

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

Sede Legale: Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano  
Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del  
D.Lgs. 231/01 - Parte Generale***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Department
Altri destinatari: dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner e Terze Parti
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

Lo Steering Committee ha compiti meramente consultativi, composto dal Presidente del consiglio di amministrazione, dal Consigliere e Consigliere delegato rappresentanti d'impresa, con il compito di coordinare le politiche della Società ed in particolare, ma non in via limitativa, le attività di competenza singolarmente di ciascuno dei Consiglieri che ne fanno parte e con l'obbligo di riferire periodicamente al Consiglio delle proprie attività.

## Sommario

Destinatari della Parte Generale .....	4
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Generale .....	5
1 La responsabilità amministrativa degli enti .....	5
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.....	5
1.2 L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale comportamento doveroso della società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 .....	15
1.3 Le linee guida di Confindustria .....	17
2 La responsabilità amministrativa degli enti .....	18
2.1 Descrizione della struttura societaria e delle aree di attività.....	18
2.2 Il sistema organizzativo in generale.....	19
2.3 Il sistema delle procure e delle deleghe .....	22
2.4 Gli obiettivi perseguiti da Redaelli Tecna S.p.A. con l’adozione del Modello .....	22
2.5 Le finalità del Modello e i principi fondamentali .....	22
2.6 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato.....	25
2.6.1. Attività sensibili in relazione ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione... ..	25
2.6.2. Attività sensibili in relazione ai delitti di criminalità organizzata .....	26
2.6.3. Attività sensibili in relazione ai delitti in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	26
2.6.4. Attività sensibili in relazione ai delitti contro l’industria e il commercio.....	26
2.6.5. Attività sensibili in relazione ai reati societari.....	27
2.6.6. Attività sensibili in relazione ai reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....	27
2.6.7. Attività sensibili in relazione ai reati di Riciclaggio ed Autoriciclaggio .....	27
2.6.8. Attività sensibili in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore.....	28
2.6.9. Attività sensibili in relazione al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria .....	28
2.6.10. Attività sensibili in relazione ai reati transnazionali .....	28
2.6.11. Attività sensibili in relazione ai reati informatici e trattamento illecito dei dati.....	28
2.6.12. Attività sensibili in relazione ai reati ambientali .....	28
2.6.13. Attività sensibili in relazione ai reati di Corruzione fra privati.....	29
2.6.14. Attività sensibili in relazione ai reati tributari .....	29
2.6.15. Attività sensibili in relazione ai reati di contrabbando .....	29
2.7 Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico.....	30
2.8 Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico.....	31
3 L’Organismo di Vigilanza .....	31
3.1 L’iter di nomina e di revoca dell’Organismo di Vigilanza .....	32

3.2	I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza.....	33
3.2.1.	Autonomia .....	33
3.2.2.	Indipendenza.....	34
3.2.3.	Professionalità .....	34
3.2.4.	Continuità d'azione.....	34
3.3	La collocazione organizzativa dell'Organismo di Vigilanza.....	34
3.4	L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	35
3.5	Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza .....	35
3.5.1.	Attività di vigilanza e controllo .....	35
3.5.2.	Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico .....	36
3.5.3.	Attività di adattamento ed aggiornamento del Modello .....	36
3.5.4.	Reporting nei confronti degli organi societari .....	37
3.5.5.	Attività di gestione del flusso informativo .....	38
3.6	I poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	40
3.7	Il budget dell'Organismo di Vigilanza .....	41
4	Il sistema disciplinare e sanzionatorio.....	41
4.1	Definizione e limiti della responsabilità disciplinare .....	42
4.2	Destinatari e loro doveri .....	43
4.3	Principi generali relativi alle sanzioni .....	43
4.4	Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.....	44
4.5	Sanzioni nei confronti dei dirigenti .....	46
4.6	Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma prima, lett. a del Decreto) ..	48
4.7	Misure nei confronti dei Soggetti Esterni.....	49
5	La formazione e diffusione del Modello.....	49
6	Conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione.....	50

## Destinatari della Parte Generale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni, *subordinati ovvero sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture);
- coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati presupposto.

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Generale**

### **1 La responsabilità amministrativa degli enti**

#### **1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni**

Il D. Lgs. n. 231 del 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti *apicali*) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti *sottoposti ad altrui direzione*). Il Decreto esclude inoltre la responsabilità dell’ente nel caso in cui il soggetto *apicale* o *sottoposto ad altrui direzione* abbia agito nel proprio esclusivo interesse o in quello di terzi. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. n. 231 del 2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità dell’ente permane, anche se il reato è rimasto in fase attuativa di tentativo, salvo una riduzione – in questi casi – delle sanzioni. Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, (artt. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture - e 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio - del D.lgs. 231/01);
- (b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*<sup>1</sup> D. Lgs. 231/01);
- (c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*<sup>2</sup> D. Lgs. 231/01);
- (d) delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*<sup>3</sup> D. Lgs. 231/01);

<sup>1</sup> Articolo inserito dall’art. 7 L. 18 marzo 2008 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001*”;

<sup>2</sup> Articolo inserito dall’art. 2 comma 29, L.15 luglio 2009, n. 94 recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, modificato dalla L. 69/2015;

<sup>3</sup> Articolo inserito dall’art. 6 comma 1 D.L. 25 settembre 2001, n. 350 recante “*Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409. L’art. 25-*bis* è stato successivamente modificato ad opera dell’art. 15 comma 7 L. 23 luglio 2009, n. 99 recante “*Disposizioni*

- (e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* <sup>4</sup> D. Lgs. 231/01);
- (f) reati societari (art. 25-*ter* <sup>5</sup> D. Lgs. 231/01);
- (g) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* <sup>6</sup> D. Lgs. 231/01);
- (h) reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* <sup>17</sup> D. Lgs. 231/01);
- (i) reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* <sup>8</sup> D. Lgs. 231/01);
- (j) reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-*sexies* <sup>9</sup> D. Lgs. 231/01);
- (k) reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* <sup>10</sup> D. Lgs. 231/01);
- (l) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* <sup>11</sup> D. Lgs. 231/01);
- (m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* <sup>12</sup> D. Lgs. 231/01);
- (n) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* <sup>13</sup> D. Lgs. 231/01);
- (o) reati ambientali (art. 25-*undecies* <sup>14</sup> D. Lgs. 231/01);
- (p) auto riciclaggio (art. 25-*octie* <sup>15</sup> D. Lgs. 231/01);

---

per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dal D. Lgs. n. 125/2016;

<sup>4</sup> Articolo inserito dall'art. 15 comma 7 L. 23 maggio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

<sup>5</sup> Articolo modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 e successivamente dal D. Lgs. n. 38/2017;

<sup>6</sup> Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

<sup>7</sup> Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile";

<sup>8</sup> Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228 recante "Misure contro la tratta di persone" e dalla L. n. 199/2016;

<sup>9</sup> Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

<sup>10</sup> Articolo inserito dall'art. 9 L. 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", successivamente modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalla L. n. 3/2018;

<sup>11</sup> Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 concernente l'"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e dalla L. n. 186/2014 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90;

<sup>12</sup> Articolo inserito dall'art. 15 comma 7 L. 23 luglio 2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

<sup>13</sup> Articolo inserito dall'art. 4 L. 3 agosto 2009 n. 116 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione – adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003";

<sup>14</sup> Articolo così introdotto dall'art. 2 del DL 7/7/2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", pubblicata nella GU n. 177 del 1.08.2011 e in vigore dal 16/8/2011, modificato dalla L. 68/2015 e dal D. lgs. 81/2018;

<sup>15</sup> Articolo modificato dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186. La legge 186/2014, in vigore dall'1° gennaio 2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di auto riciclaggio all'articolo 648ter 1 c.p. la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa;

- (q) reati cosiddetto di Corruzione fra privati<sup>16</sup> ed induzione indebita (art. 25-ter, comma 3 e art. 25-ter, comma 1);
- (r) reati cosiddetti transazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146<sup>17</sup>;
- (s) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>18</sup>;
- (t) reati di razzismo e xenofobia<sup>19</sup>;
- (u) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati<sup>20</sup>;
- (v) reati tributari<sup>21</sup>;
- (w) reati di contrabbando<sup>22</sup>.

Con riferimento ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, essi sono i seguenti:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture;
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- abuso d'ufficio;

<sup>16</sup> Legge 6 novembre 2012, n. 190;

<sup>17</sup> In questo caso, come già avvenuto per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies D. Lgs. 58/1998, l'applicazione delle prescrizioni del Decreto Legislativo avviene non attraverso l'inclusione di reati presupposti nel corso del Decreto, ma attraverso il rinvio alle disposizioni del Decreto all'articolo 10 nella stessa legge, appunto rubricato *Responsabilità amministrativa degli enti*.

<sup>18</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 e modificato dalla L. n. 161/2017;

<sup>19</sup> Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. n. 21/2018;

<sup>20</sup> Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019;

<sup>21</sup> Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019;

<sup>22</sup> Reati introdotti dal D.lgs.75/2020 che ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25 sexiesdecies

- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

Con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati, essi sono i seguenti:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quinquies* c.p.);
- diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, essi sono i seguenti:

- associazione per delinquere, associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 comma 3-bis d. lgs 286/1998 (art. 416);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 1990);
- delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi e armi clandestine (art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91).

Con riferimento ai reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento, essi sono i seguenti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio, essi sono i seguenti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Con riferimento ai reati societari, essi sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) così come modificato dalla L.69/2015);
- false comunicazioni sociali (art. 2621-bis c.c.) così come introdotto dalla L.69/2015);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), così come modificato dalla L. n. 69/2015;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali sa parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), aggiunto dal D.Lgs. n.

38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019;

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).

Con riferimento ai reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, essi sono i seguenti, anche se il Decreto non propone un elenco finito di reati:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.), così come introdotto dal D.Lgs. 21/2018;
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Con riferimento ai reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, essi sono i seguenti:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Con riferimento ai reati contro la personalità individuale, essi sono i seguenti:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Con riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, essi sono i seguenti:

- abuso di informazioni privilegiate (art 184, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni);
- manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni);
- altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-*quinquies* TUF);
- divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Con riferimento ai reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, essi sono i seguenti:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio essi sono i seguenti:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.).

Con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, essi sono i seguenti:

- messa a disposizione del pubblico di opere dell'ingegno attraverso reti telematiche (art. 171 commi 1 lett. a-bis) e 3, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- duplicazione di programmi e contenuti (art. 171-bis, commi 1 e 2 L. 22 aprile 1941, n. 633);
- duplicazione o riproduzione di opere dell'ingegno, televisive, letterarie o scientifiche (art. 171-*ter*, L. 22 aprile 1941, n. 633);
- non assolvimento degli obblighi SIAE (art. 171-*septies* L. 22 aprile 1941, n. 633);
- produzione/installazione di apparati per la decodifica di trasmissioni audiovisive (art. 171-*octies* L. 22 aprile 1941, n. 633).

Con riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esso è il seguente:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Con riferimento ai reati ambientali, essi sono i seguenti:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 del D.Lgs n. 152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs n.152/2006);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259);
- falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6 codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006, n. 152);
- falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo codice dell'ambiente di cui al D. Lgs. 3/4/2006, n. 152);
- falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo codice dell'ambiente di cui al D. Lgs. 3/4/2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi (art. 259, co. 1 codice dell'ambiente di cui al D. Lgs. 3/4/2006, n. 152);
- inquinamento atmosferico - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 co. 5 codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006, n. 152);
- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente. Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2 Legge 7/2/1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o

- dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1 Legge 7/2/1992, n. 150);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4 Legge 7/2/1992, n. 150);
  - inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6 Legge 28/12/1993, n. 549);
  - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti. Le condotte di cui al co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 9, co. 1 e 2 D.L. 6/11/2007, n. 202);
  - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti. Le condotte di cui al co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8, co. 1 e 2 D.L. 6/11/2007, n. 202);
  - inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. a) D. Lgs. 231/01) - Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato prevede un'aggravante nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
  - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
  - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
  - disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. b) D. Lgs. 231/01) - Commette tale reato chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p, abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
  - delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett. c) D. Lgs. 231/01) - Se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati deriva soltanto il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.
  - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice

penale; art.25-undecies c.1 lett. e) D. Lgs. 231/01) - Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività;

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett. d) D. Lgs. 231/01) – Aggravio delle sanzioni per circostanza aggravante associazione per delinquere.

Con riferimento ai reati cosiddetti transnazionali, essi sono i seguenti, se e nella misura in cui ricadono nella definizione di reato transnazionale prevista dall'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Con riferimento ai reati cosiddetti di Corruzione fra privati ed induzione indebita sono i seguenti:

- induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.)
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Con riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare essi sono i seguenti:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia, essi sono i seguenti:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).

Con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo, essi sono i seguenti:

- frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

Con riferimento ai reati tributari, essi sono i seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Con riferimento ai reati di contrabbando, essi sono i seguenti:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
- contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286);
- contrabbando per indebiti usi di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater);
- altri casi di contrabbando (art. 292);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295);
- differenze tra il carico ed il manifesto (art. 302).

Le singole Parti Speciali del Modello contengono una dettagliata descrizione delle singole fattispecie di reato, qualora la tipologia di reato sia rilevante nel caso di specie e pertanto meritevole di specifica Parte Speciale.

## **1.2 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale comportamento doveroso della società al fine di prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001**

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della

commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati il “Modello” o i “Modelli”), ex art. 6 commi 2 e 3 D. Lgs. n. 231 del 2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L’efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **1.3 Le linee guida di Confindustria**

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha definito le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello.

In particolare, le Linee guida di Confindustria, nell'ultima versione aggiornata, suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231 del 2001;
- progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D. Lgs. n. 231 del 2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Secondo le Linee Guida di Confindustria, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- *nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non con intenzionalità;*
- *nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.*

Sia per quanto concerne i reati dolosi che quelli colposi, i sistemi di controllo preventivo possono essere sintetizzati in:

- *adozione di un Codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;*
- *sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza*

*gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;*

- *procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;*
- *poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;*
- *sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;*
- *comunicazione al personale e sua formazione.*

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

In considerazione di ciò, devono essere valutate anche le osservazioni esemplificative contenute nell'appendice delle Linee Guida (cosiddetto *Case Study*), nonché la sintetica elencazione degli strumenti di controllo ivi prevista.

## **2 La responsabilità amministrativa degli enti**

### **2.1 Descrizione della struttura societaria e delle aree di attività**

La Redaelli Tecna S.p.A. con sede a Milano è un'azienda che opera, sin dal 1819, nel campo dei derivati dell'acciaio che utilizzano come materia prima la vergella di acciaio ad alto contenuto di carbonio. Nel 1870, la Redaelli ha assunto la forma di società di capitali e, nel corso dei più recenti anni '70, ha diversificato le sue attività, concentrandosi sia sulla produzione di filo ad alto contenuto di carbonio e funi speciali, sia sulla distribuzione di funi, di catene e brache per il sollevamento industriale, nonché sulla consulenza, progettazione, produzione ed installazione di sistemi per tensostrutture.

Dal 1° Agosto del 2008, la Redaelli Tecna S.p.A. è entrata a far parte del gruppo Severstal Metiz, leader mondiale nella produzione di acciaio, presente con stabilimenti in Russia, Ucraina e Regno Unito.

Da aprile 2017 Redaelli Tecna è entrata a far parte del gruppo Teufelberger

La Società è suddivisa in quattro divisioni, ognuna delle quali gestita da una specifica Business Unit, come qui di seguito indicato:

- **Manufacturing**: destinata alla produzione di funi speciali per il sollevamento industriale, per il trasporto di persone e materiali, per l'industria petrolifera, per l'industria mineraria, per ponti e strutture sospese;

- **Wire Ropes:** impegnata nella vendita a livello mondiale con marchio Redaelli di funi speciali in acciaio per il sollevamento, il trasporto e utilizzi off-shore. Tale divisione fornisce inoltre servizi correlati ai prodotti venduti;
- **TECI Division:** rivolta prevalentemente alla distribuzione con marchio Teci di funi di acciaio, catene, nastri e accessori per il sollevamento industriale
- **Tensostructures:** impegnata nell'attività di consulenza, progettazione e produzione di tensostrutture quali: impianti sportivi, ponti e passerelle sospese, coperture di grandi spazi aperti e chiusi e di stadi;
- **Headquarter:** impegnata nella gestione e coordinamento delle altre divisioni e nell'erogazione di servizi di supporto all'attività aziendale (es. ricerca & sviluppo, amministrazione, finanza, controllo).

L'azienda è certificata ISO 9001 e ISO 14001 e i prodotti sono controllati da istituti di controllo ufficiali quali Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas, American Bureau of Shipping, Registro Italiano Navale.

## 2.2 Il sistema organizzativo in generale

Il governo societario assegna un ruolo centrale al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri, nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2383 c.c., anche tra i non soci. I Consiglieri durano in carica per un periodo di tre esercizi. Qualora però nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dalla stessa Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

Il Consiglio di Amministrazione svolge le attività ritenute necessarie alla definizione degli obiettivi di indirizzo strategico ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società: a tal fine ha la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione e l'adempimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea<sup>23</sup>.

L'art. 22 dello Statuto attribuisce, tra le altre, al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni concernenti la fusione, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione degli amministratori con poteri di rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale ad altro comune dello Stato, la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della Società sia altrove, in Italia, nei paesi appartenenti all'Unione europea, negli Stati Uniti d'America o in Russia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda

---

<sup>23</sup> Art. 26 dello Statuto societario

scritta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio sindacale<sup>24</sup>. L'art. 24 comma 3 dello Statuto prevede anche la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili, che la loro identità risulti dai relativi verbali e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale sulla materia oggetto della deliberazione, di esaminare, ricevere e inviare documenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del Consiglio si fanno constatare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione<sup>25</sup>.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, ove non abbia già provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci ha ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non si sia deciso diversamente e fatta salva la rappresentanza della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione, che è attribuita in via esclusiva all'Amministratore Delegato o ad altro amministratore, cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione europea, cui il Consiglio abbia conferito i relativi poteri. Inoltre, la stessa norma prevede che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare a tale scopo avvocati e procuratori alle liti.

Nel sistema organizzativo di Redaelli Tecna S.p.A. è prevista anche la possibilità di nominare un Comitato esecutivo cui il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti fissati dall'art. 2381 c.c.

Infine, è stato nominato il Collegio Sindacale con il compito di vigilare sull'attività degli amministratori, di controllare che la gestione e l'amministrazione della Società si svolgano nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo e di esercitare il controllo contabile, salvo che l'Assemblea nomini un revisore contabile o una società di revisione.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure organizzative, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della

---

<sup>24</sup> Art- 22 dello Statuto societario

<sup>25</sup> Art. 24 dello Statuto societario

Società e nei confronti dei terzi interessati).

In particolare, sono garantiti i seguenti aspetti:

- l'organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali sono definiti in modo chiaro mediante apposite comunicazioni rese disponibili a tutti i dipendenti;
- le attività tra loro incompatibili sono tra loro organizzate per fasi e distribuite tra più funzioni al fine di garantire un'adeguata segregazione dei compiti;
- sono previsti specifici ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area potenzialmente a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

### **2.3 Il sistema delle procure e delle deleghe**

Il sistema delle procure e delle deleghe concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Si intende per "delega" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Società all'esterno sono titolari della relativa procura.

Ciascuna delega a valenza interna definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

### **2.4 Gli obiettivi perseguiti da Redaelli Tecna S.p.A. con l'adozione del Modello**

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Società ha avviato un progetto di analisi effettuato nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria organizzazione, limitando il rischio di commissione dei reati.

### **2.5 Le finalità del Modello e i principi fondamentali**

Attraverso l'adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla

Società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;

- consentire alla Società un costante controllo e un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida Confindustria, a:

- identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (innanzi tutto organigrammi e procure) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse aree aziendali). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo, si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivi, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, alla luce e in considerazione delle Linee Guida Confindustria, nella loro ultima versione aggiornata, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata a individuare e regolare i processi di gestione e controllo finanziario nelle attività a rischio;
- definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni che esprimono l'insieme di regole e la disciplina che i soggetti preposti alla responsabilità operativa di tali attività hanno concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, come già indicato nelle Linee Guida Confindustria. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.

I momenti fondamentali del Modello sono pertanto:

- la mappatura delle attività a rischio della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle

- regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la realizzazione di un Codice Etico.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, ferme restando le finalità peculiari descritte precedentemente e relative alla valenza esimente prevista dal Decreto, si inserisce nel più ampio sistema di controllo già in essere e adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, con riferimento alle aree di attività cosiddette sensibili, la Società ha individuato i seguenti principi cardine del proprio Modello, che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette *sensibili*, cosicché:
  - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
  - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
  - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  - siano svolte e documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
  - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
  - lo scambio delle informazioni fra fasi o processi contigui avvenga in modo da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

I principi sopra descritti appaiono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria, e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale

garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali cosiddette sensibili individuate e descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

## **2.6 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato**

Il Modello si compone della presente Parte Generale, che descrive, oltre al modello di governo societario e il suo sistema di deleghe e poteri, anche il processo di definizione e i principi di funzionamento del Modello nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso, e di dodici Parti Speciali, una per ciascuna famiglia di reato, che descrivono le rispettive fattispecie di reato, le specifiche attività aziendali di Redaelli Tecna S.p.A. che risultano essere sensibili, i conseguenti principi comportamentali da rispettare nonché i protocolli di controllo implementati e i flussi informativi sistematici verso l'Organismo di Vigilanza, predisposti per la prevenzione dei reati stessi.

Di seguito si riportano le attività sensibili individuate in sede di *risk assessment*, per ciascuna famiglia di reato e quindi per ciascuna Parte Speciale.

### **26.1. Attività sensibili in relazione ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti per certificazioni qualità/ambiente
Ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca
Ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti
Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (incentivazione del trasporto pubblico, congedo parentale, formazione, ecc.)
Ottenimento di certificati o autorizzazioni necessari alla produzione
Ottenimento di licenze import/export
Ottenimento di certificazioni relative al sistema di qualità dei processi e delle procedure della Società
Partecipazione a gare pubbliche
Rapporti con gli incaricati della Pubblica Amministrazione in occasione della partecipazione a gare pubbliche
Adempimenti in materia di imposte e tasse
Adempimenti in materia di Privacy
Adempimenti in materia di normativa sul lavoro
Adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
Rapporti con i pubblici ufficiali in occasione della fornitura di beni e servizi
Rapporti con i pubblici ufficiali in occasione di riunioni presso il Ministero dei Trasporti
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dell'Agenzia delle Dogane

Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy)
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.)
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Antitrust
Gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività
Selezione dei fornitori
Gestione degli acquisti di beni e/o servizi
Gestione dei pagamenti
Selezione del personale
Gestione spese di trasferta del personale
Verifica spese di rappresentanza
Gestione doni, omaggi e liberalità
Gestione parco auto
Induzione indebita a dare o promettere utilità - Verifiche ispettive
Corruzione fra privati - processo di vendita
Corruzione fra privati - accordi con partner / associazioni di categoria
Corruzione fra privati - procedura acquisti
Corruzione fra privati - gestione del personale
Corruzione fra privati - spese di rappresentanza, ospitalità, note spese, parco auto eventi e fiere gradite organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e fiere. Omaggi
Corruzione fra privati - gestione del contenzioso

## **262. Attività sensibili in relazione ai delitti di criminalità organizzata**

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Selezione del personale
Selezione dei fornitori
Gestione dei rapporti con l'estero
Processi aziendali in paesi esteri
Gestione rapporti infragruppo

## **263. Attività sensibili in relazione ai delitti in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Alterazione e uso di brevetti industriali

## **264. Attività sensibili in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio**

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Atti di concorrenza illecita
Vendita e distribuzione di prodotti industriali

## 265. Attività sensibili in relazione ai reati societari

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio
Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio
Gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio sindacale
Gestione dei rapporti con i Soci
Collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie
Gestione dei rapporti con gli amministratori in materia di conflitto di interessi
Adempimenti relativi a disposizioni delle Autorità di Vigilanza
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza
Definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile
Gestione dei rapporti infragruppo

## 266. Attività sensibili in relazione ai reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008
Nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro
Attuazione della sorveglianza sanitaria
Gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori
Fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale
Predisposizione delle emergenze e di primo soccorso
Selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società
Gestione operativa di contratti d'appalto e contratti d'opera
Gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza
Gestione degli ambienti di lavoro, delle macchine e degli impianti
Gestione della prevenzione degli incendi
Progettazione degli ambienti di lavoro

## 267. Attività sensibili in relazione ai reati di Riciclaggio ed Autoriciclaggio

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Acquisto e utilizzo di materie prime di provenienza illecita
Acquisto e utilizzo di beni e servizi con denaro di provenienza illecita
Operazioni infragruppo

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Creazione ed occultamento di provviste illecite - Creazione fondi illeciti a vantaggio dell'Ente
Creazione ed occultamento di provviste illecite - Acquisti a prezzi superiori o

acquisti fittizi
Operazioni infragruppo - Finanziamento -Sostituzione, trasferimento di provviste di origine illecita occultate all'estero
Operazioni infragruppo - TP - Sostituzione, trasferimento di provviste di origine illecita occultate all'estero
Elaborazione di dati, informazioni, stime che confluiscono nel risultato d'esercizio al fine di occultare l'impiego, il trasferimento e/o la sostituzione

**268. Attività sensibili in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Gestione IT

**269. Attività sensibili in relazione al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Gestione del precontenzioso e del contenzioso giudiziario

**2610. Attività sensibili in relazione ai reati transnazionali**

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Gestione del precontenzioso e del contenzioso giudiziario

**2611. Attività sensibili in relazione ai reati informatici e trattamento illecito dei dati**

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Elaborazione/produzione di documenti informatici giuridicamente rilevanti
Utilizzo di terminali informatici collegati alla rete aziendale e/o al sistema centrale e/o a internet

**2612. Attività sensibili in relazione ai reati ambientali**

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Attività presso siti protetti
Inquinamento idrico - scarico acque reflue
Gestione Rifiuti
Inquinamento suolo, sottosuolo, acque
Inquinamento atmosferico
Inquinamento ambientale - Scarico di acque reflue, sostanze o rifiuti
Disastro Ambientale Alterazione irreversibili di ecosistemi e/o compromissione della pubblica incolumità. Audit e controllo
Gestione, cessione, acquisto, stoccaggio, trasporto e smaltimento di materiale ad alta radioattività

### 2613. Attività sensibili in relazione ai reati di Corruzione fra privati

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Induzione indebita a dare o promettere utilità - Verifiche ispettive
Corruzione fra privati - processo di vendita
Corruzione fra privati - accordi con partner/associazioni di categoria
Corruzione fra privati – procedura acquisti
Corruzione fra privati - gestione del personale
Corruzione fra privati - spese di rappresentanza, ospitalità, note spese, parco auto eventi e fiere gradite organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e fiere. Omaggi.
Corruzione fra privati - gestione del contenzioso

### 2614. Attività sensibili in relazione ai reati tributari

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Adempimenti in materia di imposte e tasse
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
Gestione degli acquisti di beni e/o servizi
Gestione dei pagamenti
Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio
Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio
Gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio sindacale
Gestione dei rapporti infragruppo

### 2615. Attività sensibili in relazione ai reati di contrabbando

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Gestione dei rapporti con l'estero

Per quanto riguarda le seguenti famiglie di reato:

- reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale (compreso il reato di “Mutilazione degli organi genitali femminili”);
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- reati di razzismo e xenofobia;
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

si è ritenuto, attraverso una metodologia che ha analizzato e sottoposto a valutazione i diversi fattori di rischio, che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, che vincolano i Destinatari del Modello

stesso al rispetto dei valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di governo societario e dal sistema di controllo interno in essere in azienda.

A titolo esemplificativo, gli strumenti specifici già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, sono i seguenti:

- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno;
- le procedure operative;
- il sistema di controllo di gestione;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, nonché il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Questi strumenti sono suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste per i singoli strumenti, senza che ciò determini l'automatica modifica del Modello stesso.

## **2.7 Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico**

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla Redaelli, pur presentando il Modello una portata diversa rispetto al Codice stesso, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto.

Proprio in riferimento al Codice Etico, si rileva che i comportamenti di amministratori, dirigenti, dipendenti, nonché dei soggetti cosiddetti esterni devono conformarsi ai principi generali e alle regole di comportamento così come riportate nel “Codice Etico adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001” (di seguito anche il “Codice”) adottato da Redaelli Tecna S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tale Codice è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento, che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle loro attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231 del 2001.

Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come

propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;

- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

## **2.8 Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico**

L'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto richiede che il Modello sia un atto di emanazione dell'organo dirigente.

L'adozione dello stesso è dunque di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede mediante delibera.

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali, è stato approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione di Redaelli Tecna S.p.A.

Le successive modifiche o integrazioni relative alla Parte Generale o alle Parti Speciali, anche eventualmente proposte dall'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

La versione più aggiornata del Modello è immediatamente resa disponibile all'Organismo di Vigilanza.

## **3 L'Organismo di Vigilanza**

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/01, l'articolo 6 comma 1 lett. b) dispone, con riferimento all'azione dei soggetti apicali, che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" deve essere affidato "ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo<sup>26</sup>". Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei sottoposti all'altrui direzione ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7 comma 4 lett. a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, attività questa di tipica competenza

---

<sup>26</sup> La Relazione governativa del D. Lgs. 231/2001 afferma, a tale proposito: "L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)";

dell'Organismo di Vigilanza.

### **3.1 L'iter di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previa delibera.

La nomina deve esplicitare i criteri adottati in sede di individuazione, strutturazione e tipologia dell'organo o della funzione investita del ruolo di Organismo di Vigilanza, nonché delle ragioni che hanno indotto a compiere quella scelta ed a designare i singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella composizione monocratica, al componente dell'Organismo di Vigilanza al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, dovrà essere garantita una posizione di indipendenza.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e di moralità.

Sono cause di ineleggibilità i seguenti casi:

- allorché i componenti intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni professionali ed economiche non di lavoro dipendente con la Società o con gli amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione, fatte salve le relazioni professionali accessorie all'attività propria dell'Organismo di Vigilanza e di supporto all'Organismo stesso;
- allorché i componenti siano stretti familiari di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- allorché i componenti vengano dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
- allorché i componenti vengano condannati, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
  - per fatti connessi allo svolgimento del loro incarico;
  - per fatti che incidano significativamente sulla loro moralità professionale;
  - per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al D. Lgs. 231/01;
- in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza, allorché dal momento in cui a un componente sia notificato l'esercizio dell'azione penale o sia notificato o eseguito un provvedimento cautelare e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. o di proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato ed è normalmente di durata triennale dalla data della nomina.

La nomina deve altresì prevedere un compenso per l'incarico, fatto salvo il caso di investitura di dipendenti o membri di altri organi o funzioni per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno è parte preponderante dei propri compiti, essendo il Modello adottato, secondo la più autorevole dottrina – parte integrante del sistema di controllo interno.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate dei compiti o inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, al fine di prendere senza indugio le decisioni del caso.

## **3.2 I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza**

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del Decreto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, la scelta dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

In particolare, in considerazione anche delle citate Linee Guida, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

### **321. Autonomia**

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun

modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

### **322. Indipendenza**

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta e adeguata collocazione gerarchica.

### **323. Professionalità**

L'Organismo di Vigilanza è professionalmente capace e affidabile.

Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso, le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile e organizzativa.

In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

### **324. Continuità d'azione**

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle determinazioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali.

## **3.3 La collocazione organizzativa dell'Organismo di Vigilanza**

L'art. 6 D. Lgs. 231/01 richiede che l'Organismo sia interno alla Società, collegialmente partecipe all'organigramma. Soltanto in tale modo l'Organismo di Vigilanza può essere edotto delle vicende della Società e può realizzare il necessario coordinamento con gli altri organi societari. Allo stesso modo, soltanto l'inerenza dell'Organismo di Vigilanza può garantire la necessaria continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è una funzione di staff al Consiglio di Amministrazione, ed è

da questi nominato. Al fine di garantire ulteriormente il requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza ha obblighi informativi verso il Collegio Sindacale, nonché – in ultima istanza – verso l'Assemblea dei Soci.

Sono inoltre garantiti – per il tramite dell'inerenza alla Società e in virtù del posizionamento organizzativo – flussi informativi costanti tra l'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione.

### **3.4 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale della Società e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo a composizione monocratica, rappresentato da un professionista esterno alla Società.

I compiti delegabili all'esterno sono quelli relativi allo svolgimento di tutte le attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo da parte di tale soggetto esterno eventualmente utilizzato a supporto, di riferire all'Organismo di Vigilanza dell'ente. È evidente, infatti, che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza dell'ente in ordine alla funzione di vigilanza ad esso conferita dalla legge.

La suddetta composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione.

### **3.5 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 ed in particolare svolge:

- attività di vigilanza e controllo;
- attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico;
- attività di adattamento ed aggiornamento del Modello;
- reporting nei confronti degli organi societari;
- attività di gestione del flusso informativo;
- supporto alla funzione sanzionatoria e disciplinare.

#### **351. Attività di vigilanza e controllo**

La funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è relativa alla vigilanza continuativa sulla funzionalità del Modello adottato.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto

Legislativo.

Al fine di svolgere adeguatamente tale importante funzione, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare un controllo periodico delle singole aree valutate come sensibili, verificandone l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi, nonché nel complesso l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel Modello rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate una parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale.
- effettuare, anche eventualmente per il tramite di un soggetto esterno all'uopo incaricato, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in una apposita relazione il cui contenuto viene esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi societari, come descritto nel seguito;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

### **352. Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico**

L'Organismo di Vigilanza opera il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera.

L'Organismo di Vigilanza vigila sulla diffusione, comprensione e attuazione del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali necessità di aggiornamento del Codice stesso.

### **353. Attività di adattamento ed aggiornamento del Modello**

L'Organismo di Vigilanza svolge un importante ruolo di natura propulsiva, propositiva e di critica costruttiva, poiché valuta e determina tecnicamente le variazioni da apportare al Modello, formulando adeguate proposte al Consiglio di Amministrazione, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società, ovvero delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;

- modifiche normative, in primis a seguito di integrazione legislativa del *numerus clausus* dei reati presupposti.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile a ciò delegato per i programmi di formazione per il personale e dei collaboratori;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

### **354. Reporting nei confronti degli organi societari**

È necessario che l'Organismo di Vigilanza si relazioni costantemente con il Consiglio di Amministrazione; allo stesso modo è necessario che sia garantita una comunicazione periodica verso il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione:

- quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a darne comunicazione all'Assemblea dei Soci;
- periodicamente, in merito ad una relazione informativa, su base almeno trimestrale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse, nonché in relazione ad eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello stesso. L'Organismo di Vigilanza, su base annuale, riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte, ivi incluse quelle di monitoraggio sull'adeguata diffusione del contenuto del Modello. Nella sede dell'incontro annuale è presentata un'apposita relazione riepilogativa degli esiti delle verifiche compiute nel periodo di riferimento, rispetto alle quali l'OdV fornisce adeguato rendiconto circa gli utilizzi del budget assegnato e formula, per l'approvazione, le richieste delle risorse necessarie per adempiere al proprio ruolo nel periodo successivo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Collegio Sindacale:

- immediatamente in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, in quanto il Collegio Sindacale deve vigilare sull'adeguatezza

del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Società e suo corretto funzionamento;

- periodicamente, trasmettendo la relazione periodica di cui al punto precedente.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

### **355 Attività di gestione del flusso informativo**

Il d.lgs. 231/2001 enuncia pure, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dalle parti speciali e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

Sono stati pertanto istituiti i seguenti obblighi, gravanti sugli organi sociali, su tutto il personale di Redaelli Tecna S.p.A. e sui Responsabili Unità Operative (intendendosi per tali sia le Direzioni, sia le Unità di Business).

In particolare, gli organi sociali devono riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire ogni informazione relativa a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello o inerenti alla commissione di reati.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza altresì riguardano, su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (cosiddette segnalazioni) ed in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;

- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di soggetti apicali o sottoposti ad altrui direzione di presunti casi di violazioni e inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di collaboratori, di consulenti ed in generale di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte di fornitori e di partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) e più in generale da parte di tutti coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione anonimo consistente nell'invio all'OdV di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta elettronica da parte del personale che voglia procedere alla segnalazione; siffatta modalità di trasmissione delle informazioni è intesa a garantire la riservatezza per i segnalatori del messaggio, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei confronti del segnalante.

L'OdV valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'OdV valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche (almeno una ogni sei mesi) tra l'OdV, il Collegio Sindacale e la Società di revisione.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose innanzi indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, del Ministero dell'Ambiente, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

È istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei Responsabili Unità Operative. In particolare, siffatti Responsabili devono riportare all'OdV:

- semestralmente sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal d. lgs. 231/2001), mediante una relazione scritta;
- tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'OdV da parte dei Responsabili Unità Operative potrà essere normato più in dettaglio dallo stesso OdV.

Il Responsabile si impegna pertanto con dichiarazione scritta alla conoscenza ed al rispetto delle regole previste dal Modello, nonché al puntuale svolgimento dei suoi compiti di supervisione e controllo.

Il Responsabile può inoltre – ferma restando la sua responsabilità ed il suo obbligo di supervisione – affidare lo svolgimento di talune, specifiche e circoscritte, funzioni a sub-Responsabili interni, tenuti anch'essi ad attestare con dichiarazione scritta la conoscenza del Modello e delle procedure e l'impegno allo svolgimento delle proprie mansioni. La nomina del Responsabile e dei sub-Responsabili dovrà essere comunicata all'OdV, cui dovranno altresì essere inviate le dichiarazioni scritte sopra citate.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'OdV può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

### **3.6 I poteri dell'Organismo di Vigilanza**

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di documentazione delle proprie attività, delle proprie valutazioni e decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;

- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio budget iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società;
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche e in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto operativo o della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno della Società utilizzando allo scopo il proprio budget di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;
- può, fatte le opportune indagini e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'iter di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

### **3.7 Il budget dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato budget iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del budget stesso almeno su base annuale, nonché di motivare la presentazione del budget del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione.

## **4 Il sistema disciplinare e sanzionatorio**

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. e) e dell'art. 7 comma 4 lett. b) D. Lgs., i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione e attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione sine qua non per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare

ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe<sup>27</sup>.

Peraltro, i principi di tempestività e immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'autorità giudiziaria<sup>28</sup>.

#### **4.1 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare**

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti, del 20 gennaio 2008<sup>29</sup> e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende industriali del 23 maggio 2000; assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

---

<sup>27</sup> La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale. (Linee Guida Confindustria, 2008, pag. 30)

<sup>28</sup> Si vedano le Linee Guida Confindustria, cap. 2, punto 2.3, pag. 19

<sup>29</sup> Con riferimento alla parte normativa di carattere disciplinare, il rinnovo del 20 gennaio 2008 non modifica il contratto nel testo originario se non per quanto riguarda la numerazione degli articoli e senza modificarne il contenuto

## 4.2 Destinatari e loro doveri

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività aziendali definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "Infrazioni"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c. c. e dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di Soggetti Esterni, costituisce inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

**In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.**

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza e il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

## 4.3 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturito la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia che costituiscono la causa della violazione, specie nelle ipotesi in cui l'evento poteva essere oggetto di previsione;
- la rilevanza e le eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in

relazione al comportamento tenuto dal Destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerate le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;

- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione dell'Infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

#### **4.4 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni e alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Società ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle Infrazioni definite più sopra.

Il CCNL di settore individua, infatti, ipotesi di inosservanze disciplinari che, in virtù della loro generalità ed astrattezza, sono da ritenersi idonee a ricomprendere le suddette Infrazioni.

In particolare, per i dipendenti di aziende dell'industria metalmeccanica privata e degli addetti alla installazione di impianti, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si prevedono le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10.

(a) richiamo verbale o ammonizione scritta

Il richiamo verbale o l'ammonizione scritta è applicabile, in accordo al CCNL, al dipendente a fronte di:

- violazione delle procedure interne, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello per inosservanza delle disposizioni di servizio, ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza.

(b) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare

La multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare è applicabile, in accordo al CCNL, al dipendente a fronte di:

- violazione delle procedure interne, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello, per negligente inosservanza delle disposizioni di servizio o ponendo in essere un comportamento consistente in tolleranza di irregolarità di servizi da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione;
- in generale, infrazioni commesse con negligente mancanza e di gravità maggiore rispetto a quelle invece sanzionabili con il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, anche in considerazione alle mansioni esplicate.

(c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, che non può essere superiore a 3 giorni, può essere comminata, in accordo al CCNL, a fronte di:

- casi di reiterazione di infrazioni già sanzionate precedentemente con la multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- in particolare, reiterati casi di tolleranza delle irregolarità di servizio da parte dei soggetti sottoposti alla sua direzione;
- infrazioni commesse con mancanza di gravità maggiore rispetto a quelle invece sanzionabile con la multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare.

(d) licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso è applicabile, in accordo al CCNL, al dipendente che:

- adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento negligente e non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio, ovvero una reiterata negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro;
- in particolare, sia recidivo nelle mancanze contemplate più sopra e a seguito delle quali siano stati comminati due provvedimenti di sospensione;
- sia condannato, in via definitiva, per reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 e, in ogni caso per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile

- la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- in particolare abbia, con colpa grave, compiuto un'infrazione di tale rilevanza da integrare, anche in via puramente astratta, ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001.

#### (e) licenziamento senza preavviso

In accordo con il CCNL, la sanzione del licenziamento senza preavviso è applicabile al dipendente che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
- in particolare abbia posto in essere, con dolo, un comportamento diretto alla commissione di un'ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

Ai lavoratori viene data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

### **4.5 Sanzioni nei confronti dei dirigenti**

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette, infatti, non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo a che essi facciano rispettare quanto previsto nel presente Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed

esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Eventuali Infrazioni poste in essere da Dirigenti della Società, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società e della mancanza di un sistema disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo 4.3 Principi generali relativi alle sanzioni, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta espressamente o per omessa vigilanza, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, di adottare comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, comportamenti che possano essere qualificati come Infrazioni.

In particolare, i provvedimenti disciplinari adottati nel caso di Infrazioni di maggiore gravità sono i seguenti:

(a) licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso si applica nel caso di Infrazioni di particolare gravità nell'espletamento di attività nelle aree cosiddette sensibili, tali tuttavia da non potere determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

(b) licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso si applica nel caso di Infrazioni di particolare gravità che possono determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto e in ogni caso di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso tale da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale.

Qualora le Infrazioni del Modello da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie penalmente rilevante ai sensi del Decreto e se al dirigente sia notificato l'esercizio dell'azione penale o sia notificato o eseguito un provvedimento cautelare prima dell'erogazione della sanzione disciplinare prevista dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello da

parte del dirigente stesso<sup>30</sup>, lo stesso sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di Infrazioni di maggiore gravità<sup>31</sup>.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Tale coinvolgimento si presume, quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

#### **4.6 Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 5, comma prima, lett. a del Decreto)**

La Società valuta con estremo rigore le Infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso i diversi portatori di interesse.

I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ad opera dei componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa Società devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'Infrazione e per

---

<sup>30</sup> Nel caso sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. o sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p., il dirigente potrebbe in ogni caso essere soggetto alla sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, nella misura in cui, per esempio, sia venuto meno l'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto di lavoro, così da non consentirne la prosecuzione neppure provvisoria.

<sup>31</sup> L'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali del 23 maggio 2000, rubricato *Responsabilità civile e/o penale* connessa alla prestazione, prevede:

“[omissis]

5) *Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.*

6) *Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente articolo si applicano al dirigente anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.*

7) *Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.”*

l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le Infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le Infrazioni, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2406 c.c. sono competenti, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

#### **4.7 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni**

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni (i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, i fornitori e i partner anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la Direzione o altro soggetto delegato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai Soggetti Esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

### **5 La formazione e diffusione del Modello**

La formazione dei Destinatari ai fini del Decreto è gestita dallo Steering Committee o da altro soggetto da questi delegato, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata ai seguenti livelli, per opportuna differenziazione:

- personale direttivo, incluso il livello quadro e con funzioni di rappresentanza dell'Ente: si procede ad una formazione iniziale generale e, successivamente, alla formazione specifica dei neoassunti e ad un aggiornamento periodico. È cura dell'Organismo di Vigilanza verificare la qualità dei corsi, la frequenza degli aggiornamenti e l'effettiva partecipazione agli stessi del personale; i corsi di formazione presentano almeno un'introduzione alla normativa e alle Linee Guida emanate dall'Associazione di Categoria, un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello, nonché il ruolo fondamentale rappresentato dall'Organismo di Vigilanza e la conoscenza circa il sistema disciplinare; inoltre vengono introdotti e presentati alcuni esempi – a seconda delle necessità specifiche – destinati ad approfondire i principi

comportamentali a prevenzione dei reati presupposto;

- altro personale che non opera nelle attività cosiddette sensibili: viene distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti attualmente in forza e, al momento dell'assunzione, a coloro che sono successivamente assunti. È cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa;
- soggetti esterni: viene comunicata una nota informativa generale, anche inserendola nella contrattualistica, a tutti coloro che hanno rapporti contrattuali correnti con la Società nell'ambito delle attività cosiddette sensibili. A coloro con i quali sono instaurati rapporti contrattuali per il futuro, la nota informativa viene comunicata al momento della stipula dei relativi contratti. È cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adeguatezza della nota informativa e l'effettiva comunicazione della stessa.

## **6 Conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione**

La conferma dell'adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione è garantita:

- dalle risultanze delle attività di monitoraggio svolte nel continuo dai dirigenti della Società per ciascuna funzione di propria competenza. A tale scopo lo *Steering Committee* della Società conferma formalmente almeno una volta all'anno, per il tramite delle informazioni raccolte dai dirigenti stessi:
  - la descrizione delle modalità di svolgimento di eventuali attività cosiddette *sensibili*, con l'indicazione della propria valutazione in merito alla rilevanza in termini di necessità di presidio dei rischi relativi ai reati presupposti; tale descrizione è resa più agevole per il tramite di un apposito questionario, aggiornato su base almeno annuale, che permetta al dirigente di descrivere l'insorgere o il modificarsi dei rischi nelle aree da questi dirette;
  - che siano state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello, con indicazione delle principali anomalie o delle atipicità riscontrate a seguito delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello, fermo restando gli obblighi di comunicazione periodica di tali informazioni rilevanti verso l'Organismo di Vigilanza;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo descritti precedentemente e a cui si fa rinvio.

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

**Sede Legale:** Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del  
D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale A – Reati commessi  
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Department
Head of Human Resources
Datore di Lavoro
Head of Finance Administration & Controlling
Head of Corporate Communication
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner e Terze Parti
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.  
Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	3
1 Le tipologie dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).....	6
1.1 I reati di truffa.....	6
1.2 I reati corruttivi.....	16
2 Le attività sensibili <i>ex artt. 24 e 25 del Decreto</i> .....	28
3 Destinatari della Parte Speciale.....	29
4 Principi generali di comportamento .....	30
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	31
6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.....	46

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Al fine di comprendere meglio i rischi-reato in esame è opportuno valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute. A tal proposito occorre premettere che agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi quali soggetti della P.A. i seguenti enti o categorie di enti:

- amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, etc.);
- *Authorities* (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP, etc.);
- Regioni, Province e Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici;
- istituzioni pubbliche dell'Unione europea (Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia e Corte dei Conti dell'Unione europea).

Inoltre è necessario premettere anche che agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.) è *pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato a esplicare mansioni autoritarie* (deliberanti, consultive o esecutive). Secondo l'art. 358 c.p. è invece incaricato di pubblico servizio *chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.*

In conclusione, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o devono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi mentre, sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

L'articolo 24 del D. Lgs. 231/01, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", così recita:

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, co. 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*2bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898.*

*3. Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lett. c), d), ed e).*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- art. 316-bis: Malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 356: Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n. 1: Truffa;
- art. 640-bis: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter: Frode informatica;
- art. 2 L. 23/12/1986 n. 898: Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo.

L'art. 25 del D. Lgs. 231/01, rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", così recita:

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

*5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

Si tratta dei seguenti reati previsti dal Codice Penale:

- art. 314: Peculato;
- art. 316: Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- art. 317: Concussione;
- art. 318: Corruzione per un atto d'ufficio;
- art. 319: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-*bis*: Circostanze aggravanti;
- art. 319-*ter*: Corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-*quater*: Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321: Pene per il corruttore;
- art. 322: Istigazione alla corruzione;
- art. 322-*bis*: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- art. 323: Abuso di ufficio;
- art. 346-*bis*: Traffico di influenze illecite.

Per entrambe le famiglie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01), all'ente si applica una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività.

È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. Sono inoltre previste sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Alcuni tra i reati ricompresi negli artt. 24 e 25 sono di recente riformulazione a seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo di attuazione che recepisce la c.d. Direttiva P.I.F., vale a dire la Direttiva (UE) n. 2017/1371 "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

## **1 Le tipologie dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono raggruppabili nelle seguenti due tipologie:

- 1) Reati di truffa (art. 24 del Decreto);**
- 2) Reati corruttivi (art. 25 del Decreto).**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

### **1.1 I reati di truffa**

#### Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Il reato si realizza quando *chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.*

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come “attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un’onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato”. Tenuto conto che il momento in cui viene considerato consumato il reato trova coincidenza con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

L’elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

L’elemento soggettivo di tale condotta consiste nella previsione e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti per certificazioni qualità/ambiente;
- dell'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca;
- dell'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti;
- dell'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (incentivazione del trasporto pubblico, congedo parentale, formazione, ecc.).

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non avere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, consessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

In questa fattispecie di reato, contrariamente a quanto visto al punto precedente (art. 316-

*bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Si precisa che tale reato è di natura sussidiaria o residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.), poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

L'elemento oggettivo caratterizzante tale fattispecie di reato può consistere in una condotta commissiva (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) od omissiva (mancata indicazione di informazioni dovute), mentre l'elemento soggettivo consiste nella previsione e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta. L'elemento soggettivo consiste nella previsione e volontà dell'ottenimento della somma di denaro non dovuta.

La pena prevista per tale tipologia di reato è *la reclusione da sei mesi a tre anni* salvo i casi in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96. In tali casi si applica infatti soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra € 5.164 e € 25.822. In ogni caso tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti per certificazioni qualità/ambiente;
- dell'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca;
- dell'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti;
- dell'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (incentivazione del trasporto pubblico, congedo parentale, formazione, ecc.).

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. – Truffa

*Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.*

*La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

*2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero*

5) c.p.

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 c.p.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico nazionale o europeo).

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara ad evidenza pubblica, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Rileva, altresì, il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se conosciute dall'Ente, quest'ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo alla sua volontà negoziale.

La condotta incriminata è caratterizzata dalla presenza attiva di un'altra persona, oltre il soggetto agente, che influisce sulla determinazione del danno, infatti il reato si realizza quando *chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto*.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nell'indurre taluno in errore con artifici o raggiri mentre l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza o volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore sia seguita la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo.

La pena prevista per tale tipologia di reato è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a 1032.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento di certificati o autorizzazioni necessari alla produzione;
- dell'ottenimento di licenze import/export;
- dell'ottenimento di certificazioni relativi al sistema di qualità dei processi e delle procedure della Società;
- della partecipazione a gare pubbliche;
- degli adempimenti in materia di imposte e tasse;
- degli adempimenti in materia di Privacy;
- degli adempimenti in materia di normativa sul lavoro;
- degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto “per erogazione pubblica” va intesa “ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'Unione Europea”.

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per individuati impieghi o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione europea.

L'oggetto materiale della condotta incriminata è rappresentato da:

- contributi;
- finanziamenti;
- mutui agevolati;
- altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Si precisa che tale reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene:

- dallo Stato;
- da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa);
- dall'Unione Europea.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla previsione e volontà della truffa stessa e si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede “un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti”<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. Cassazione n. 26351 del 2002

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti per certificazioni qualità/ambiente;
- dell'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca;
- dell'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti; □  
dell'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (incentivazione del trasporto pubblico, congedo parentale, formazione, ecc.).

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 se ricorre una delle circostanze previste al n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento, all'età, e numero 7.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, così arrecando un danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente.

Le condotte fraudolente poste in essere attraverso tale reato sono due:

- la prima consiste nell'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione di dati;
- la seconda coincide con l'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema, e pertanto ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del funzionamento del sistema.

L'oggetto materiale della condotta - ossia la cosa sulla quale ricade l'azione illecita del soggetto agente - è rappresentato dal sistema informatico o telematico di un soggetto diverso dall'agente, o dalle informazioni, dai dati o programmi ad esso pertinenti.

Peraltro, le condotte descritte devono essere realizzate «senza diritto»: si tratta di un elemento di illiceità speciale della fattispecie che deve essere oggetto di rappresentazione e volontà da parte dell'autore del reato, il quale deve essere consapevole, al momento della commissione del fatto di agire su di un sistema informatico con lo scopo di conseguire finalità diverse da quelle volute dal legittimo titolare/utilizzatore del sistema o all'insaputa di questi.

In tal senso è espressa anche la giurisprudenza, secondo la quale: «Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema».

La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a 1.032.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 356 c.p.- Frode nelle pubbliche forniture

*Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.*

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

All'ente sarà applicabile la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (minimo: 100 quote); se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In ogni caso, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento di certificazioni relative al sistema di qualità dei processi e delle procedure della Società;
- della partecipazione a gare pubbliche;
- degli adempimenti in materia di normativa sul lavoro;
- dell'ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti per certificazioni qualità/ambiente;
- dell'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca;
- dell'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 2 L. 23/12/1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

*Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

*Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

*Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto l'erogazione di cui al comma 1.*

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

## 1.2 I reati corruttivi

### Art. 317 c.p. – Concussione

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che tale reato è riconducibile soltanto al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa. In sintesi, l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio che costringe o induce taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

### Art. 318 c.p. – Corruzione per esercizio della funzione

*Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi compresi nei suoi doveri di ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d'ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. È una fattispecie a concorso necessario, in cui la presenza di almeno due soggetti, il corrotto ed il corruttore, rappresenta un indefettibile elemento costitutivo dell'ipotesi delittuosa.

Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se assumono caratteri di valorizzazione contenuta in modesta entità; va però rilevato che la Cassazione Penale, con sentenza

n. 12192 del 6 settembre

1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione

prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di “corruzione” (che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per omettere di segnalare anomalie emerse a seguito di una verifica disposta dalle autorità di vigilanza). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale.

Art. 319-bis – Circostanze aggravanti

*La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'ottenimento di certificati o autorizzazioni necessari alla produzione;
- dell'ottenimento di licenze import/export;
- dell'ottenimento di certificazioni relativi al sistema di qualità dei processi e delle procedure della Società;
- della partecipazione a gare pubbliche
- dei rapporti con gli incaricati della Pubblica Amministrazione in occasione della partecipazione a gare pubbliche;
- degli adempimenti in materia di imposte e tasse;
- degli adempimenti in materia di Privacy;
- degli adempimenti in materia di normativa sul lavoro;
- degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- dei rapporti con i pubblici ufficiali in occasione della fornitura di beni e servizi;
- dei rapporti con i pubblici ufficiali in occasione di riunioni presso il Ministero dei Trasporti;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate);
- verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.);
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Antitrust;
- della selezione dei fornitori;
- della gestione degli acquisti di beni e/o servizi;
- della gestione dei pagamenti;
- della selezione del personale;
- della gestione spese di trasferta del personale;
- della gestione delle spese di rappresentanza;
- della gestione di doni, omaggi e liberalità;
- della gestione del parco auto;
- della gestione delle schede carburante.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

*Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Il reato in oggetto (che costituisce una fattispecie autonoma) assume la sua connotazione nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali;
- nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'introduzione dell'art. 319-quater c.p. consegue alla scomposizione dell'originariamente unitaria condotta di concussione in due fattispecie distinte sul piano della condotta, dei soggetti attivi e della risposta sanzionatoria. Prima della Legge n. 190 del 2012, la concussione, declinata nelle forme della costrizione e dell'induzione, non prevedeva la punibilità del soggetto privato, considerato vittima della condotta illecita del pubblico agente.

Il legislatore ha circoscritto la concussione alla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Nell'ipotesi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, invece, è punito anche il privato, pur se con una sanzione sensibilmente inferiore a quella prevista per il pubblico agente (reclusione fino a tre anni a fronte della reclusione da tre a otto anni prevista per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio).

È indubbio che sulla scelta del legislatore di punire il privato indotto a dare o promettere utilità abbiano influito le raccomandazioni internazionali in tema di Corruzione.

È emersa negli anni la necessità di ripensare la distinzione tra corruzione e concussione per evitare che quest'ultima, sconosciuta agli altri ordinamenti europei, consentisse al corruttore di eludere la pena presentandosi come vittima di concussione.

Ampliando l'area del penalmente rilevante, la Legge 190/2012 responsabilizza il privato e l'impresa cui egli appartiene. Fino alla entrata in vigore di tale Legge, l'ente sarebbe stato responsabile solo se la persona fisica - apicale o sottoposto - che aveva agito nel suo interesse o vantaggio, avesse corrotto il pubblico ufficiale. Cioè, secondo la tesi prevalente, se, in una situazione di sostanziale parità con il pubblico agente, il privato

avesse liberamente contrattato il corrispettivo per l'esercizio in suo favore della pubblica funzione.

Il privato, invece, sarebbe stato vittima di concussione (e l'ente non avrebbe risposto di alcun illecito, quand'anche avesse tratto un vantaggio dall'atto del pubblico ufficiale) se fosse stato posto da quest'ultimo in una condizione di pressione psicologica perché si piegasse all'ingiusta richiesta del pubblico ufficiale.

Oggi, invece, a meno che la condotta del pubblico ufficiale non si risolva in vere e proprie costrizioni, rientrando quindi nell'art. 317 c.p., il privato che cede alle pressioni anche indirette del pubblico ufficiale, dando o promettendo utilità, è punito e l'ente per cui agisce si espone a responsabilità da reato.

La legge finisce per colpire come induzione indebita anche quella che la giurisprudenza aveva qualificato come concussione ambientale. L'ipotesi, cioè, in cui il pubblico funzionario non abbia compiuto una precisa ed esplicita condotta induttiva nei confronti del privato, ma si sia limitato a tenere un contegno, fatto di comportamenti suggestivi, ammissioni o silenzi, volti a rafforzare nel privato la consapevolezza di non avere alternative al pagamento.

Rispetto a questa fattispecie la posizione del privato si è capovolta: da vittima del comportamento del pubblico ufficiale egli risponde penalmente per non essersi opposto all'induzione del primo. Quindi il privato che non resista all'induzione del pubblico ufficiale o dell'ambiente illecito diffuso diventa protagonista del sistema corruttivo.

L'art. 25 del decreto commina per tale illecito sanzioni molto severe:

- l'ente può incorrere in una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e nell'applicazione di tutte le misure interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001, interdizione dell'attività compresa;
- la commissione di induzione indebita è parificata sul piano sanzionatorio alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio aggravata dal profitto di rilevante entità o alla corruzione in atti giudiziari, delitti per i quali la persona fisica è punita molto più severamente che per un fatto di induzione indebita.

Invece per l'ipotesi di corruzione (o istigazione alla corruzione) per l'esercizio della funzione, previsti dal primo comma dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001, è prevista la sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Per prevenire tale rischio, la Società pianifica una specifica attività di formazione per rendere ciascun soggetto che opera per l'ente consapevole che la sua responsabilità può scaturire anche solo dall'induzione ad offrire favori, omaggi o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società.

Il reato si può configurare in relazione ai processi relativi a:

- gestione degli organismi certificatori;
- gestione delle verifiche ispettive (relative ad es. all'ambiente e alla sicurezza) o

- effettuate da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;  
• gestione e soluzione delle criticità derivanti dalle verifiche di cui sopra.

Di conseguenza, tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

*Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Per tale motivo, la pena è estesa anche al soggetto privato dell'accordo criminoso.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non si accetta, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'art. 319.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur con rifiuto della promessa.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

*Le disposizioni degli art. 314, 316, da 317 a 320 e 311, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

*5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*

*5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*

*5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*

*5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

*Le disposizioni degli art. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma nel presente articolo;*

*2) a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora,*

*esercitino funzioni corrispondenti, e gli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis c.p. la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

#### Art. 346bis c.p. – Traffico di influenze illecite

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

Il reato si configura quando un soggetto sfrutta relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio e si fa indebitamente dare o promettere per sé o altri, quale prezzo della propria illecita mediazione, denaro o un altro vantaggio patrimoniale. La fattispecie si realizza anche qualora il denaro o il vantaggio patrimoniale costituisca la remunerazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per il ritardo di un atto del suo ufficio.

La sanzione prevista per il reato è applicata anche a chi realizza l'elargizione o la promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti per certificazioni qualità/ambiente;
- ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca
- ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti;
- ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (incentivazione del trasporto pubblico, congedo parentale, formazione, ecc.);
- ottenimento di certificati o autorizzazioni necessari alla produzione;
- ottenimento di licenze import/export,
- ottenimento di certificazioni relative al sistema di qualità dei processi e delle procedure della Società;
- partecipazione a gare pubbliche;
- rapporti con gli incaricati della Pubblica Amministrazione in occasione della partecipazione a gare pubbliche;
- adempimenti in materia di imposte e tasse;
- adempimenti in materia di normativa sul lavoro;
- adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rapporti con i pubblici ufficiali in occasione della fornitura di beni e servizi;
- rapporti con i pubblici ufficiali in occasione di riunioni presso il Ministero dei Trasporti;
- verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate);
- verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.);
- verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Antitrust;
- gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 314 c.p. – Peculato

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Art. 323 c.p. – Abuso di ufficio

*Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.*

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati non siano astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tali reati presupposto non verranno successivamente analizzati.

## 2 Le attività sensibili ex artt. 24 e 25 del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “A” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti per certificazioni qualità/ambiente
Ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca
Ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti
Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (incentivazione del trasporto pubblico, congedo parentale, formazione, ecc.)
Ottenimento di certificati o autorizzazioni necessari alla produzione
Ottenimento di licenze import/export
Ottenimento di certificazioni relative al sistema di qualità dei processi e delle procedure della Società
Partecipazione a gare pubbliche
Rapporti con gli incaricati della Pubblica Amministrazione in occasione della partecipazione a gare pubbliche
Adempimenti in materia di imposte e tasse
Adempimenti in materia di Privacy
Adempimenti in materia di normativa sul lavoro
Adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
Rapporti con i pubblici ufficiali in occasione della fornitura di beni e servizi
Rapporti con i pubblici ufficiali in occasione di riunioni presso il Ministero dei Trasporti
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dell'Agenzia delle Dogane
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy)
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.)
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Antitrust
Gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività
Selezione dei fornitori
Gestione degli acquisti di beni e/o servizi
Gestione dei pagamenti
Selezione del personale
Gestione spese di trasferta del personale
Verifica spese di rappresentanza
Gestione doni, omaggi e liberalità
Gestione parco auto
Induzione indebita a dare o promettere utilità - Verifiche ispettive
Corruzione fra privati - processo di vendita

Corruzione fra privati - accordi con partner / associazioni di categoria
Corruzione fra privati - procedura acquisti
Corruzione fra privati - gestione del personale
Corruzione fra privati - spese di rappresentanza, ospitalità, note spese, parco auto eventi e fiere gradite organizzazione e partecipazione a convegni, mostre e fiere. Omaggi
Corruzione fra privati - gestione del contenzioso

### 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento ai seguenti attori: **Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d’impresa**, Responsabili di Divisione, Direttore Amministrativo e Finanziario, Responsabile Amministrazione, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Qualità, Datore di Lavoro, Responsabile Ufficio Acquisti;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e in ogni caso nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione;
- partecipare ad attività che richiedono un rapporto con i pubblici ufficiali soltanto se si è stati preposti ed autorizzati allo scopo e con l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare che qualsiasi impegno contrattuale che genera diritti e/o obblighi in capo alla Società, sia sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri/procure;
- fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- garantire ad ogni prestatore di lavoro autonomo, fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale e imparziale;
- selezionare i prestatori di lavoro autonomo, i fornitori e i partner secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato. In ogni caso deve essere sempre ricercato il massimo vantaggio competitivo per la Società, senza alcuna discriminazione tra le potenziali alternative;
- definire contrattualmente i compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere e giustificarli in relazione al tipo di incarico da svolgere e al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati;
- effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti dalle procure a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne;
- garantire che i prodotti commercializzati siano accompagnati dalla documentazione necessaria;
- assicurare che qualsiasi impegno contrattuale che genera diritti e/o obblighi in capo alla Società, sia sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri/procure;
- garantire che tutta la documentazione relativa al processo di gestione delle attività commerciali sia archiviata a cura delle funzioni aziendali coinvolte nel processo;
- comunicare senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al Responsabile di Divisione e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da fornitori, partner o consulenti in genere, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01);
- promettere ovvero offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura a titolo di compensazione di atti del loro ufficio al fine di promuovere e favorire gli interessi propri, della Società od ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- accettare doni, beni o altre utilità suscettibili di valutazione economica, anche se rientranti nei limiti previsti dalle procedure aziendali, da soggetti con i quali si intrattengono o possono intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso la Società;
- elargire doni, beni o altre utilità suscettibili di valutazione economica ovvero promettere o concedere altri vantaggi di qualsiasi natura a funzionari pubblici italiani ed esteri allo scopo di influenzare la loro indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- presentare dichiarazioni non veritiere ovvero omettere informazioni dovute a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- espletare qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare una condotta non onesta;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, non adeguatamente giustificati dal tipo di incarico da svolgere e dal contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione quale contropartita per lo svolgimento delle loro funzioni;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati, ovvero omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione, ovvero anche fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere, in quanto false o alterate al fine di ottenere erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ovvero destinare erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

## **5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente

capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articoli 24 e 25 del Decreto).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la funzione Risorse Umane di Redaelli Tecna S.p.A.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento all'ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti per certificazioni qualità/ambiente:
  - 1) le richieste per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti per certificazioni qualità/ambiente sono formalmente firmate per approvazione allo Steering Committee in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione inerenti la richiesta per l'ottenimento e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti per certificazioni qualità/ambiente sono gestiti da ciascun Responsabile di Divisione, in accordo con i poteri assegnati;
  - 3) il Responsabile di Divisione svolge un'attività di monitoraggio del mantenimento nel tempo delle condizioni qualitative e quantitative previste dalla normativa, al fine di confermare il diritto al finanziamento
  - 4) il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica l'accuratezza e la completezza dei dati forniti in rendicontazione periodica e finale, nelle forme e modalità previste dal Bando;
  - 5) il Responsabile di Divisione su base annuale predispose il prospetto riepilogativo contenente le richieste inoltrate alla pubblica amministrazione per l'ottenimento e la gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni per certificazioni qualità/ambiente, l'oggetto e l'esito delle richieste;
  
- b) con riferimento all'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca:
  - 1) le richieste per l'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca sono formalmente firmate per approvazione dallo Steering Committee in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione inerenti alla richiesta per l'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca sono gestiti da ciascun Responsabile di Divisione, in accordo con i poteri assegnati;
  - 3) il Direttore Amministrativo e Finanziario attesta l'accuratezza dei dati di natura finanziaria inseriti nella domanda per l'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti relativi ad attività di ricerca;
  - 4) il Responsabile Amministrazione verifica l'accuratezza e la completezza dei dati

forniti in rendicontazione periodica e finale, nelle forme e modalità previste dal Bando;

- c) con riferimento all'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti:
- 1) le richieste per l'ottenimento e la gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti sono formalmente firmate per approvazione dello Steering Committee in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione inerenti alla richiesta per l'ottenimento e gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti sono gestiti da ciascun Responsabile di Divisione, in accordo con i poteri assegnati;
  - 3) il Direttore Amministrativo e Finanziario fornisce e attesta l'accuratezza dei dati di natura finanziaria inseriti nella domanda per l'ottenimento e la gestione di contributi o finanziamenti per gli impianti;
  - 4) il Responsabile Amministrazione verifica l'accuratezza e la completezza dei dati forniti in rendicontazione periodica e finale, nelle forme e modalità previste dal Bando;
- d) con riferimento all'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (incentivazione del trasporto pubblico, congedo parentale, formazione, ecc.):
- 1) le richieste per l'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (incentivazione del trasporto pubblico, congedo parentale, formazione, ecc.) sono formalmente firmate dal Responsabile Risorse Umane o dallo Steering Committee, in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) il Responsabile Risorse Umane svolge un'attività di monitoraggio del mantenimento nel tempo delle condizioni qualitative e quantitative previste dalla normativa, al fine di confermare il diritto alla forma contributiva;
  - 3) il Responsabile Amministrazione verifica l'accuratezza e la completezza dei dati forniti in rendicontazione periodica e finale, nelle forme e modalità previste dal Bando;
  - 4) il Responsabile Risorse Umane su base annuale predispone il prospetto riepilogativo contenente le richieste inoltrate alla pubblica amministrazione per l'ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale, l'oggetto e l'esito delle richieste;
- e) con riferimento all'ottenimento di certificati o autorizzazioni necessari alla produzione:
- 1) documenti per l'ottenimento di certificati o autorizzazioni necessari alla produzione sono firmati dallo Steering Committee o dai procuratori responsabili in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) i rapporti con gli Enti di Certificazione per l'ottenimento di certificati o autorizzazioni necessari alla produzione sono gestiti dal Responsabile di Divisione, in accordo con i poteri assegnati;
  - 3) il Responsabile Qualità verifica l'accuratezza e la completezza dei dati forniti per l'ottenimento di certificati o autorizzazioni necessari alla produzione;
  - 4) il Responsabile Qualità su base annuale predispone il prospetto riepilogativo contenente le richieste inoltrate per l'ottenimento di certificati o autorizzazioni

necessari alla produzione, l'oggetto e l'esito delle richieste;

- f) con riferimento all'ottenimento di licenze import/export:
  - 1) lo Steering Committee è responsabile del compimento di qualunque operazione doganale in accordo con i poteri assegnati dal CdA. Il potere per il compimento di tali operazioni, inclusi i ritiri e le spedizioni, sono conferiti con apposita procura anche a tutti i Responsabili di Divisione;
  - 2) il compimento di qualunque operazione doganale e l'ottenimento delle licenze import-export sono gestiti in outsourcing da trasportatori qualificati secondo le forme e le modalità previste dal contratto di trasporto/spedizione;
  
- g) con riferimento all'ottenimento di certificazioni relative al sistema di qualità dei processi e delle procedure della Società:
  - 1) i documenti per l'ottenimento di certificazioni relative al sistema di qualità dei processi e delle procedure della Società sono firmati dallo Steering Committee in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) i Responsabili di Divisione con la collaborazione del Responsabile Qualità verificano l'accuratezza e la correttezza dei dati forniti per l'ottenimento di certificazioni relative al sistema di qualità dei processi e delle procedure della Società, con riferimento alle pratiche attinenti alla propria Divisione;
  - 3) i rapporti con gli Enti di Certificazione per l'ottenimento di certificazioni relative al sistema di qualità dei processi e delle procedure della Società sono gestiti dal Responsabile di Divisione, in accordo con i poteri assegnati;
  - 4) in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti di Certificazione, il Responsabile di Divisione partecipa agli incontri e firma i relativi verbali. Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli uffici della Qualità;
  
- h) con riferimento alla partecipazione a gare pubbliche:
  - 1) le proposte di partecipazione a gare pubbliche sono verificate dal Responsabile di Divisione che, sulla base del bando di riferimento, valuta l'opportunità di partecipare alla specifica gara accertandosi che la Società possieda tutti i requisiti richiesti;
  - 2) la domanda di partecipazione al bando è formalmente firmata per approvazione dal Responsabile di Divisione, in accordo e nei limiti di importo assegnati;
  - 3) nei casi in cui vengano superati i limiti di importo assegnati ai Responsabili di Divisione, la domanda di partecipazione al bando è formalmente firmata per approvazione dal Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa, in accordo con i poteri conferiti;
  - 4) il Direttore Amministrativo e Finanziario attesta l'accuratezza dei dati di natura finanziaria inseriti nella documentazione fornita a supporto della domanda di partecipazione alla gara pubblica e predisponde un'apposita scheda riepilogativa contenente:
    - a. la descrizione del servizio oggetto della gara pubblica;
    - b. il valore economico (seppure a titolo indicativo) dell'operazione stessa;
    - c. l'ufficio o l'Ente pubblico che ha competenza della gara;
  
- i) con riferimento ai rapporti con gli incaricati della Pubblica Amministrazione in occasione della partecipazione a gare pubbliche:

- 1) la gestione complessiva dei rapporti con gli incaricati della Pubblica Amministrazione in occasione della partecipazione a gare pubbliche è affidata al Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa, nonché a ciascun Responsabile di Divisione, in accordo con le delibere del CdA, le procure notarili e in base ai limiti di importo assegnati;
- j) con riferimento agli adempimenti in materia di imposte e tasse:
  - 1) il Direttore Amministrativo e Finanziario, nonché i Responsabili Amministrazione e Finanza hanno la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di imposte e tasse sulla base di apposite procure notarili;
  - 2) il Responsabile Amministrazione e il Responsabile Finanza autorizzano il pagamento degli F24 che avviene tramite home banking. I relativi codici di accesso sono detenuti solo dai suddetti Responsabili i quali appongono, peraltro, la firma digitale solo mediante i rispettivi pc abilitati;
  - 3) il Direttore Amministrativo e Finanziario predispone un report di monitoraggio delle scadenze relative agli adempimenti obbligatori in materia di imposte e tasse e verifica il corretto e tempestivo espletamento degli stessi da parte di personale appositamente delegato, tenendone traccia sul report;
- k) con riferimento agli adempimenti in materia di Privacy:
  - 1) il Responsabile Risorse Umane ha la responsabilità complessiva degli adempimenti in materia di Privacy;
  - 2) il Responsabile Risorse Umane, acquisite tutte le informazioni necessarie, redige il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e provvede alla revisione e al rinnovo annuale del documento;
- l) con riferimento agli adempimenti in materia di normativa sul lavoro:
  - 1) il Responsabile Risorse Umane ha la responsabilità complessiva dell'osservanza degli adempimenti in materia di normativa sul lavoro;
  - 2) il Responsabile Risorse Umane verifica il corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti da parte di personale appositamente delegato. L'accesso al sito dell'INPS è ristretto e consentito all'unico dipendente competente alla compilazione del DURC;
  - 3) il Responsabile Risorse Umane predispone il report di monitoraggio delle scadenze relative agli adempimenti in materia di normativa sul lavoro e verifica il corretto e tempestivo espletamento degli stessi da parte di personale appositamente delegato, tenendone traccia sul report;
- m) con riferimento agli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro<sup>2</sup>:
  - 1) la gestione complessiva degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro è assegnata al Datore di Lavoro, in conformità ai compiti, poteri e facoltà conferitigli;
  - 2) il Datore di Lavoro, acquisite tutte le informazioni necessarie, in collaborazione con il Medico Competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e

---

<sup>2</sup> In tale attività sensibile si fa esclusivo riferimento agli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008. Per tutti gli altri obblighi in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro si rinvia alla Parte Speciale F – Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Protezione e previa la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di tale consultazione viene prodotta apposita verbalizzazione), redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il Datore di Lavoro è responsabile dell'identificazione dei pericoli e della valutazione del rischio di tutte le Unità operative;
- 3) la valutazione del rischio avviene in accordo con una metodologia approvata dal Datore di Lavoro, che si basa sulla considerazione della gravità del danno potenziale, sulla frequenza di manifestazione del pericolo, sulla presenza ed efficacia delle misure di prevenzione;
  - 4) la valutazione del rischio viene effettuata periodicamente sulla base della metodologia approvata dal Datore di Lavoro e in ogni caso a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario, come per esempio la modifica legislativa o regolamentare, modifiche al processo produttivo o all'organizzazione significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi o in considerazione dei risultati delle verifiche svolte e dei risultati del monitoraggio;
  - 5) il Datore di Lavoro nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previa verifica dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dei compiti a lui affidati. La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è effettuata in forma scritta, con una lettera di attribuzione dei compiti e delle responsabilità;
  - 6) il Datore di Lavoro presenta allo Steering Committee una relazione sull'attività svolta affinché venga prodotta innanzi al CdA e all'Assemblea degli azionisti;
- n) con riferimento ai rapporti con i pubblici ufficiali in occasione della fornitura di beni e servizi:
- 1) i rapporti con i pubblici ufficiali in occasione della fornitura di beni e servizi sono gestiti dal Responsabile di Divisione, in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) il Responsabile di Divisione predisponde il report di monitoraggio dello stato di avanzamento della commessa e verifica il corretto e tempestivo adempimento delle fasi progettuali da parte del personale appositamente delegato, tenendone traccia sul report;
- o) con riferimento ai rapporti con i pubblici ufficiali in occasione di riunioni presso il Ministero dei Trasporti:
- 1) la gestione complessiva dei rapporti con i Pubblici ufficiali del Ministero dei trasporti in occasione di riunioni finalizzate alla definizione di standard tecnici dei prodotti utilizzati per le tensostrutture è affidata al **Procuratore responsabile** in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) il **Procuratore responsabile** predisponde, su base annuale, e sottopone allo Steering Committee per verifica, una relazione in cui riepiloga l'andamento e l'esito delle riunioni presso il Ministero dei Trasporti;
- p) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzie delle Entrate):
- 1) la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche rappresentative dell'Agenzia delle Dogane in caso di ispezioni è affidata al **Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa**, in conformità ai poteri

- assegnati dal CdA;
- 2) i verbali dell'*audit* in caso di verifiche e ispezioni disposte dalla Agenzia delle Dogane sono firmati dal **Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa** e archiviati presso gli uffici della Direzione Amministrazione e Finanza;
- q) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dell'Agenzia delle Dogane:
- 1) la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche rappresentative dell'Agenzia delle Dogane in caso di ispezioni è affidata al **Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa**, in conformità ai poteri assegnati dal CdA;
  - 2) i verbali dell'*audit* in caso di verifiche e ispezioni disposte dalla Agenzia delle Dogane sono firmati dal **Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa** e archiviati presso gli uffici della Direzione Amministrazione e Finanza;
- r) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy):
- 1) la gestione complessiva dei rapporti con i Pubblici ufficiali in occasione di verifiche ispezioni e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy è affidata al Responsabile Risorse Umane in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti competenti, il Responsabile Risorse Umane partecipa alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e firma i verbali predisposti dai funzionari pubblici. Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli uffici delle Risorse umane;
- s) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.):
- 1) il Responsabile Risorse Umane ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di verifiche, accertamenti, procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti competenti, il Responsabile Risorse Umane partecipa alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e firma i verbali all'uopo predisposti. Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli uffici delle Risorse Umane;
- t) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL e, per quanto di specifica competenza, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco):
- 1) la gestione complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro è assegnata al Datore di Lavoro, in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli Enti competenti, il Datore di Lavoro, in funzione delle richieste pervenute dai funzionari pubblici, invita il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a partecipare alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico. I verbali predisposti dai funzionari pubblici sono firmati dal Datore di Lavoro. Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli uffici delle Risorse Umane;
  - 3) il Responsabile della **Tensostructures** rappresenta la Società per quanto

- concerne la conformità dei depositi e dei cantieri installati dalla divisione davanti agli enti preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di tutela dell'ambiente prevenzione degli infortuni igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, in accordo con i poteri attribuiti;
- 4) in occasione di verifiche e accertamenti da parte degli enti preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Responsabile **Tensostructures**, firma i verbali predisposti dai funzionari pubblici la cui copia è archiviata presso gli uffici delle Risorse Umane;
- u) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Antitrust:
- 1) lo Steering Committee ha la responsabilità complessiva nella gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali in occasione di verifiche, accertamenti e procedimenti in materia Antitrust, in accordo con i poteri conferiti dal CdA;
  - 2) in occasione di verifiche e accertamenti da parte dell'autorità Antitrust, lo Steering Committee, in funzione delle richieste pervenute dai funzionari pubblici, invita il Direttore Amministrativo e Finanziario o il Responsabile Risorse Umane a partecipare alle interviste e agli incontri. I verbali predisposti dai funzionari pubblici sono firmati dallo Steering Committee. Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli uffici delle Risorse Umane;
  - 3) il Responsabile Risorse Umane verifica annualmente la conformità delle procedure e delle policy aziendali in materia Antitrust e le modifica, se occorre, anche tenendo conto delle novità normative;
- v) con riferimento alla gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali, coordinamento e supporto delle loro attività:
- 1) lo Steering Committee ha la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di gestione del contenzioso in accordo con i poteri conferiti dal CdA;
  - 2) lo Steering Committee rappresenta la società in sede sia giudiziaria sia stragiudiziale, arbitrale o altro, in conformità ai poteri attribuiti dal CdA;
  - 3) lo Steering Committee conferisce gli incarichi di consulenza ai legali esterni in base ad accordi formali scritti; copia della documentazione reciprocamente firmata è tenuta archiviata presso gli uffici della Direzione Amministrazione e Finanza;
  - 4) il Direttore Amministrativo e Finanziario predispone, su base annuale, una relazione in cui riepiloga lo stato dei contenziosi in essere, i contenziosi attivi o passivi sorti durante l'anno e i legali ai quali è stato conferito un incarico di consulenza;
  - 5) il Datore di Lavoro dello stabilimento Cordati rappresenta la società in giudizi aventi ad oggetto materie di sua competenza e nomina difensori e procuratori alle liti in accordo con i poteri assegnati;
- w) con riferimento alla selezione dei fornitori:
- 1) il Responsabile dell'Ufficio acquisti insieme al Responsabile Qualità verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori sulla base del Sistema di Qualità del fornitore, nonché sull'esito delle prove di laboratorio e di lavorabilità dei materiali, secondo le modalità di dettaglio descritte dal Manuale

- di gestione della qualità e da apposita procedura operativa;
- 2) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società;
  - 3) l'Addetto Qualità valuta annualmente i fornitori iscritti nell'Elenco sulla base delle prestazioni qualitative, del Sistema di garanzia della qualità e del comportamento del prodotto. All'esito della valutazione, l'Addetto Qualità esprime un giudizio ricorrendo ad un prospetto predisposto secondo le modalità previste da apposita procedura e redige una classifica dei fornitori;
  - 4) lo Steering Committee è responsabile della scelta e della valutazione di fornitori di servizi di consulenza e di prestazioni professionali, in accordo con i poteri conferiti dal CdA;
- x) con riferimento alla gestione degli acquisti di beni e/o servizi:
- 1) gli acquisti di beni e servizi sono pianificati e previsti nell'ambito del processo di *budgeting*. Il budget annuale viene approvato dal CdA;
  - 2) le richieste di acquisto sono valutate dal Responsabile della funzione o da un Dirigente aziendale per il budget di propria competenza secondo le modalità previste da apposita procedura;
  - 3) lo Steering Committee autorizza le richieste di acquisto extra budget o quelle per gli acquisti di consulenze professionali;
  - 4) lo Steering Committee e i Responsabili di Divisione verificano la congruità dei contratti predisposti dallo Studio legale esterno per i quali è necessario valutare obbligazioni peculiari e clausole di particolare complessità oppure i rischi legati al progetto;
  - 5) lo Steering Committee e i Responsabili di Divisione autorizzano l'ordine di acquisto, il contratto o la lettera di incarico professionale entro i limiti di spesa definiti dai relativi poteri conferiti;
  - 6) il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica la completezza e l'accuratezza dei dati degli ordini di acquisto per le spese preventivate a budget nonché la firma del Responsabile di funzione o del Dirigente;
  - 7) il Responsabile Ufficio Acquisti verifica la coerenza della fattura con l'Ordine di Acquisto e il Documento di Trasporto inseriti a sistema e valida, infine, la fattura;
- y) con riferimento alla gestione dei pagamenti:
- 1) l'Addetto Contabilità effettua mensilmente un controllo contabile sui pagamenti attraverso l'estrazione di un report e predispose uno scadenziario proponendo le partite da mandare in pagamento sulla base delle fatture in scadenza o scadute e delle disponibilità liquide del periodo;
  - 2) lo Steering Committee e il Direttore Amministrativo e Finanziario controllano la completezza e accuratezza dello scadenziario e lo validano a conferma delle partite da mandare in pagamento;
- z) con riferimento alla selezione del personale:
- 1) il Responsabile Risorse Umane verifica e valida la richiesta di selezione ed assunzione del personale effettuata dal Responsabile della funzione richiedente previa verifica di coerenza con il budget approvato;
  - 2) il processo di selezione è alimentato da fonti di ricerca presso l'esterno sia direttamente sia tramite consulenti o inserzioni e candidature spontanee. La scelta

viene effettuata sulla base di parametri oggettivi e del profilo definito e richiesto dal Responsabile della funzione richiedente e previa verifica di incompatibilità e intervista dello stesso;

- 3) le assunzioni dei dipendenti sono regolate da CCNL ed eventuali modifiche alle condizioni contrattuali standard sono approvate formalmente mediante l'apposizione della firma del Responsabile che ha il potere di assumere la risorsa;
  - 4) il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro del personale dirigenziale in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 5) lo Steering Committee ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro del personale di ogni livello con esclusione del personale dirigenziale in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 6) il Responsabile di Divisione ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro riguardanti la propria Divisione;
  - 7) il Responsabile Risorse Umane predispone e sottopone per la firma al Soggetto responsabile dell'assunzione la lettera di assunzione o, qualora il candidato abbia già un impiego, la lettera di impegno all'assunzione. Il contratto di assunzione è firmato dal candidato per accettazione ed archiviato in apposito fascicolo a cura del Responsabile Risorse Umane;
  - 8) il Responsabile Risorse Umane predispone il report di monitoraggio contenente la lista del personale assunto nel periodo di riferimento e indicante il ruolo/mansione attribuito, il livello contrattuale e il trattamento economico;
- aa) con riferimento alla gestione delle spese di trasferta del personale:
- 1) le esigenze di trasferta sono compilate dal dipendente utilizzando il relativo modulo e valutate e autorizzate dal Responsabile di Divisione entro i limiti definiti da apposita procedura operativa. Oltre il limite suddetto è necessaria anche l'autorizzazione del Direttore Amministrativo e Finanziario. Il modulo è archiviato presso gli uffici dell'Amministrazione;
  - 2) nel caso in cui si tratti di spese di trasferta dei venditori, il modulo di rimborso è verificato e firmato prima dall'Area Manager e poi dal Responsabile di Divisione
  - 3) il Responsabile Risorse Umane appone l'ultima firma per autorizzare la spesa dopo l'approvazione del Responsabile di Divisione e prima del pagamento;
  - 4) il Direttore Amministrativo e Finanziario, prima di autorizzare il pagamento, sulla base dell'apposita modulistica verifica l'approvazione da parte del Responsabile di Divisione, segnalando eventuali anomalie; in caso di mancata risoluzione dell'anomalia, le corrispondenti spese di trasferta sostenute non sono rimborsate;
  - 5) i pagamenti effettuati con carta di credito aziendale sono riconciliati dall'Addetto Contabilità. Eventuali anomalie sono segnalate al Direttore Amministrativo e Finanziario e al Responsabile Risorse Umane che valutano il caso e decidono in merito;
- bb) con riferimento alla gestione delle spese di rappresentanza:
- 1) il budget complessivo delle spese di rappresentanza è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
  - 2) le esigenze di erogazione per le spese di rappresentanza sono compilate dal dipendente utilizzando il relativo modulo e valutate e autorizzate dal Responsabile di Divisione entro i limiti definiti da apposita procedura operativa. Oltre il limite

- suddetto è necessaria anche l'autorizzazione del Direttore Amministrativo e Finanziario. Il modulo è archiviato presso gli uffici dell'Amministrazione;
- 3) nel caso in cui si tratti di spese di rappresentanza dei venditori, il modulo di rimborso è verificato e firmato prima dall'Area Manager e poi dal Responsabile di Divisione;
  - 4) il Responsabile Risorse Umane appone l'ultima firma per autorizzare la spesa dopo l'approvazione del Responsabile di Divisione e prima del pagamento;
  - 5) il Direttore Amministrativo e Finanziario, prima di autorizzare il pagamento, sulla base dell'apposita modulistica verifica l'approvazione da parte del Responsabile di Divisione, segnalando eventuali anomalie; in caso di mancata risoluzione dell'anomalia, le corrispondenti spese di trasferta sostenute non sono rimborsate;
  - 6) i pagamenti effettuati con carta di credito aziendale sono riconciliati dall'Addetto Contabilità. Eventuali anomalie sono segnalate al Direttore Amministrativo e Finanziario e al Responsabile Risorse Umane che valutano il caso e decidono in merito;
- cc) con riferimento alla gestione di doni, omaggi e liberalità:
- 1) il budget complessivo delle spese per doni, omaggi, liberalità e sponsorizzazioni è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
  - 2) le spese relative a doni, omaggi e liberalità possono essere proposte da tutti i Responsabili di Divisione e Responsabili di funzione, valutate e filtrate dal Responsabile Risorse Umane e approvate dallo Steering Committee in coerenza con il budget complessivo sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - 3) le spese per le sponsorizzazioni sono valutate dal Responsabile della Divisione Teci, nei limiti di budget assegnati ed approvate dallo Steering Committee;
- dd) con riferimento alla gestione parco auto:
- 1) il **Direttore Amministrativo e Finanziario** ha la responsabilità della gestione del parco auto della Società, in accordo con i poteri assegnati in base ad apposita delega;
  - 2) il **Direttore Amministrativo e Finanziario** firma i contratti di lungo noleggio e firma, insieme al beneficiario, la lettera di assegnazione dell'autovettura. Il Responsabile della Divisione Teci predispone annualmente l'elenco dei beneficiari;
  - 3) il Responsabile Risorse Umane verifica la correttezza della lettera di assegnazione dell'autovettura e l'apposizione delle firme del Responsabile della Divisione Teci e del beneficiario;
  - 4) il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica la coerenza delle fatture con i contratti di noleggio a lungo termine dell'auto;
- ee) con riferimento alla gestione delle schede carburante:
- 1) il Responsabile Risorse Umane firma, insieme al beneficiario la lettera di assegnazione della carta carburante;
  - 2) il Direttore Amministrativo e Finanziario estrae e verifica il report mensile che sintetizza la quantità di carburante utilizzato e i km percorsi sulla base dei dati registrati nella scheda carburante assegnata a ciascun beneficiario dell'auto;

ff) con riferimento alla vendita di beni e servizi:

- 1) viene attivato un sistema di controllo di gestione delle vendite strutturato e capillare;
- 2) le riunioni aziendali e di Divisione vengono svolte a cadenze regolari;
- 3) i reparti commerciali sono dotati di procedure e manuali dedicati;
- 4) sono stabiliti precisi ruoli, responsabilità e livelli autorizzativi nonché le modalità attraverso cui viene garantita la segregazione delle mansioni nelle diverse fasi del processo;
- 5) sono normate le modalità e di archiviazione della documentazione prodotta;
- 6) sono stabiliti univocamente i diversi limiti di approvazione delle proposte commerciali e delle scontistiche; le eventuali deroghe sono portate all'attenzione della Direzione ed autorizzate;
- 7) vengono stabilite le mansioni ed i livelli autorizzativi legati alla soluzione dei Claim con clienti; le questioni rilevanti vengono portate all'attenzione durante le periodiche riunioni commerciali e tecniche;
- 8) periodicamente viene redatto dalla funzione Q&A il documento denominato "Riesame della Direzione" che tra l'altro riferisce puntualmente sulle non conformità, sulla soddisfazione del cliente, sugli audit qualità e su altre tematiche alla attenzione della Direzione della Società;

gg) con riferimento alla Partnership:

- 1) i rapporti con i partner devono essere orientati alla trasparenza, correttezza, integrità e rispetto della concorrenza e del mercato e che la Società non tollera comportamenti corruttivi di alcun genere;
- 2) si richiede la sottoscrizione per adesione ai principi del Codice Etico da parte di tutti i partner con i quali conclude accordi formali o taciti;
- 3) vengono condivise le politiche di accordo con i Partners;
- 4) il rapporto con le associazioni di categoria segue i principi di trasparenza, di etica e di correttezza;
- 5) sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di selezione, qualificazione e conclusione della partnership, o la definizione dei requisiti minimi di onorabilità del soggetto con il quale si intende definire la partnership come ad esempio l'assenza di condanne, la sede in paesi non rientranti nelle liste dei c.d. paradisi fiscali, l'adozione di Modelli organizzativi e Codici etici etc.;
- 6) viene assicurata la tracciabilità delle verifiche che devono essere svolte per accertare l'affidabilità dei partner;
- 7) vengono definiti per iscritto degli accordi con i partner con l'evidenziazione esplicita di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate;

hh) con riferimento agli Acquisti:

- 1) viene prevista la firma per accettazione e presa visione da parte del fornitore del Codice Etico della Società anche tramite accettazione di clausole risolutive o penali;
- 2) i rapporti con i fornitori/consulenti debbano essere orientati alla trasparenza, correttezza e integrità e che la Società non tollera comportamenti corruttivi di alcun genere e grado;
- 3) viene richiesta la sottoscrizione per adesione ai principi del Codice Etico da parte

- di tutti i dipendenti, nonché da parte di fornitori/consulenti;
- 4) viene assicurata la vigilanza sul rispetto delle procedure organizzative interne, anche amministrativo-contabili relative al presidio della correttezza in tema di acquisti, selezione dei fornitori, qualifica e verifica degli stessi;
  - 5) viene determinata con chiarezza i ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali, la corretta articolazione della segregazione delle mansioni nelle diverse fasi del processo;
  - 6) viene assicurata tracciabilità, documentabilità e verificabilità delle attività svolte e dei processi decisionali adottati;
  - 7) le previsioni di budget e le autorizzazioni degli extra-budget vengono sempre documentate;
  - 8) viene vietata l'emissione di ordini di acquisto in assenza di richiesta di acquisto che ne descrivano il fabbisogno;
  - 9) si definiscono chiaramente i poteri di firma (sia a livello di deleghe interne che di procure verso l'esterno), stabilendo in modo chiaro ed univoco i diversi limiti di approvazione delle richieste di acquisto e delle offerte dei fornitori/consulenti e ne limita e verifica le eccezioni;
- ii) con riferimento alla gestione e selezione del personale interno, collaboratori, consulenti e politiche retributive:
- 1) la selezione offre pari opportunità di lavoro, garantendo un trattamento equo sulla base delle competenze e delle capacità individuali; la selezione è svolta senza alcuna discriminazione sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati;
  - 2) le risorse acquisite devono corrispondere ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta ed ispirando la propria scelta esclusivamente a criteri di professionalità e competenza;
  - 3) nella selezione si seguono procedure e buone prassi che normano, tracciano l'attività di selezione del personale e ne documentano i vari passaggi;
  - 4) viene definito un budget per l'area personale e si monitora e verifica la necessità di acquisire risorse dall'esterno;
  - 5) viene assicurata la chiara definizione di ruoli, responsabilità, deleghe nonché le modalità attraverso cui viene garantita la segregazione delle mansioni nelle diverse fasi dei processi relativi all'area personale;
  - 6) si prevede il coinvolgimento di almeno due differenti funzioni nell'effettuazione dei colloqui;
  - 7) la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di incentivazione è condotta nel rispetto delle procedure aziendali ed in conformità ai principi di correttezza ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o difficilmente realizzabili attraverso l'ordinaria operatività e che possano indurre a comportamenti illeciti; vengono mantenute le condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano ulteriormente ampliarsi nel rispetto di tali valori, seguendo una politica basata sulla meritocrazia e sulle pari opportunità, e prevedendo specifici programmi volti all'aggiornamento professionale ed all'acquisizione di competenze;
- jj) con riferimento alle spese di rappresentanza e di ospitalità, gestione delle note spese e parco auto; sponsorizzazioni e pubblicità; omaggi; organizzazioni di eventi e fiere, attività editoriali e convegnistiche:

- 1) nei rapporti di affari sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un illegittimo trattamento di favore;
  - 2) le procedure aziendali regolamentano la gestione, autorizzazione e verifica delle spese di rappresentanza e ospitalità; la redazione delle note spese e la procedura di verifica ed autorizzazione delle stesse; la gestione del parco auto;
  - 3) la partecipazione e la promozione di convegni, mostre e fiere deve essere strettamente connessa a motivazioni aziendali;
  - 4) i soggetti promotori condividono durante le riunioni di controllo periodiche le motivazioni aziendali e/o formative che prevedono la promozione di un determinato convegno o evento, la sovvenzione di una determinata pubblicazione, studio, articolo, etc;
  - 5) nei rapporti di affari sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un illecito trattamento di favore;
  - 6) la procedura aziendale relativa ad omaggi e sostituzioni viene sottoposta a periodico audit amministrativo contabile;
  - 7) vengono seguite procedure, buone prassi, audit e controllo amministrativo e contabile nelle quali siano normate e verificate tutte le fasi del processo di gestione delle attività di sponsorizzazione e pubblicità, o approvazione delle spese connesse con la pubblicità;
  - 8) viene garantita la segregazione delle funzioni, i corretti livelli autorizzativi e le deleghe e viene tracciata e archiviata la documentazione prodotta;
- kk) con riferimento alla gestione degli organismi certificatori, gestione delle verifiche ispettive relative, ad esempio, all'ambiente ed alla sicurezza o effettuate da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e alla gestione e soluzione delle criticità derivanti dalle stesse verifiche:
- 1) nei rapporti con organismi certificatori, verificatori o addirittura pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sono vietate dazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine della Società e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un illegittimo trattamento di favore;
  - 2) vige l'obbligo per tutti i Soggetti di segnalare senza indugio alla Direzione o all'Organismo di Vigilanza ogni sospetto di attività corruttiva ed anche ogni tentativo eventuale da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di indurre alla dazione di denaro o altre utilità;
  - 3) viene assicurata una corretta e puntuale gestione delle verifiche ispettive guidata da apposte istruzioni operative evitando tra l'altro limitando la possibilità di incorrere in costrizioni da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca a dare o promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altre utilità;
- ll) con riferimento alla gestione dei contenziosi, dei claim con clienti e fornitori:
- 1) la Direzione effettua periodiche riunioni nelle quali, tra l'altro, si monitorano e discutono tutti i claim dal punto di vista tecnico ed economico. Periodicamente

viene redatto dalla funzione Q&A il documento denominato “Riesame della Direzione” in cui si riportano con puntualità le non conformità, il grado di soddisfazione del cliente, gli audit qualità e le altre tematiche alla attenzione della Direzione.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del Presidente, dello Steering Committee, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base semestrale un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti informazioni:

- le pratiche/ricieste inoltrate nel periodo alla Pubblica Amministrazione, specificandone l'oggetto, i soggetti aziendali coinvolti e lo stato della pratica;
- la documentazione inerente i contratti stipulati aventi come controparte la Pubblica Amministrazione;
- altre dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione;
- le criticità emerse ed i potenziali conflitti di interesse rispetto ai soggetti a vario titolo coinvolti nei rapporti con Soggetti Pubblici.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

**Sede Legale:** Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del  
D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale B – Delitti di criminalità  
organizzata***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Department
Head of Human Resources
Datore di Lavoro
Head of Finance Administration & Controlling
Head of Corporate Communication
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner e Terze Parti
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale B – Delitti di criminalità organizzata .....	3
1 Le tipologie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto).....	5
1.1 Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice penale.....	5
1.2 Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice di procedura penale e da leggi speciali .....	10
2 Le attività sensibili <i>ex art. 24-ter</i> del Decreto .....	14
3 Destinatari della Parte Speciale.....	14
4 Principi generali di comportamento .....	14
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	16
6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.....	19

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale B – Delitti di criminalità organizzata**

L'art. 2 comma 29 della l. 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/01 l'art. 24-ter: "Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

Art. 24-ter. - Delitti di criminalità organizzata.

*"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".*

La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione, preparazione, direzione o controllo) realizzata altrove, con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale").

Con la nuova norma, parte dei reati già compresi nell'art. 10 l. n. 146/2006, diventano validi presupposti per il riconoscimento della responsabilità dell'ente, anche se privi del requisito della transnazionalità.

L'art. 24-ter D.lgs. n. 231/01 prevede, infatti, sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata ("Associazione per delinquere" - art. 416 c.p., "Associazione di tipo mafioso" - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" - art. 74 D.lgs. n. 309 del 1990) senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

Inoltre, grazie all'intervento normativo, sono stati introdotti nuovi reati-presupposto non contenuti nella l. n. 146/06: "Scambio elettorale politico mafioso" - art. 416-ter c.p., "Sequestro di persona a scopo di estorsione" - art. 630 c.p., Delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d'armi

da guerra e di esplosivi - rif. art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

Sotto il profilo sanzionatorio, il legislatore ha effettuato una distinzione a seconda della gravità del reato:

- sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote per i delitti di:
  - associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 comma 3-bis d. lgs 286/1998 (art. 416 comma 6 c.p. così come modificato dall'art. 1 comma 5 della stessa L. n. 94/2009);
  - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
  - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
  - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 1990).
  
- sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote per i delitti di:
  - associazione per delinquere (art. 416 c.p. con esclusione del comma 6);
  - fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi (art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.).

A tutte le fattispecie di reato sopra elencate si applica, inoltre, una delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 231 del 2001 per una durata non inferiore ad un anno. Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 16 comma 3 D.lgs. n. 231 del 2001.

A seguito dell'innovazione legislativa, si è ritenuto utile per coerenza espositiva ricondurre a tale Parte Speciale tutte quelle attività sensibili, rilevate durante l'attività di *risk assessment* effettuata prima della riforma, nell'ambito della famiglia dei reati transnazionali e attinenti alla commissione delle fattispecie previste dall'art. 416 c.p. Associazione per delinquere e dall'art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso.

In riferimento a ciascuna attività sensibile si procede, quindi ad elencare i principi generali di comportamento, i protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato nonché i flussi informativi in favore dell'organismo di vigilanza.

## **1 Le tipologie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)**

I delitti di Criminalità organizzata sono raggruppabili per comodità espositiva nelle seguenti due tipologie:

- 1) Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice penale;**
- 2) Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice di procedura penale e da leggi speciali.**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato

### **1.1 Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice penale**

Le disposizioni del codice penale richiamate dall'art. 24-ter sono le seguenti:

#### Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La fattispecie criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

Si precisa che:

- la condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti e, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;

- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel:
  - esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
  - dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi; o preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale;
- la responsabilità della persona giuridica sorge anche nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità della persona fisica – soggetto apicale o sottoposto – a titolo di concorso esterno nell'associazione a delinquere;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla previsione e volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della selezione del personale;
- della selezione dei fornitori;
- della gestione dei rapporti con l'estero;
- dei processi aziendali in paesi esteri;
- della gestione dei rapporti infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di*

*omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La fattispecie criminosa è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che:

- un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il “*metodo mafioso*”<sup>1</sup> per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi “*la forza intimidatrice*” e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione di “*assoggettamento e omertà*” nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminali descritti dalla norma;
- l'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe;
- la condanna comporta la confisca obbligatoria delle cose pertinenti al reato.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente

<sup>1</sup> Cfr. Cass. pen. 1990, n. 1785.

rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della selezione del personale;
- della selezione dei fornitori;
- della gestione dei rapporti con l'estero;
- dei processi aziendali in paesi esteri;
- della gestione dei rapporti infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso

*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

*La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*

*Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*

*In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque realizzi i comportamenti incriminati. La condotta si differenzia da quella descritta nell’art. 416-bis comma 3 c.p. poiché consiste nel procacciarsi promesse di voto nelle competizioni elettorali in cambio di denaro mediante il sostegno intimidatorio dell’associazione mafiosa.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell’ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze*

*attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Il reato è qualificabile come “complesso” poiché gli elementi costitutivi della fattispecie sono essi stessi fatti che rappresentano autonome figure di reato: sequestro di persona (art. 605 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.).

Si precisa che:

- la condotta criminosa consiste nella privazione della libertà di una persona finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione dell'ostaggio;
- il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del profitto;
- l'elemento soggettivo è costituito, oltre che dalla volontà di privare taluno della libertà personale (dolo generico), anche dal dolo specifico, consistente nello scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

## **1.2 Delitti di criminalità organizzata previsti dal codice di procedura penale e da leggi speciali**

Le disposizioni previste dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali richiamate dall'art. 24-ter sono le seguenti:

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. – Delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi

*Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.*

*2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:*

*a) i delitti appresso indicati:*

*(omissis...)*

*5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.*

Il richiamo all'art. 407 comma 2° lettera a) n. 5 c.p.p. impone, una breve analisi del suo contenuto.

Inserito nel titolo VIII del Libro V, l'articolo citato è dedicato alla chiusura delle indagini preliminari e fissa i limiti massimi di durata delle stesse: per ciò che qui interessa, esso non può superare i due anni per una serie di reati di particolare gravità:

- delitti contro la personalità interna dello Stato di cui agli artt. 285 (devastazione, saccheggio, strage, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato) e 286 (guerra civile) c.p.;
- delitti contro l'ordine pubblico di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso);
- delitti contro l'incolumità pubblica di cui all'art. 422 c.p. (strage al fine di uccidere attentando alla pubblica incolumità);
- delitti di contrabbando di tabacchi lavorati;
- delitto consumato o tentato contro la persona di cui all'art. 575 c.p. (omicidio).;
- delitti contro il patrimonio di cui agli artt. 628 comma 3° c.p., 629 comma 2° c.p. e 630 c.p. (rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- delitti commessi per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine costituzionale per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni nonché delitti di cui agli articoli 270 comma 3° c.p. (partecipazione ad associazioni sovversive) e 306 comma 2° c.p. (partecipazione a banda armata);
- delitti in materia di introduzione nello Stato, fabbricazione, detenzione, messa in vendita e porto in luogo pubblico di armi;
- delitti in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 comma 2° e 74 T.U. (quantità ingenti di sostanze stupefacenti ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti);
- delitti contro l'ordine pubblico di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) quando è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- delitti contro la libertà individuale di cui agli articoli 600 bis comma 1° c.p. (prostituzione minorile), 600 ter comma 1° c.p. (pornografia minorile), 601 c.p. (tratta e commercio di schiavi);
- delitto contro la libertà personale di cui all'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) quando ricorrono le ipotesi aggravate previste dall'art. 609 ter, quater e sexies del codice penale.

Si precisa che:

- la responsabilità amministrativa dell'ente risulta limitata alla realizzazione delle seguenti condotte:
  - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico o aperto al pubblico;

- l'oggetto materiale delle condotte è costituito da: armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine, più armi comuni da sparo.
- tra le armi comuni da sparo non vengono considerate quelle «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 74 DPR n. 309/1990 – Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
- 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni*
- 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
- 4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
- 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
- 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
- 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di*

*cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.  
7bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

## 2 Le attività sensibili ex art. 24-ter del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “B” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Selezione del personale
Selezione dei fornitori
Gestione dei rapporti con l'estero
Processi aziendali in paesi esteri
Gestione rapporti infragruppo

## 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento ai seguenti attori: Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa, Responsabili di Divisione, Direttore Amministrativo e Finanziario, Responsabile Amministrazione, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Qualità, Datore di Lavoro, Responsabile Ufficio Acquisti;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell'attività lavorativa, ai valori enunciati nel Codice Etico cui la Società si ispira e in particolare:
  - regolare la propria condotta nel pieno rispetto delle procedure interne, di tutte le norme vigenti, nazionali e internazionali;
  - selezionare il personale secondo principi di obiettività, competenza, trasparenza e correttezza;
  - selezionare i prestatori di lavoro autonomo, i fornitori e i partner secondo

principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sulla base di criteri quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali;
- astenersi dal promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
- astenersi dal servirsi dell'Ente o anche di una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di fatti che integrano forme di criminalità organizzata ovvero strumentalizzare attività riconducibili alla gestione della Società per la partecipazione stabile e attiva in associazioni illecite;
- applicare le procedure e prassi aziendali esistenti nel processo di selezione dei Fornitori, Appaltatori e Concessionari, e assicurare che tale processo venga gestito nel rispetto della normativa applicabile, nonché dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
- astenersi dall'effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'assunzione di commesse o la fornitura di prodotti), sia in via diretta che per tramite di interposta persona, con soggetti persone fisiche o giuridiche segnalate dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di associazione a delinquere;
- astenersi dall'effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia od oggetto e dall'instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- riconoscere compensi in favore di società di servizi, di consulenti e partner solo se sono adeguatamente giustificate dal contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo di organi/enti ispettivi sulle attività societarie volto a rilevare e combattere condotte illecite in relazione alle ipotesi di delitti di criminalità organizzata di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione allo svolgimento dell'attività della Società.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 24-ter del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere qualunque comportamento diretto anche solo ad agevolare l'attività o il programma di organizzazioni strumentali alla commissione di reati o i cui fini siano vietati dalla legge o contrari all'ordine pubblico.

## **5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articolo 24-ter del Decreto).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la funzione Risorse Umane di Redaelli Tecna S.p.A.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

a) con riferimento alla selezione del personale:

- 1) il Responsabile Risorse Umane verifica e valida la richiesta di selezione ed assunzione del personale effettuata dal Responsabile della funzione richiedente previa verifica di coerenza con il budget approvato;
- 2) il processo di selezione è alimentato da fonti di ricerca presso l'esterno sia direttamente sia tramite consulenti o inserzioni e candidature spontanee. La scelta viene effettuata sulla base di parametri oggettivi e del profilo definito e richiesto dal Responsabile della funzione richiedente e previa verifica di incompatibilità e intervista dello stesso;
- 3) le assunzioni dei dipendenti sono regolate da CCNL ed eventuali modifiche alle condizioni contrattuali standard sono approvate formalmente mediante l'apposizione della firma del Responsabile che ha il potere di assumere la risorsa;
- 4) il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro del personale dirigenziale in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
- 5) lo Steering Committee ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro del personale di ogni livello con esclusione del personale dirigenziale in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
- 6) il Responsabile di Divisione ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro riguardanti la propria Divisione;
- 7) il Responsabile Risorse Umane predispone e sottopone per la firma al Soggetto responsabile dell'assunzione la lettera di assunzione o, qualora il candidato abbia già un impiego, la lettera di impegno all'assunzione. Il contratto di assunzione è firmato dal candidato per accettazione ed archiviato in apposito fascicolo a cura del Responsabile Risorse Umane;
- 8) il Responsabile Risorse Umane predispone il report di monitoraggio contenente la lista del personale assunto nel periodo di riferimento e indicante il ruolo/mansione attribuito, il livello contrattuale e il trattamento economico;

b) con riferimento alla selezione dei fornitori:

- 1) il Responsabile dell'Ufficio acquisti insieme al Direttore Qualità verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori sulla base del Sistema di Qualità del fornitore, nonché sull'esito delle prove di laboratorio e di lavorabilità dei materiali, secondo le modalità di dettaglio descritte dal Manuale di gestione della qualità e da apposita procedura operativa;
  - 2) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società;
  - 3) l'Addetto Qualità valuta annualmente i fornitori iscritti nell'Elenco sulla base delle prestazioni qualitative sulla base del Sistema di garanzia della qualità e del comportamento del prodotto. All'esito della valutazione, l'Addetto Qualità esprime un giudizio ricorrendo ad un prospetto predisposto secondo le modalità previste da apposita procedura e redige una classifica dei fornitori;
  - 4) lo Steering Committee è responsabile della scelta e della valutazione di fornitori di servizi di consulenza e di prestazioni professionali, in accordo con i poteri conferiti dal CdA;
- c) con riferimento alla gestione dei rapporti con l'estero:
- 1) il Responsabile Selezione fornitori procede all'identificazione di un nuovo fornitore estero e all'inserimento in anagrafica dei dati ad esso pertinenti con le modalità previste da apposita procedura operativa;
  - 2) il Responsabile dell'Ufficio CO.GE. verifica la completezza e accuratezza dei dati inseriti nell'anagrafica con le modalità previste in apposita procedura operativa;
  - 3) in riferimento ad ordini di acquisto superiori a determinati importi indicati in apposita procedura operativa, il Responsabile di Divisione autorizza l'accettazione di un nuovo cliente solo dopo averne valutato l'esistenza e la solvibilità;
  - 4) il Responsabile dell'Ufficio acquisti insieme al Direttore Qualità verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori esteri sulla base del Sistema di Qualità del fornitore, nonché sull'esito delle prove di laboratorio e di lavorabilità dei materiali, secondo le modalità di dettaglio descritte dal Manuale di gestione della qualità e da apposita procedura operativa;
  - 5) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società;
- d) con riferimento ai processi aziendali in paesi esteri:
- 1) il Responsabile della Divisione Tecì, in qualità di co-direttore, è responsabile dei processi aziendali svolti presso la società partecipata di Istanbul, in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) il Responsabile della Divisione Tecì, in qualità di co-direttore, assicura l'efficace attuazione di procedure operative finalizzate a regolare l'adeguata identificazione della clientela e dei fornitori della società partecipata;
- e) con riferimento alla gestione dei rapporti infragruppo:
- 1) la responsabilità dei rapporti tra le società del Gruppo è attribuita allo Steering Committee in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) il Responsabile Amministrazione verifica, con cadenza annuale, i contratti disciplinanti i rapporti tra le società del Gruppo al fine di risolvere eventuali criticità riscontrate (es. mancanza di un accordo, mancanza di contratto, etc). Tutta la documentazione a supporto e ad evidenza dell'analisi eseguita è condivisa con

- il Direttore Amministrativo e Finanziario ed è tenuta archiviata presso gli uffici Amministrazione e Finanza;
- 3) l'Addetto Contabilità, con cadenza annuale, mantiene aggiornato un file di riepilogo nel quale sono elencati tutti i rapporti tra le società del Gruppo con l'indicazione del contratto a supporto. L'analisi include una verifica periodica dell'allineamento tra condizioni applicate nei rapporti infragruppo e le condizioni di mercato. Tutta la documentazione a supporto e a evidenza dell'analisi eseguita è condivisa con il Direttore Amministrativo e Finanziario ed è tenuta archiviata presso gli uffici Amministrazione e Finanza.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base semestrale un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti informazioni:

- l'elenco delle nuove assunzioni;
- l'elenco dei fornitori;
- l'elenco delle transazioni infragruppo.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

**Sede Legale:** Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del  
D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale C – Reati in tema di falsità in  
monete, carte di pubblico credito valori di bollo e in strumenti o  
segni di riconoscimento***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Finance Administration & Controlling
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale C – Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .	3
1 I reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25- <i>bis</i> del Decreto).....	4
2 Le attività sensibili ex art. 25- <i>bis</i> del Decreto.....	13
3 Destinatari della Parte Speciale.....	13
4 Principi generali di comportamento .....	14
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	15
6 I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	16

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale C – Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

L'articolo 25-bis del Decreto Legislativo 231/01 è stato inserito dall'art. 6 comma 1 D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409. La stessa norma è stata poi modificata nella rubrica ed arricchita di nuove fattispecie di reato dall'art. 15 n. 7 lett. a) L. 23 luglio 2009, n. 99.

Il testo attualmente in vigore recita:

*"Art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).*

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*

*d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*

*e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno."*

## **1 I reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

### Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

*È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00;*

*1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

*2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*

*3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

*4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;*

*5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.*

L'elemento oggettivo del reato consiste in una condotta che si sostanzia nel:

- contraffare monete nazionali o straniere;
- alterare monete genuine;
- introdurre nel territorio dello stato, detenere, spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate;
- acquistare o ricevere monete falsificate per metterle in circolazione.

Per quest'ultima ipotesi è necessario il dolo specifico, perché oltre alla previsione e alla volontà della condotta, è necessario anche l'ulteriore scopo di metter in circolazione le monete falsificate.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.



Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire € 103,00 a € 516,00.*

La norma è strettamente collegata all'articolo precedente. Il reato è realizzabile attraverso la diminuzione del valore della moneta, come per esempio attraverso la raschiatura della parte metallica.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.*

Anche questo reato è strettamente correlato all'articolo 453 di cui sopra, fatto salvo che il soggetto che agisce:

- non deve avere contraffatto o alterato le monete;
- non deve aver partecipato alla manipolazione delle monete;
- non deve aver acquistato o ricevuto le monete falsificate dal falsario o da suoi intermediari;
- non deve aver agito di concerto con il falsario o i suoi intermediari.

È tuttavia presente la conoscenza del fatto che le monete sono false al momento della ricezione, mentre per il reato di cui all'articolo 457 – di più comune applicazione nel caso concreto – la conoscenza della falsità deve esistere in un momento successivo al ricevimento della moneta falsa.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.*

In questo caso il soggetto agente ha ricevuto le monete in buona fede – per esempio in occasione del versamento da parte di un cliente – e, una volta accortosene, le mette in circolazione dolosamente attraverso altre operazioni di sportello.

Il soggetto agisce, sia pure illecitamente e deprecabilmente, riversando pertanto su altri il danno.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

La fattispecie criminale si sostanzia:

- nel contraffare o alterare valori di bollo;
- nell'introdurre nello Stato, acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo falsificati.

Le caratteristiche soggettive sono comuni agli articoli 453, 455 e 457 c.p.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.*

La fattispecie criminale si sostanzia:

- nel contraffare carta filigranata;
- nell'acquistare, detenere o alienare la carta contraffatta.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 461 c.p.- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.*

Il legislatore ha previsto la punibilità anche delle condotte meramente preparatorie rispetto alla commissione dei reati di cui sopra.

L'elemento oggettivo consiste nel fabbricare, acquistare, detenere, alienare filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

È un reato di natura sussidiaria rispetto ai precedenti, perché trova applicazione soltanto quando non è configurabile un'ipotesi delittuosa diversa.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

La condotta del reato consiste nel fare uso di valori bollati contraffatti o alterati, senza avere contribuito alla contraffazione o all'alterazione. La pena è ridotta nel caso di buona fede, ovvero nel caso in cui il soggetto non conosca, nel momento in cui viene in contatto con il valore di bollo, la sua falsificazione

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffatta o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

L'art. 473 c.p. contempla le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Il reato è "comune" poiché può essere imputato a chiunque abbia realizzato le condotte descritte.

All'uopo, è stato chiarito che:

- la "contraffazione" consiste nella fabbricazione di prodotti da parte di chi non vi sia legalmente autorizzato, che risulti idonea ad ingannare i consumatori;
- l'"alterazione" si realizza attraverso la modificazione parziale di un segno genuino, ottenuta mediante l'eliminazione od aggiunta di elementi costitutivi marginali.

Inoltre, la mera contraffazione delle effigi di marchi risulta di per sé rilevante a prescindere dal loro posizionamento sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.

Presupposto per il riconoscimento della responsabilità del soggetto agente è che quest'ultimo, oltre alla previsione e volontà dell'azione, sia consapevole dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale relativo al marchio o al segno distintivo del prodotto.

Ai fini dell'interpretazione della norma, si intende per:

- marchio: un insieme di parole o un disegno che costituiscono lo strumento di comunicazione tra imprese e consumatori e che siano idonei a contraddistinguere un determinato prodotto o servizio e a suggerirne la provenienza;
- altro segno distintivo: gli elementi ulteriori che consentono l'identificazione della provenienza del prodotto, pur non avendo le caratteristiche di un marchio e che possono comprendere, ad esempio, i modelli ornamentali, quando siano indicativi della provenienza del prodotto o rappresentativi dell'impresa che li ha brevettati.

L'ultimo capoverso della norma prevede una condizione di punibilità determinata dall'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla protezione della proprietà industriale. Sulla base di questo dato, unanimemente, la dottrina circoscrive la tutela penale apprestata dall'art. 473 c.p. ai soli marchi registrati<sup>1</sup>.

Si ritiene che le condotte previste dal reato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'alterazione e uso di brevetti industriali.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Il presupposto per il riconoscimento della responsabilità in capo all'autore del reato è l'esclusione del concorso nelle ipotesi delittuose previste dal precedente art. 473 c.p. Infatti, la condotta di cui all'art. 474 c.p., sebbene costituisca una naturale prosecuzione

---

<sup>1</sup> MARINUCCI, Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali, in Enc.dir., XVI, 1967, pp.653-665.

di quella di contraffazione o alterazione del marchio del prodotto industriale, risulta da queste ultime svincolata.

Le condotte, cui si riferisce la norma in commento, consistono sia nell'introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti sia nella detenzione, messa in vendita o in circolazione degli stessi prodotti recanti marchi o segni distintivi riprodotti in modo tale da determinare inganno in un numero indefinito di consumatori.

Per la nozione di marchio e segno distintivo, valgono le considerazioni fatte in riferimento all'art. 473 c.p.

Si tratta, peraltro, di un reato di pericolo perché la tutela apprestata dal legislatore non si estende alla accertata realizzazione di un danno concreto o dell'inganno, ma viene anticipata al momento in cui si verifica il solo pericolo di cagionare un nocimento alla genuinità e alla correttezza dei rapporti commerciali. Quindi, la fattispecie in questione si dovrà considerare integrata, altresì, in presenza di un falso grossolano, ossia di una *imitatio veri* così evidente da risultare inidonea a trarre in inganno circa l'origine o la provenienza del prodotto con segno distintivo contraffatto.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, cioè dalla volontà cosciente di introdurre, detenere o vendere prodotti con marchio contraffatto e dall'ulteriore scopo di ricavare un profitto dall'attività illecita.

Anche in questo caso, la tutela penale apprestata dalla norma risulta circoscritta ai soli marchi registrati.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

## 2 Le attività sensibili ex art. 25-bis del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “C” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Alterazione e uso di brevetti industriali

## 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento ai seguenti attori: Steering Committee, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Licenze *Know-How*;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- svolgere le attività di sviluppo e ricerca di nuovi prodotti o invenzioni industriali brevettabili nel rispetto del valore della legalità e in attuazione delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale;
- organizzare e gestire la circolazione interna e verso terzi dei documenti e delle informazioni attinenti alle attività di sviluppo e ricerca di prodotti e invenzioni industriali brevettabili in modo attento e scrupoloso, al fine di evitare pregiudizi nei confronti della Società e indebite divulgazioni.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-bis del D. Lgs. 231/01);
- riprodurre, anche solo parzialmente, o modificare marchi e segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali altrui, siano essi nazionali o esteri;
- impiegare nelle attività industriali e commerciali marchi e segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali altrui falsificati o alterati in modo tale da determinare confusione sull'identificazione o sulla provenienza del prodotto altrui.
- sviluppare e produrre illecitamente prodotti o processi tecnologici rispondenti alle caratteristiche di invenzioni industriali o modelli di utilità brevettati da terzi.

## **5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articolo 25-*bis* del Decreto).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la funzione Risorse Umane di Redaelli Tecna S.p.A.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento alle attività di alterazione e uso di brevetti industriali:
  - 1) lo Steering Committee gestisce l'acquisizione, cessione utilizzazione in qualunque forma di brevetti, licenze tecnologici e Know-how nei limiti di importo e in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) in riferimento ai contratti di lavoro del personale coinvolto in attività di studio e ricerca di nuovi prodotti e invenzioni industriali, il Responsabile Risorse Umane assicura la presenza di clausole con le quali il dipendente si impegna a non contraffare o alterare brevetti, marchi od opere d'ingegno i cui modelli-tipo siano già stati depositati da altra società operante nello stesso settore commerciale. Tali contratti prevedono anche clausole con le quali i dipendenti si impegnano a non diffondere o comunicare ad altri informazioni inerenti l'attività di studio e ricerca condotta per la Società;
  - 3) il Responsabile Licenze-Know How elabora annualmente una lista di brevetti, marchi e opere d'ingegno i cui modelli-tipo siano già stati depositati da altra società operante nello stesso settore commerciale e la rende nota ai dipendenti impegnati nel settore studi e ricerca;
  - 4) il Responsabile Licenze-Know How predisponde un report riepilogativo dell'esito degli studi e delle ricerche condotte durante l'anno e lo sottopone allo Steering Committee.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa Committee, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base semestrale un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovrà essere fornita all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con riferimento alle attività di alterazione e uso di brevetti industriali, la sintesi dell'esito degli studi e delle ricerche condotte nel periodo.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**  
Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

Stabilimenti:  
Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

Sede Legale: Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano  
Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale D – Delitti contro l'industria e il***  
***commercio***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Responsabili Commerciali, Responsabili Vendite
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner e Terze Parti
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.  
Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale D – Delitti contro l’industria e il commercio.....	3
1 I delitti contro l’industria e il commercio (art. 25- <i>bis</i> .1 del Decreto) .....	4
2 Le attività sensibili <i>ex art. 25-bis.1</i> del Decreto.....	12
3 Destinatari della Parte Speciale.....	12
4 Principi generali di comportamento.....	12
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	13
6 I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	13

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale D – Delitti contro l'industria e il commercio**

L'art. 15 n. 7 lett. b) l. 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 231/01 l'art. 25-bis.1: *“Dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:*

*Art. 25-bis.1. – (Delitti contro l'industria e il commercio).*

*1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.*

Le norme, cui l'art. 25-bis.1 rinvia, sono inserite nel Titolo VIII, Capo II del codice penale dedicato ai delitti contro l'industria e il commercio e sono poste a tutela del sistema economico nazionale, con particolare riferimento alle attività produttive e di scambio.

Sotto il profilo sanzionatorio, si evidenzia che in tutti i casi sono applicabili le sanzioni pecuniarie, le cui quote variano a seconda della gravità dell'illecito. Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. n. 231/01 si applicano solo per le più gravi ipotesi di Illecita concorrenza con minaccia o violenza e Frodi contro le industrie nazionali di cui agli artt. 513-bis e 514 c.p.

## **1 I delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

### Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

Il reato è qualificabile come “comune”, dal momento che chiunque può divenire soggetto attivo del delitto.

La norma contiene una clausola di specialità finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di elementi costitutivi di reati più gravi.

Si precisa che:

- la condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale;
- il delitto è a dolo specifico e consiste, oltre che nella previsione e volontà del fatto - mettere in pericolo l'attività commerciale o industriale -, anche nel fine di cagionare l'impedimento o il turbamento delle attività.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- degli atti di concorrenza illecita.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

### Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a*

sei anni.

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Si tratta di un reato “proprio”: il soggetto agente può essere solo colui che esercita un'attività industriale, commerciale o produttiva, quindi un imprenditore.

Si precisa che:

- la condotta è costituita da qualunque atto che possa incidere negativamente sulla concorrenza e che si concretizzi in forme di intimidazione tendenti a controllare, o anche solo a condizionare, le attività tutelate dalla norma. Quindi, i comportamenti tipizzati non devono coincidere necessariamente con gli atti di concorrenza sleale previsti dall'art. 2595 c.c.<sup>1</sup>;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico: ai fini del riconoscimento della colpevolezza, basta l'accertamento della previsione e volontà di porre in essere le condotte incriminate.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- degli atti di concorrenza illecita

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque realizzi le condotte di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

Si tratta, peraltro, di una fattispecie con evento di danno: affinché l'illecito possa dirsi consumato, è necessario che si accerti “il nocumento all'industria nazionale”, ossia un imponente pregiudizio in tutto il paese per l'intero comparto produttivo colpito. Tale elemento consente di cogliere la differenza tra la fattispecie dell'art. 514 c.p. e quelle, pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, descritte dagli artt. 474 e 517 c.p.; infatti, se il predetto danno all'industria nazionale non si verifica, la condotta ricade nella portata applicativa degli artt. 474 e 517 c.p. a seconda che i contrassegni

<sup>1</sup> Cass. Pen. 15 marzo 2005, in Riv. Pen., 2006, p. 353.

(marchi ed altri segni distintivi) siano registrati o meno.

Per la nozione di marchio e segno distintivo, valgono le considerazioni fatte in riferimento all'art. 473 c.p.

Quanto ai “nomi”, per essi si intendono tutti gli elementi identificativi del prodotto e della sua provenienza costituiti da una parola o da un insieme di parole e non ricompresi nel concetto di marchio.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ovvero nella previsione e volontà di realizzare la condotta creando il nocumento all'industria nazionale e nella consapevolezza circa la non genuinità dei segni distintivi dei prodotti.

#### Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro*

*2.65. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la norma descriva un reato “proprio”, in quanto realizzabile soltanto da chi eserciti (anche di fatto) un'attività commerciale, da intendersi in senso lato come scambio di beni e servizi. Tra i soggetti attivi del reato si possono comprendere, però, anche dipendenti, familiari, rappresentante o socio del titolare della ditta purché abbiano effettivamente commesso il reato o concorso nella sua realizzazione<sup>2</sup>.

Anche tale fattispecie di reato, come in precedenza sottolineato, è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all'onestà e alla correttezza degli scambi.

Si precisa che:

- la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*), ovvero in una res diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità.

All'uopo, si intende per:

- origine: il luogo geografico di produzione del bene che, in virtù di tale legame, acquisti un particolare pregio;
  - provenienza: l'indicazione della persona, fisica o giuridica che produce il bene;
  - qualità: la composizione fisico-chimica del bene;
  - quantità: il dato ponderale o numerico della merce;
- la condotta di “consegna” si realizza anche nei sistemi di vendita cd. “self service”

<sup>2</sup> Cass. Pen. 15 gennaio 2003, n. 18298, in Cass. Pen., 2004, p. 1620.

in cui il prodotto non soltanto è offerto ma messo a completa disposizione del pubblico;

- il delitto è a dolo generico, consistente nella previsione e volontà della condotta, mentre restano irrilevanti i motivi che spingono l'agente.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della vendita e distribuzione di prodotti industriali.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### Art. 516 – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

L'individuazione del soggetto attivo si ricava, *per relationem*, dall'art. 515 c.p. sulla "Frode nell'esercizio in commercio". Infatti, sebbene la norma si riferisca a "chiunque" realizzi una delle condotte descritte, il reato potrebbe essere qualificato come "proprio", poiché compiuto da colui il quale esercita (anche di fatto) un'attività commerciale.

Quanto alla condotta, per "porre in vendita" si intende uno scambio di beni a titolo oneroso, mentre per "mettere in circolazione" si intende l'attività generica di chi pone in contatto la merce con il pubblico, anche gratuitamente.

Si precisa che:

- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle sostanze alimentari non genuine, cioè alimenti la cui composizione biochimica è stata alterata in violazione dei requisiti fissati da specifiche normative di settore;
- la fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico, e cioè dalla consapevolezza del carattere non genuino del prodotto e dalla volontà di presentarlo come genuino;
- il reato di "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" si pone in rapporto di sussidiarietà rispetto al reato previsto dall'art. 515 c.p. poiché consiste

in un'attività preparatoria rispetto a quella materiale della consegna del bene.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

Rispetto alla fattispecie disciplinata dall'articolo precedente, quella in commento si differenzia per l'oggetto materiale della condotta costituito dalle opere d'ingegno e dai prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto.

Peraltro, il reato si distingue anche da quello di “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” di cui all'art. 474 c.p. La norma contiene, in primo luogo, una clausola di sussidiarietà finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di elementi costitutivi di fattispecie contemplate in altre disposizioni di legge.

Inoltre, mentre l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o nell'alterazione del marchio o di altri segni distintivi, l'art. 517 c.p. ha lo scopo di assicurare l'onestà degli scambi contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti, sicché trova applicazione anche quando, in assenza di una vera e propria attività di falsificazione, i contrassegni illegittimamente utilizzati risultino equivoci.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e, cioè, dalla previsione e volontà di indurre in errore il consumatore in ordine all'esatta provenienza del bene commercializzato.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette*

*comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

In via generale, si osserva che l'art. 15 l. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito ex novo la norma in esame nel codice penale e, successivamente, ha operato un rinvio in riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 517-ter comma 1 c.p. appresta una tutela specifica per i prodotti, rispetto ai quali sussista un titolo di proprietà industriale, dalle condotte di fabbricazione e di utilizzo a livello industriale del prodotto stesso.

Si precisa che:

- la procedibilità dell'azione penale è subordinata alla proposizione della querela della persona offesa entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato;
- la fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico e, cioè, dalla previsione e volontà di realizzare le condotte incriminate. Peraltro, il riconoscimento della colpevolezza è subordinato all'accertamento della conoscenza da parte del soggetto agente del titolo di proprietà industriale che viene illegalmente sfruttato o violato.

Il comma 2 sanziona condotte di vendita, commercializzazione e scambio in senso lato dei prodotti di cui al comma 1.

Si precisa che:

- in mancanza di un'indicazione espressa, per i reati di cui al comma 2 è prevista la procedibilità d'ufficio;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, perché è necessario accertare, oltre alla previsione e volontà dell'azione, anche l'ulteriore fine di trarre profitto.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

#### Art. 517-quater – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o*

*denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Come osservato per la norma precedente, anche tale disposizione è stata inserita nel codice penale dalla l. n. 99/09 e successivamente richiamata quale reato-presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente.

Si precisa che:

- le condotte incriminate consistono sia nella contraffazione e alterazione dei prodotti oggetto di tutela, sia nella commercializzazione e nello scambio in senso lato dei prodotti stessi. Per le nozioni di contraffazione e alterazione valgono le considerazioni effettuate in riferimento all'art. 473 c.p. cui si rinvia;
- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- la punibilità del reato è condizionata all'accertamento dell'osservanza, da parte della persona offesa, delle leggi civili inerenti la tutela delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla previsione e volontà della condotta incriminata.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

## 2 Le attività sensibili ex art. 25-bis.1 del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “D” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Atti di concorrenza illecita
Vendita e distribuzione di prodotti industriali

## 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento alle seguenti figure: Steering Committee, Responsabili Commerciali, Responsabili Vendite;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- gestire i rapporti con i concorrenti nel massimo rispetto del valore di integrità enunciato nel Codice Etico cui la Società si ispira;
- adoperare pratiche di concorrenza lecita finalizzate al raggiungimento di risultati basati sull’impegno costante, sulla professionalità e sul valore dei prodotti;
- svolgere le trattative commerciali ed esercitare le attività di scambio con onestà, correttezza e trasparenza, assicurando ai clienti veridicità di informazioni e qualità dei prodotti.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/01);

- compiere qualunque atto idoneo ad ostacolare o turbare, anche solo temporaneamente o parzialmente, l'attività industriale o commerciale del concorrente, o ad arrecare a questi un pregiudizio;
- diffondere notizie false, denigratorie o comunque idonee a generare inganno nelle scelte del cliente a danno del concorrente;
- commercializzare prodotti e beni riferiti all'attività d'impresa, le cui qualità o caratteristiche intrinseche o estrinseche siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate o pattuite con il cliente.

## **5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (art. 25-bis.1 del Decreto).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la funzione Risorse Umane di Redaelli Tecna S.p.A.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento agli atti di concorrenza illecita:
  - 1) lo Steering Committee ha la responsabilità complessiva della gestione dei rapporti con i *competitors*, in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) lo Steering Committee interviene alle *conference calls* con i *competitors*, la cui gestione è regolata da un Gentlemen Agreement cui aderiscono tutti i partecipanti;
  - 3) il Responsabile Commerciale predisponde un report riepilogativo dell'incontro con il competitor da sottoporre allo Steering Committee;
- b) con riferimento alle attività di vendita e distribuzione di prodotti industriali:
  - 1) il Responsabile Vendite controlla manualmente l'accuratezza e la completezza dell'ordine nonché la fattibilità di produzione del prodotto rispetto all'ordine. In caso di esito positivo l'ordine viene confermato;
  - 2) il Responsabile Vendite effettua un controllo di accuratezza e completezza sulla quantità e sul peso della merce in uscita rispetto a quanto riportato nel documento di trasporto, nell'ordine di acquisto e nel certificato di qualità del materiale in consegna e predisponde il documento di approntamento della merce.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base semestrale un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti informazioni:

- informazioni raccolte dal commerciale inerenti allo stato dei competitor;
- i rapporti di non conformità inerenti alla merce in entrata e in uscita.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**  
Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

Stabilimenti:  
Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

Sede Legale: Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano  
Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale E – Reati societari***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Finance Administration & Controlling
Responsabile Risorse Umane
Altri destinatari, dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.  
Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale E – Reati societari .....	3
1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto) .....	5
1.1 Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni .....	6
1.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio .....	10
1.3 Altri illeciti .....	16
2 Le attività sensibili ex art. 25-ter del Decreto .....	23
3 Destinatari della Parte Speciale .....	24
4 Principi generali di comportamento .....	24
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	27
6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza .....	30

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale E – Reati societari**

L'articolo 25-ter, comma 1 del D. Lgs. 231/01, modificato dalla Legge 27 maggio 2015 n.69, dispone che *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- c) abrogato*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2*

Al comma 2 recita: “*Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*”

L'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, esclude le sanzioni interdittive e le misure cautelari ad esse associate.

In relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra descritti, le sanzioni pecuniarie sono ridotte da un terzo alla metà<sup>1</sup>; l'ente, poi, non risponde se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento<sup>2</sup>.

La fattispecie di “infedeltà a seguito della dazione o promessa di utilità” è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 1 del D.Lgs. n. 61/2002 – disciplina che ha riformato il diritto penale societario – con la previsione dell'art. 2635 c.c., che recitava:

*“1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.*

*2. La stessa pena si applica a chi dà o promette utilità.*

*3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*4. Si procede a querela della persona offesa.”*

La suddetta disposizione rappresentava il frutto di impegni sovranazionali, quali la Convenzione sulla lotta alla corruzione, firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997 entrata in vigore il 15 febbraio 1999 e l'Azione comune europea del dicembre 1998, aventi l'obiettivo di indurre gli Stati membri ad introdurre nei loro sistemi giuridici fattispecie penalmente rilevanti di corruzione anche nel settore privato, con particolare riferimento all'ambito del diritto penale societario.

Occorre sottolineare come il disegno di protezione posto a fondamento delle istanze sovranazionali si presentasse in termini più ampi, prevedendo una fattispecie commettibile

---

<sup>1</sup> Art. 26 comma 1 del D. Lgs. 231/01.

<sup>2</sup> Art. 26 comma 2 del D. Lgs. 231/01.

da chiunque svolgesse funzioni direttive o lavorative per conto di una persona fisica o giuridica operante nel settore privato (ad esempio, anche enti no profit) e diretta a reprimere condotte anche solo idonee a “comportare distorsioni di concorrenza come minimo nell’ambito del mercato comune” e a “produrre danni economici a terzi attraverso una non corretta aggiudicazione o una non corretta esecuzione del contratto” (art. 2, Azione comune europea).

La ratio sottesa all’introduzione dell’art. 2635 c.c. è quella di estendere, sia pure con le dovute differenziazioni, la tutela del modello pubblicistico di corruzione anche alla sfera privatistica, in modo da assicurare una rigida separazione degli interessi patrimoniali dell’ente da quelli dell’amministratore e creare uno statuto penale dell’impresa autosufficiente e svincolato dall’applicazione delle fattispecie in tema di pubblica amministrazione.

Nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 61 del 2002 si individuava l’esigenza di “repressione dei fatti di infedeltà commessi dai soggetti qualificati a seguito della dazione o promessa di utilità, nella quale tuttavia, conformemente alla legge delega, si orienta la tutela in chiave di protezione del patrimonio sociale, piuttosto che di salvaguardia del solo dovere di fedeltà degli amministratori, trasformando la fattispecie da reato di pericolo a reato di danno e subordinando la procedibilità alla presentazione della querela”. La norma, così come strutturata, è stata oggetto sin da subito di critiche da parte della dottrina più autorevole.

In primo luogo, veniva stigmatizzata l’eccessiva restrizione dei soggetti attivi, auspicandosi l’inclusione anche di coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza altrui, come ad esempio i dipendenti.

In secondo luogo, la previsione di un evento di nocimento per la società corrotta, cui veniva ricollegato il regime di procedibilità a querela della persona offesa, limitava la concreta applicazione della norma in esame. Invero, la società preferiva esperire rimedi extragiudiziali, ricorrendo alle c.d. dimissioni concordate dell’*intraneo* corrotto, evitando a quest’ultimo il coinvolgimento in un procedimento penale e scongiurando allo stesso tempo un danno all’immagine della compagine societaria derivante dallo *strepitus fori*.

Un’ulteriore critica mossa al legislatore del 2002 era quella di aver introdotto una norma che, pur avendo il chiaro e dichiarato obiettivo di dar vita ad una figura di corruzione nel settore privato, non conteneva alcuna menzione ad essa, essendo stato eliminato ogni riferimento al termine corruzione nella sua veste finale.

Con la Legge n. 190/2012, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed entrata in vigore dal 28 novembre 2012, previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, l’articolo 2635 c.c., ora rubricato “Corruzione tra privati”, ha subito una nuova riformulazione nella versione che verrà di seguito esplicitata.

## **1 Le tipologie dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

I reati societari così richiamati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti tre tipologie:

- 1. Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni**
- 2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio**
- 3. Altri illeciti**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice civile che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

### **1.1 Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni**

#### Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

#### Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

#### Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,*

*nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

*1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

*2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*

*3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

*4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Le fattispecie criminose descritte si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, o l'omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Da ultimo, occorre rammentare che la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. Soggetti attività del reato sono gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori della Società: si tratta pertanto di reato proprio.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio;
- dell'elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio;
- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di

- operazioni straordinarie<sup>3</sup>;
- della definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto<sup>4</sup>

*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.*

Il reato in oggetto, ora descritto nell'articolo 173 bis, comma 1, del D. Lgs. 58/98 (mentre l'art. 2623 del codice civile è stato espressamente abrogato), risponde all'esigenza sentita dal legislatore di distinguere il comportamento di chi falsifica i "prospetti" e i "documenti", da quello che ha per oggetto le comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ.

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173 bis e il D. Lgs. 231/01 pertanto il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per la Società, in quanto non soggetta alla disciplina del D. Lgs. n. 58/98.

Tale fattispecie punisce, a titolo informativo, la condotta di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con la consapevolezza e l'intenzione di ingannarli e con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La disposizione è simile al modello delle false comunicazioni sociali, con una ipotesi

<sup>3</sup> Si pensi alle ipotesi di falsità nella relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società nel caso di riduzione del capitale per perdite di cui all'art. 2482-bis; nella relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e 2504 novies c.c.); alle situazioni patrimoniali richieste nei progetti di fusione o scissione previsti dagli articoli 2501-ter e 2506bis, anche se in questo ultimo caso la dottrina non è concorde.

<sup>4</sup> L'articolo 2623 è abrogato e il relativo reato è stato spostato nel Testo Unico sulla Finanza, "Art. 173bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

contravvenzionale nel caso in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, punito con l'arresto fino ad un anno (comma I) ed una ipotesi delittuosa nel caso in cui il danno si verifichi, punita con la reclusione da uno a tre anni (comma II).

È pertanto previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto), sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Si precisa che in ogni caso, al momento dell'adozione della presente Parte Speciale il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, in quanto esplicitamente abrogato senza alcun rinvio all'articolo 173-bis del D. Lgs. 58/98.

#### Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione<sup>5</sup>

*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.  
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

La fattispecie si concreta nelle false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società da parte dei

<sup>5</sup> Anche l'articolo 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Si ritiene che il richiamo debba intendersi comunque ancora sussistente.

responsabili della revisione; la condotta è punita con l'arresto fino ad un anno, nel caso in cui non vi sia danno per i destinatari delle comunicazioni, mentre la sanzione è più grave, reclusione da uno a quattro anni, se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale agli stessi.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

È previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari), sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

## **1.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio**

### Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La condotta si integra nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, anche simulatamente, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della Società; tuttavia, i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;
- della gestione dei rapporti infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato*

La fattispecie consiste nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; la condotta è punita con l'arresto fino ad un anno e la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;
- della gestione dei rapporti infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito

delle attività cosiddette sensibili.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Questa disposizione punisce l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dai casi consentiti dalla legge, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, prevedendo la pena della reclusione fino ad un anno; stessa pena per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dai casi consentiti dalla legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Il reato può essere commesso dagli amministratori della Società in relazione alle azioni della stessa. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione dei rapporti infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio ai creditori

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La fattispecie si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; è prevista la procedibilità a querela della persona offesa e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;
- della gestione dei rapporti infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 2626-bis c.p. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione dei rapporti con gli amministratori in materia di conflitto di interessi.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 2632 – Formazione fittizia del capitale

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Il reato si integra attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti; la pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La fattispecie incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato; la condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

### 1.3 Altri illeciti

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo<sup>6</sup>

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali; è prevista come pena la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329 e, nel caso in cui tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno, con la procedibilità a querela della persona offesa. L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori.

---

<sup>6</sup> Anche l'art. 2625 del codice civile è stato parzialmente modificato e la fattispecie di impedito controllo dei soggetti che effettuano la revisione legale è stata trasferita nell'art. 29 del decreto 39.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione dei rapporti con la Società di Revisione e il Collegio sindacale;
- della gestione dei rapporti con i Soci.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
2. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*
4. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
5. *Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

La disposizione prevede la punibilità degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il fatto ha rilevanza penale anche se è commesso da chi nell'ambito organizzativo della

società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

È punito anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si segnala che non è stato previsto l'inserimento della corruzione passiva tra privati nel catalogo dei reati presupposto ex Dlgs 231. In sintesi, l'elemento costitutivo del fatto punito al primo comma è infatti il nocumento cagionato alla società del corrotto. Se l'ente è danneggiato è esclusa la configurabilità di un interesse o vantaggio e quindi l'imputazione della condotta dell'agente all'ente.

Come nel caso dell'induzione indebita a dare o promettere utilità, le raccomandazioni internazionali hanno rappresentato un fattore di sicuro impulso all'inclusione della corruzione attiva tra privati nel catalogo dei reati presupposto del decreto 231.

La peculiarità della fattispecie di corruzione tra privati, rispetto all'ipotesi corruttiva pubblicistica, è duplice:

- sul piano soggettivo, tale delitto riguarda esclusivamente soggetti privati. L'articolo 2635 comma 3, anzi, a differenza del primo comma, colpisce anche le condotte di soggetti che non rivestono una specifica posizione nell'ambito della società. Dal punto di vista dell'ente, questo dato impone una particolare attenzione nella elaborazione dei modelli, contemplando misure idonee a prevenire condotte illecite anche di soggetti non formalmente incardinati nell'apparato organizzativo dell'ente, ma comunque operanti nell'interesse di quest'ultimo, come agenti, procacciatori di affari, collaboratori e consulenti;
- sul piano oggettivo, la fattispecie appare plurioffensiva. Il primo comma, esigendo un "nocumento" per il patrimonio della società di appartenenza del corrotto, impone di verificare che quest'ultima abbia subito un danno. L'ultimo comma, invece, lega la procedibilità d'ufficio alla distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi.

Con questa scelta il legislatore ha tentato di contemperare l'esigenza di dare seguito alle istanze provenienti dagli organismi transnazionali e le difficoltà sul piano penalistico e pratico, per il sistema imprenditoriale italiano, di concepire la tutela penale dell'interesse alla concorrenza leale e allo sviluppo economico. Il bene giuridico tutelato, quindi, è anche il libero dispiegarsi della concorrenza, che verrebbe leso se l'attività delle società fosse condizionata da interessi diversi dalle normali leggi di mercato.

Il reato diviene addirittura perseguibile d'ufficio qualora "dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi". La norma crea quindi senza dubbio una autonoma ipotesi criminosa caratterizzata dal verificarsi di un ulteriore evento oltre

l'atto corruttivo e cioè la distorsione illecita della concorrenza.

Anche le associazioni di categoria hanno approfondito le novità, adeguando le proprie linee guida per la *compliance* alla normativa ex D.Lgs. 231/2001. L'adeguamento delle Linee Guida di Confindustria alle nuove ipotesi di reato si traduce, in sostanza, nella sollecitazione alle imprese a rafforzare il Modello organizzativo 231 ed i presidi sicuramente già in parte presenti in altre parti speciali, con l'obiettivo di rendere più trasparenti le procedure, migliorare la formazione dei soggetti che operano per l'ente, intensificare i flussi informativi verso la Direzione e verso l'Organismo di Vigilanza e serrare le fila del sistema disciplinare.

È il caso di specificare che le Linee guida di Confindustria, in particolar modo riguardo queste fattispecie di reato hanno stigmatizzato la funzione preventiva di presidi e formazione più che la funzione sanzionatoria.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio;
- elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio;
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio sindacale;
- gestione dei rapporti con i Soci;
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie
- gestione dei rapporti con gli amministratori in materia di conflitto di interessi
- gestione dei rapporti infragruppo

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 2635 c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

*1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai*

*direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

La norma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti per la Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio;
- elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio;
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio sindacale;
- gestione dei rapporti con i Soci;
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie
- gestione dei rapporti con gli amministratori in materia di conflitto di interessi
- gestione dei rapporti infragruppo

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea<sup>7</sup>

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*

La condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da “chiunque”: è pertanto strutturato come “reato comune”.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell’ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, ovvero può essere commesso da chiunque.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell’ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

---

<sup>7</sup> Tale reato è considerato neppure astrattamente realizzabile nell’ambito della Società in quanto trattasi di Società per azioni con socio unico.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

*Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

La norma individua due distinte ipotesi di reato. La prima si realizza attraverso l’esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, attraverso l’occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l’esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (comma II).

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni. Si noti che per i reati descritti, il legislatore (art. 2639) equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si

applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- degli adempimenti relativi a disposizioni delle Autorità di Vigilanza;
- delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

## **2 Le attività sensibili ex art. 25-ter del Decreto**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio
Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio
Gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio sindacale
Gestione dei rapporti con i Soci
Collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie

Gestione dei rapporti con gli amministratori in materia di conflitto di interessi
Adempimenti relativi a disposizioni delle Autorità di Vigilanza
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza
Definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile
Gestione dei rapporti infragruppo

### 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali) con particolare riferimento ai seguenti attori: **Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d’impresa**, Responsabili di Divisione, Direttore Amministrativo e Finanziario, Responsabile Amministrazione, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Qualità, Datore di Lavoro, Responsabile Ufficio Acquisti;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

### 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative esistenti, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure

aziendali interne, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, necessarie per consentire ai soci di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;

- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare la massima collaborazione alla Società di Revisione, al Collegio Sindacale e ai Soci, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- effettuare con tempestività, correttezza e trasparenza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- nel corso dell'attività ispettiva eventualmente subita, prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti delle autorità, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- effettuare le comunicazioni del rispetto dei principi di veridicità, correttezza e trasparenza;
- assicurare il regolare funzionamento sia della Società che dei suoi organi. A tal fine, è fatto divieto di mantenere comportamenti che impediscano lo svolgimento dell'attività di verifica sulla gestione sociale da parte degli organi di controllo interno, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- agevolare e garantire la libera e corretta formazione della volontà assembleare, astenendosi dal determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle relative delibere;
- agevolare e garantire l'esercizio delle funzioni di controllo da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza;
- assicurare il rispetto della segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi esegue la registrazione contabile e chi effettua il relativo controllo;
- segnalare l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile;
- garantire l'integrità delle scritture contabili e la tracciabilità delle attività effettuare sulle stesse;

- astenersi, nella rappresentazione di bilanci, di altre comunicazioni sociali e, in generale nella rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, dall'indicazione, pubblicazione e divulgazione di dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà;
- non divulgare documenti contabili che espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- comunicare fatti materiali rilevati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, senza indurre altri in errore;
- rispettare gli adempimenti e le scadenze definite dalla normativa fiscale;
- non presentare dichiarazioni fiscali fraudolente indicando elementi passivi fittizi, o avvalendosi di fatture o documenti inesistenti;
- astenersi dall'omissione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservando adeguata documentazione di supporto;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti in materia fiscale e di imposte, dirette e indirette;
- nel caso in cui la gestione dell'attività si realizzi con il supporto di professionisti esterni, garantire che i rapporti con i suddetti siano formalizzati e che vengano accettati – da parte di chi intende collaborare con la società – i principi di cui al d.lgs. 231/2001 e quelli espressi dal codice etico.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-ter del D. Lgs. 231/01);
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli ad eccezione dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- acquistare o sottoscrivere azioni della società o della controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote sociali per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della Società di Revisione, del Collegio Sindacale e dei Soci;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

## **5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articolo 25-ter del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nella presente Parte Speciale, devono rispettare i protocolli di controllo previsti da Redaelli.

- a) con riferimento all'elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio:
- 1) gli aggiornamenti e le modifiche al piano dei conti e alle causali contabili sono autorizzati dal Responsabile Amministrativo in coerenza con il piano dei conti della Società;
  - 2) le scritture conseguenti a cambiamenti nei criteri di stima o di calcolo di una determinata voce di bilancio sono descritte in nota integrativa di bilancio;
  - 3) tutte le scritture contabili sono postate elettronicamente o manualmente solo da personale autorizzato, secondo una matrice di approvazione predefinita;
  - 4) il Responsabile Amministrazione autorizza il blocco temporaneo e definitivo dei periodi contabili;

- 5) il processo di chiusura contabile è supervisionato dal Responsabile Amministrativo, anche attraverso l'utilizzo di una checklist di chiusura contabile, la quale riepiloga le attività necessarie nella corretta sequenza, i momenti di controllo e assegna le responsabilità agli addetti. Il Direttore Amministrativo e Finanziario approva la checklist di cui sopra;
  - 6) le riconciliazioni dei conti vengono svolte dall'ufficio competente in funzione dell'area di bilancio, come descritto dettagliatamente in apposita procedura operativa, e devono sempre contenere la firma della persona che le ha predisposte, la data di predisposizione e la firma del Responsabile della struttura per l'approvazione nonché la data di approvazione. La documentazione a supporto delle riconciliazioni è archiviata ordinatamente;
  - 7) eventuali anomalie emerse in fase di riconciliazione dei conti sono segnalate prontamente al Responsabile Amministrativo per l'analisi e la relativa risoluzione;
- b) con riferimento all'elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio:
- 1) il Responsabile Amministrativo verifica e attesta il bilancio di verifica, corredato degli effetti delle scritture di rettifica ed integrazione registrate;
  - 2) la responsabilità per la verifica della correttezza e congruenza della bozza del progetto di bilancio di esercizio, corredata dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è assegnata al Direttore Amministrativo e Finanziario;
  - 3) il Responsabile Amministrazione verifica e attesta la congruenza tra il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci e la bozza del bilancio di esercizio approvato dal CdA;
  - 4) il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica e attesta la congruità e la conformità dei testi del bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci e il testo del bilancio di esercizio depositato in Camera di Commercio;
- c) con riferimento alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio sindacale:
- 1) la responsabilità della gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale è assegnata al Direttore Amministrativo e Finanziario nell'ambito dei poteri assegnati;
  - 2) le richieste ricevute dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale sono riepilogate nei documenti ricevuti dagli stessi soggetti o nelle minute dei relativi incontri mantenute dal Direttore Amministrativo e Finanziario;
- d) con riferimento alla gestione dei rapporti con i Soci:
- 1) la responsabilità della gestione dei rapporti con i Soci è assegnata al Managing Director in accordo con i poteri conferiti dal CdA;
  - 2) le richieste di accesso alle informazioni da parte dei Soci sono supervisionate dal Direttore Amministrativo e Finanziario;
  - 3) l'adeguata evasione delle richieste di cui sopra è monitorata dal Managing Director;

- e) con riferimento alla collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie:
- 1) tutte le proposte di operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con i requisiti statuari e con le norme del codice civile;
  - 2) in occasione di operazioni straordinarie, il Managing Director affida a Professionisti esterni la predisposizione della bozza dell'operazione e la documentazione a supporto della stessa. Il Managing Director verifica ed approva la bozza prima di sottoporla all'attenzione del CdA;
  - 3) il Direttore Amministrativo e Finanziario attesta, in allegato alla bozza di situazione patrimoniale funzionale alla realizzazione di operazioni straordinarie, la corrispondenza di tale bozza di bilancio alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- f) con riferimento alla gestione dei rapporti con gli amministratori in materia di conflitto di interessi:
- 1) il Direttore Amministrativo e Finanziario è responsabile della gestione di situazioni di conflitto d'interesse comunicate dagli amministratori in conformità alle disposizioni di Vigilanza in materia, nel rispetto dell'art. 2629-*bis* c.c.;
  - 2) il Direttore Amministrativo e Finanziario identifica le principali fattispecie di interessi degli amministratori in operazioni della Società sulla base della quale operare un confronto al verificarsi di una situazione potenzialmente rientrante nella casistica;
  - 3) il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per le quali vi è un interesse di un amministratore siano motivate nelle ragioni e nella convenienza per la Società dell'operazione stessa;
- g) con riferimento agli adempimenti relativi a disposizioni delle Autorità di Vigilanza:
- 1) il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica annualmente la conformità delle procedure e delle policy aziendali in materia Antitrust e le modifica, se occorre, anche tenendo conto delle novità normative;
- h) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza:
- a. il Managing Director ha la responsabilità complessiva nella gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali in occasione di verifiche, accertamenti e procedimenti in materia Antitrust, in accordo con i poteri conferiti dal CdA;
  - b. in occasione di verifiche e accertamenti da parte dell'autorità Antitrust, il Managing Director, in funzione delle richieste pervenute dai funzionari pubblici, invita il Direttore Amministrativo e Finanziario o il Responsabile Risorse Umane a partecipare alle interviste e agli incontri. I verbali predisposti dai funzionari pubblici sono firmati dal Managing Director o dai legali delegati allo scopo. Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli uffici del Direttore Amministrativo e Finanziario;
- i) con riferimento alla definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione

variabile:

- 1) gli obiettivi e le relative forme di remunerazione variabile sono definiti dal Managing Director e condivise con il Responsabile Risorse Umane. Gli obiettivi e le relative forme di remunerazione variabile sono approvati dal Consiglio di Amministrazione;
  - 2) al termine del periodo, il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica l'accuratezza dei dati di natura quantitativa, contabile ed extra contabile, a supporto del calcolo della remunerazione variabile;
  - 3) il Responsabile Risorse Umane dispone il pagamento della remunerazione variabile sulla base dei dati verificati dal Direttore Amministrativo e Finanziario e della lista degli aventi diritto approvata dal Managing Director.
- j) con riferimento alla gestione dei rapporti infragruppo:
- 1) la responsabilità dei rapporti tra le società del Gruppo è attribuita al Managing Director in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) il Responsabile Amministrazione verifica, con cadenza annuale, i contratti disciplinanti i rapporti tra le società del Gruppo al fine di risolvere eventuali criticità riscontrate (es. mancanza di un accordo, mancanza di contratto, etc). Tutta la documentazione a supporto e ad evidenza dell'analisi eseguita è condivisa con il Direttore Amministrativo e Finanziario ed è tenuta archiviata presso gli uffici Amministrazione e Finanza;
  - 3) l'Addetto Contabilità, con cadenza annuale, mantiene aggiornato un file di riepilogo nel quale sono elencati tutti i rapporti tra le società del Gruppo con l'indicazione del contratto a supporto. L'analisi include una verifica periodica dell'allineamento tra condizioni applicate nei rapporti infragruppo e le condizioni di mercato. Tutta la documentazione a supporto e a evidenza dell'analisi eseguita è condivisa con il Direttore Amministrativo e Finanziario ed è tenuta archiviata presso gli uffici Amministrazione e Finanza.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del Presidente, del Managing Director, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente

protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti informazioni:

- informazioni inerenti la chiusura dei periodi contabili,
- copia del bilancio di verifica confluito nel bilancio,
- copia del bilancio approvato,
- copia delle minute relative alle verifiche sindacali,
- copia delle richieste dei Soci,
- le delibere del Cda per operazioni straordinarie,
- le dichiarazioni in Cda relative a conflitto di interessi,
- le procedure e i provvedimenti inerenti l'Antitrust,
- le informazioni inerenti i bonus,
- le informazioni inerenti i flussi intercompany a condizioni di mercato.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

**Sede Legale:** Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale F – Reati in violazione delle***  
***norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Department
Head of Human Resources
Datore di Lavoro e Datore di Lavoro Delegato ai sensi del D.lgs. 81/08
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Medico Competente
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.  
Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale F – Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....	3
1 I reati in tema di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> del Decreto).....	7
2 Le attività sensibili <i>ex art. 25-septies</i> del Decreto.....	10
3 Destinatari della Parte Speciale.....	10
4 Principi generali di comportamento.....	11
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	12
6 I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	15

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale F – Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 (c.d. Legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) introduce nel D. Lgs. n. 231/01, con la conseguente introduzione del relativo art. 25 septies, i reati colposi di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime.

L'articolo 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha modificato l'articolo 9 della suddetta Legge 3 agosto 2007 n. 123, rubricato "Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", così recita:

Art. 300: Modifiche al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

1. L'art. 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: «*Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)*

*In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55<sup>1</sup>, comma 2<sup>2</sup>, del D.Lgs. attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007*

<sup>1</sup> In EPIDENDIO, PIFFER, Criteri d'imputazione del reato all'ente: nuove prospettive interpretative, La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, n. 3, 2008, Torino, pag. 7 si precisa, con riferimento al delitto di cui all'art. 589 c.p. "commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, TUSSEL", che "la violazione delle norme cautelari richiamate non connota il disvalore della condotta colposa causativa dell'evento. Si pensi, ad esempio, all'omicidio colposo commesso nell'ambito di un'azienda che presenta le caratteristiche di cui all'art. 55, comma 2, TUSSEL, nella quale non è stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 55, comma 1, lett. b, TUSSEL). In questi casi la locuzione "commesso con violazione dell'art. 55, comma 2" indica la violazione di una norma del TUSSEL che connota di una specifica illiceità il contesto aziendale in cui è avvenuto l'evento, ma che non è idonea a fondare l'addebito di colpa per l'evento, che dovrà essere basato invece sulla violazione di altre norme cautelari, l'osservanza delle quali avrebbe evitato l'evento. In altri termini: la locuzione "commesso con violazione" non indica il profilo della colpa nella causa dell'evento, ma indica il profilo di illiceità specifica del contesto aziendale che consente di attribuire all'ente quel particolare illecito, per il quale soltanto è rimasta la previsione più grave della sanzione pecuniaria in misura fissa (pari a mille quote)."

<sup>2</sup> Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
  - a. che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
  - b. che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a) si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
  - a. nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
  - b. in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  - c. per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
3. *Omissis*
4. *Omissis*

Per completezza, si precisa che l'art. 31, comma 6, elenca una serie di attività maggiormente a rischio, nelle quali è obbligatoria in ogni caso l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. In particolare si citano i casi di *aziende industriali di cui all'art. 2 del DLgs 17*

*in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi».*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive (all'art. 9, comma 2) richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La repressione dei reati colposi di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro risulta affidata ad un sistema sanzionatorio a doppio binario, essendo sia di

---

*agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; delle centrali termoelettriche; degli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Dlgs 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive EURATOM 80 / 836, 84 / 467, 84 / 466, 89 / 618, 90 / 641 e 92 / 3 in materia di radiazioni ionizzanti); delle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; delle aziende estrattive con oltre 50 lavoratori.*

L'articolo 268 del Decreto classifica gli agenti biologici e in particolare le lettere c) e d) classificano gli agenti del gruppo 3 (agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) o del gruppo 4 (agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche).

I rischi da atmosfere esplosive sono disciplinati dal Titolo XI del D. Lgs. 81/08.

I rischi da esposizione a sostanze pericolose dei tipi cancerogeni e mutageni sono disciplinati dal Titolo IX, Capo II del D. Lgs. 81/08.

I rischi da esposizione alle attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto sono disciplinati dal Titolo IX, Capo III del D. Lgs. 81/08.

Le attività disciplinate dal Titolo IV, caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno, sono quelle relative ai cantieri temporanei e mobili.

natura pecuniaria che interdittiva, sebbene in misura più graduata rispetto alla prima versione dell'articolo introdotto dalla legge 123/07<sup>3</sup>.

In entrambe le fattispecie è sancita una responsabilità amministrativa dell'ente, restando la responsabilità penale riferita unicamente al soggetto persona fisica responsabile dell'eventuale dovere di vigilanza *ex lege*. Il regime sanzionatorio applicabile all'ente per i suddetti reati colposi è di natura pecuniaria ed interdittiva.

L'illecito penale (reato) contestato alla persona fisica e l'illecito amministrativo dipendente da reato e contestato all'ente sono accertati in un unico procedimento penale, salvo i casi di separazione di procedimenti previsti tassativamente dalla legge ex art. 38 D. Lgs. n. 231/01, al quale si rimanda.

Il reato d'omicidio colposo e quello di lesioni colpose gravi o gravissime sono inquadrati nel titolo dei "delitti contro la persona" al capo I "dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale".

Si noti che il D. Lgs. 81/08 propone, all'art. 30, alcune indicazioni fondamentali con riferimento alle caratteristiche minimali dei modelli di organizzazione e gestione di cui al Decreto Legislativo n. 231/01:

#### Art. 30 – Modelli di organizzazione e gestione

*1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

---

<sup>3</sup> L'articolo 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, rubricato "Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", così recitava:

Art. 9: (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

- 1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a millequote.*
- 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*
- 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*
  - 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*
  - 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*
  - 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.*
  - 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.*

## **1 I reati in tema di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

### Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.*

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la morte ed è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

L'elemento soggettivo si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.

È circostanza aggravante del reato comune l'aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; similamente si ricorda che la responsabilità dell'ente è possibile soltanto se il reato si consuma in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.*

*Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.*

*Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione*

*non può' superare gli anni cinque.*

*Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Nel caso di specie l'interesse tutelato è l'incolumità fisica della persona. La condotta consiste in un comportamento colposo dal quale deriva una lesione personale di natura grave o gravissima, a norma dell'articolo 583 del codice penale.

La lesione è grave quando dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona;
- un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima quando dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo;
- la perdita della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione del viso;
- lo sfregio permanente del viso.

Inoltre, nell'art. 25-septies lo specifico richiamo al comma 3 dell'art. 590 c.p., il quale individua una circostanza aggravante ad effetto speciale soltanto nella violazione delle norme "per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e non anche in quelle sulla tutela della salute del lavoro, potrebbe far sorgere il dubbio in ossequio al principio di stretta legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/01, che non sia ravvisabile la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla fattispecie di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da malattia professionale.

Tuttavia, a favore di un'interpretazione estensiva, che ricomprenda nelle lesioni colpose gravi o gravissime anche le malattie professionali, si può richiamare quella giurisprudenza che in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il concetto infortunio-malattia, nonché il riferimento testuale dell'art. 25-septies alle norme *sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*, che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con riguardo alle lesioni colpose gravi o gravissime, estendere la responsabilità degli enti alle malattie professionali.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008;
- della nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza

- e all'igiene sul luogo di lavoro;
- dell'attuazione della sorveglianza sanitaria;
  - della gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori;
  - della fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
  - della predisposizione delle emergenze e di primo soccorso;
  - della selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società;
  - della gestione operativa di contratti d'appalto e contratti d'opera;
  - della gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza;
  - della gestione degli ambienti di lavoro, delle macchine e degli impianti;
  - della gestione della prevenzione degli incendi;
  - della progettazione degli ambienti di lavoro.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

## 2 Le attività sensibili ex art. 25-septies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “F” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008
Nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro
Attuazione della sorveglianza sanitaria
Gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori
Fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale
Predisposizione delle emergenze e di primo soccorso
Selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società
Gestione operativa di contratti d'appalto e contratti d'opera
Gestione dei compiti operativi ai lavoratori e collaborazione con il Rappresentante della Sicurezza
Gestione degli ambienti di lavoro, delle macchine e degli impianti
Gestione della prevenzione degli incendi
Progettazione degli ambienti di lavoro

## 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento ai seguenti attori: *Steering Committee*, Responsabili di Divisione, Responsabile Risorse Umane, Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari, anche ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 81/08, devono:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- contribuire, in relazione al proprio ruolo nel complessivo sistema, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare tutte le disposizioni normative sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- rispettare le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni adottate dalla Società e le istruzioni impartite;
- utilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione messi a disposizione;
- segnalare al datore di lavoro, al proprio dirigente o al preposto eventuali anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati nel loro utilizzo e in ogni caso le altre eventuali condizioni di pericolosità di cui si viene a conoscenza;
- partecipare diligentemente alle sessioni formative ed informative sui rischi specifici connessi con le mansioni a ciascuno affidate dalla Società;
- sottoporsi diligentemente ai controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dal medico competente;
- segnalare al datore di lavoro, al proprio dirigente o al preposto eventuali situazioni di evidente rischio inerente le attività poste in essere da consulenti, partner, fornitori in virtù di un regolare contratto d'appalto o d'opera e che lavorano nei siti e nei cantieri della Società;
- denunciare al datore di lavoro qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, che sia occorso sul lavoro;
- vigilare, qualora compete nella propria mansione di lavoro, a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/01);
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

## 5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articolo 25-*septies* del Decreto).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la funzione Risorse Umane di Redaelli Tecna S.p.A.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento all'analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008:
  - 1) il Datore di lavoro delegato in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, redige – una volta all'anno – un verbale di riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D.lgs. n. 81/08;
  - 2) una integrazione della valutazione dei rischi viene effettuata periodicamente o a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario, da parte di ciascun Datore di Lavoro Delegato.
  
- b) con riferimento alla nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:
  - 1) il Datore di Lavoro insieme al RSPP ed in coordinamento con il Responsabile della Produzione definisce l'organigramma della sicurezza – che è formalizzato, firmato dai datori di lavoro, e che riporta nel dettaglio le nomine attribuite –, le responsabilità in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, indicando i compiti, le deleghe e le autonomie operative, ponendo particolare attenzione alla definizione dei compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro;
  - 2) l'attribuzione delle responsabilità, i compiti e le autonomie operative e di spesa sono formalizzate in apposite deleghe di funzione/nomina. Tali deleghe di funzioni/nomine rispettano i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 81/08 e non escludono l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e datore di lavoro delegato in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;
  - 3) il Datore di Lavoro nomina gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previa verifica dei requisiti di idoneità per lo svolgimento dei compiti a lui affidati; altresì, il Datore di Lavoro delegato. Nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, previa verifica dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38

- del D. Lgs. 81/08 e il personale incaricato di svolgere le mansioni di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione. La designazione delle figure obbligatorie a norma di legge è effettuata in forma scritta, con una lettera di attribuzione dei compiti e delle responsabilità; vengono pubblicati in bacheca;
- 4) i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono eletti ogni tre anni con le modalità previste dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08; i nominativi sono riportati nell'Elenco Lavoratori. I verbali di nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono archiviati in apposito dossier presso l'Ufficio del Personale e presso l'Ufficio del Servizio Prevenzione e Protezione;
  - 5) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (o il datore di lavoro delegato) comunica all'INAIL in modalità telematica i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti;
- c) con riferimento attuazione della sorveglianza sanitaria:
- 1) il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, su incarico del Datore di Lavoro, fornisce al Medico Competente l'Elenco lavoratori, la Scheda Mansioni con la relativa Scheda di Valutazione del Rischio, sulla base dei dati sopraccitati, redige il "protocollo sanitario;
  - 2) il Responsabile Risorse Umane ed il Datore di lavoro delegato in collaborazione con l'RSPP verifica che i lavoratori che svolgono mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria siano sottoposti al protocollo sanitario definito dal Medico Competente; in particolare per le mansioni per le quali è prevista la visita preventiva il Responsabile Risorse Umane, prima dell'espletamento della mansione da parte del lavoratore, richiede al medico competente il parere di idoneità allo svolgimento della mansione affidata e la trasmette al Datore di Lavoro; Il responsabile risorse umane richiede via email al medico competente il giudizio di idoneità. Il medico competente relazione al solo datore di lavoro delegato ed al RSPP;
  - 3) il Medico Competente redige l'elenco dei lavoratori che visiterà nei giorni di sua presenza in azienda e/o l'elenco degli esami da prenotare presso Istituti o altri Enti ad essi equiparati, per i lavoratori adibiti ad attività che prevedano esame specialistico. In ogni caso il Medico Competente invia al datore di lavoro delegato l'elenco del "Giudizi di idoneità" che contiene l'elenco dei soggetti nel cui giudizio vi sono elementi da segnalare o che richiedono recuperi o ulteriori accertamenti. Il Datore di lavoro delegato potrà segnalare particolari esigenze rilevate da lui stesso o dai suoi delegati (preposti, capi reparto etc);
  - 4) una volta all'anno viene tenuta la riunione tra il Medico Competente e i responsabili sicurezza e produzione;
  - 5) il piano sanitario è formalizzato e vengono svolte le visite ai lavoratori a seconda dei ruoli e delle funzioni ricoperte.
- d) con riferimento alla gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori:
- 1) il Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione predispose il programma di formazione e addestramento in ambito sicurezza che viene formalizzato su un piano di formazione del personale tenendo conto sia degli specifici rischi cui sono

- sottoposti i lavoratori sia delle esigenze di controllo ambientale e produttive;
- 2) è stanziato un budget annuale per la formazione ed il piano prevede obiettivi annuali che vengono monitorati mensilmente;
  - 3) il riesame dei programmi di sensibilizzazione, informazione, formazione e addestramento viene effettuato annualmente ed in base alle necessità si stabiliscono le priorità di formazione e vengono tenuti i corsi anche con la partecipazione del medico competente;
- e) con riferimento alla fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale:
- 1) il Datore di Lavoro delegato, qualora necessario, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valuta i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; di tale valutazione viene redatta apposita relazione dal RSPP. Tali valutazioni devono essere aggiornate in base all'esperienza acquisita, a seguito di emergenza o incidente o in seguito a segnalazione da parte dei lavoratori o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  - 2) il RSPP predispose l'Elenco DPI sulla base dei dispositivi di protezione individuale definiti in fase di valutazione del rischio. L'elenco viene poi autorizzato dal datore di lavoro delegato. La gestione e consegna dei dispositivi di protezione personali e collettivi è demandata ai responsabili di funzione, a seguito delle indicazioni del RSPP;
  - 3) viene seguita una periodicità di controlli sulla fornitura CPI, seguendo uno scadenziario interno che richiama i termini riportati sui dispositivi adottati; l'attività di manutenzione è affidata ai preposti e ai responsabili di funzione che vigilano sul corretto mantenimento dei presidi di sicurezza e sul loro corretto utilizzo;
  - 4) l'approvvigionamento dei DPI l'Ente si rivolge a fornitori specifici e qualificati dall'Ente.
- f) con riferimento alla gestione delle emergenze e del primo soccorso:
- 1) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione elabora e mantiene aggiornati i Piani di Emergenza e i programmi delle esercitazioni, successivamente vengono approvati dal Datore di lavoro delegato;
  - 2) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con l'aiuto dei Preposti e dei Responsabili di produzione, gestisce e organizza i gruppi di emergenza per l'addestramento e il coinvolgimento delle persone (che vengono individuate e formate come addetti antincendio e primo soccorso), le esercitazioni e la loro conduzione, il supporto alle persone durante le esercitazioni. Inoltre, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettua una valutazione delle esercitazioni in modo tale da poter stabilire un indice di reattività;
  - 3) opportune iniziative di miglioramento dell'addestramento e delle misure di prevenzione e protezione sono riportate in un verbale a firma dei dipendenti e dell'RSPP. Almeno una volta all'anno si svolge una prova di evacuazione, di cui viene tenuto un registro utile a verificare che ci sia congruità tra le modalità di azione e le procedure adottate;
  - 4) la valutazione del rischio esplosione e incendio all'interno dell'azienda viene svolta e monitorata con regolarità;

- 5) è tenuto un registro infortuni in cui vengono rilevati anche i near miss, con relativa reportistica sulle cause e le possibili azioni da intraprendere per evitare che si ripetano. Annualmente, alla presenza del Medico Competente, viene svolta una riunione verbalizzata in cui si valuta l'indice degli infortuni e si definisce un piano di miglioramento.
- g) con riferimento alla selezione di appaltatori e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società:
- 1) il Datore di Lavoro delegato in collaborazione con la Direzione aziendale, il responsabile di produzione ed i Capi reparto assicura il funzionamento del sistema di risposta esaustiva e tempestiva a tutte le domande e le segnalazioni provenienti dai lavoratori e dai loro Rappresentanti istituzionali.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del **Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa**, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

Il Datore di Lavoro Delegato sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base annuale una relazione al Datore di lavoro con il quale evidenzia eventuali criticità, sul lavoro effettuato e miglioramenti.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, compresi i dipendenti, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità.

Per le segnalazioni è previsto un indirizzo di posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato a tale fine.

Il flusso informativo è sostanzialmente costituito da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalla Società e dall'invio della Relazione annuale all'OdV.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del Modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

**Sede Legale:** Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del  
D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale G – Reati di ricettazione,  
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza  
illecita, nonché autoriciclaggio***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Finance Administration & Controlling
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner e Terze Parti
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ....	3
1 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25- <i>octies</i> del Decreto).....	6
2 Le attività sensibili <i>ex art. 25-octies</i> del Decreto .....	13
3 Destinatari della Parte Speciale.....	14
4 Principi generali di comportamento.....	14
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	15
6 I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	20

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Il riferimento normativo è alla direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 64 prevede l'abrogazione del Capo I del d.l. n. 143/1991 (convertito in l. n. 197/1991), ad eccezione degli artt. 5, commi 14 e 15, 10 e 13, che ha dato attuazione alla I direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE), nonché l'integrale abrogazione del D. Lgs. n. 56/2004, che ha dato attuazione alla II direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE).

Per quanto riguarda il coordinamento tra il D. Lgs. 231/2007 e i precedenti provvedimenti in materia di antiriciclaggio, si rinvia alle precisazioni contenute nella nota emanata in data 19 dicembre 2007 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza.

L'art. 63 comma 3, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies<sup>1</sup>, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. - con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

L'art. 64, comma 1, lett. f), inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006,

---

<sup>1</sup> L'articolo 63, comma 3, del D. Lgs. 231/07, così recita:

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies e' inserito il seguente:

«Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».

di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/07 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti – individuati agli artt. 10, c. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto – che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D. Lgs. n. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti.

Nell'ambito di tale ultima categoria rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, ecc.).

Nei loro confronti trovano applicazione sia gli obblighi di cui al citato decreto n. 231/2007, nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, sia le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e penali - cd. "reati-ostacolo" -, tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio e a titolo teorico, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto

di beni produttivi provenienti dal reato di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o un dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

La Legge 186/2014, in vigore dall'1 gennaio 2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio all'articolo 648 ter1 c.p., la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

## **1 I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni outilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

### Art. 648 c.p. – Ricettazione

*Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato presupposto.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati presupposto, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe a indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'acquisto e utilizzo di materie prime di provenienza illecita.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere fraposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per sostituzione si intende la condotta volta a rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Il terzo comma dell'articolo in esame richiama l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. già esaminato.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'acquisto e utilizzo di beni e servizi con denaro di provenienza illecita;
- delle operazioni infragruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648*

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo.

Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Anche nell'art. 648-ter si rinvia all'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- dell'acquisto e utilizzo di materie prima di provenienza illecita;

- dell'acquisto e utilizzo di beni e servizi con denaro di provenienza illecita.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 648-ter1 c.p. – Autoriciclaggio

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

L'art. 648ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Data la complessità del reato, prima di analizzare il rapporto tra autoriciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti, si procede con l'analisi dettagliata della struttura dell'art. 648ter1 e dei suoi elementi costitutivi.

Il reato di autoriciclaggio si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

Chi autoricicla con investimenti e acquisti di vario genere impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristoro della vittima, inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema delle relazioni economiche.

Come osservato in Dottrina, la disponibilità "in proprio" di mezzi economici di provenienza illecita (come tali non soggetti a imposizione fiscale, svincolati da qualsiasi controllo e generati attraverso modalità a loro volta alterative della concorrenza), ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole.

In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato

presupposto o in un mero post factum non punibile, ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio in quanto tale, autonomamente punibile.

Trattasi di un reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento. A tal proposito, si evidenzia come il contributo possa riguardare sia la fase ideativa sia la fase realizzativa del reato. Nel primo caso si parlerà di concorso morale, che sussiste ove un soggetto faccia sorgere in altri la volontà criminosa ovvero ne rafforzi l'intento. Nel secondo caso si parlerà invece di concorso materiale. Si ricorda, inoltre, che il contributo è punito sia se prestato sin dall'inizio, sia se interviene nel corso dell'attività delittuosa.

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

- a) sostituzione;
- b) trasferimento;
- c) impiego.

in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità, provenienti dalla commissione del delitto non colposo. La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, degli artifici e raggiri, tipici della truffa), rendano obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In particolare, nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, rientrano tutte le attività dirette alla c.d. "ripulitura" del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (la sostituzione, quindi, può essere realizzata nei modi più svariati, ad esempio, mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro). Il trasferimento rappresenta, invece, una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

Il trasferimento o la sostituzione dei proventi illeciti deve riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648 ter.1 c.p.

L'elemento oggettivo del reato non sarà, quindi, integrato, qualora vi sia la destinazione all'utilizzazione o al godimento personale del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita.

È stato osservato come sia tutt'altro che agevole distinguere i casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità siano oggetto di mero utilizzo piuttosto che di godimento personale, ovvero possa configurarsi effettivamente la fattispecie dell'impiego in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa, sanzionata dall'articolo in esame.

Si fa presente, inoltre, che la norma prevede un inasprimento della pena allorché i fatti siano connessi all'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Il "tentativo" appare configurabile qualora si faccia applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., le cui condotte sono affini al

reato di autoriciclaggio.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Con riferimento al caso in cui il reato presupposto sia (per qualsiasi causa) estinto, l'art. 170 comma 1 c.p. espressamente stabilisce che la causa che lo estingue non si estende all'altro reato. L'estinzione per prescrizione del delitto non colposo presupposto sarebbe, quindi, priva di effetti sulla configurabilità del reato di autoriciclaggio.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.lgs 231/2001. Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- a) sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- b) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- c) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

È del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce come già anticipato il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale. A tal proposito, si possono individuare le seguenti categorie di reati:

- a) i delitti contro il patrimonio;
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione;
- c) i reati societari;
- d) i delitti contro la fede pubblica;
- e) i reati di criminalità organizzata;
- f) i reati tributari/finanziari.

Con riferimento alle categorie sopramenzionate, si deve effettuare una ulteriore

distinzione tra:

1. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda ha già provveduto alla mappatura in considerazione del loro potenziale rischio di verifica. Fanno parte di tale categoria i reati sub a), b), e c) ed e), in relazione ai quali si richiamano tutti i principi di comportamento e i presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, rimandando anche alle relative parti speciali del modello;
2. reati già ricompresi nell'elenco dei reati presupposto ex d.lgs 231/01, di cui l'azienda non ha provveduto alla mappatura, in considerazione della remota possibilità di verifica dei medesimi, in relazione all'attività aziendale svolta. Fanno parte di questa categoria i reati sub d) ed e);
3. reati non ricompresi nell'elenco dei reati presupposto. Fanno parte di questa categoria i reati sub f).

I reati previsti dal d.lgs. 74/2000 rientrano nella categoria dei reati presupposto di cui al d.lgs 231/2001, pertanto l'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è astrattamente in grado di integrare il delitto di autoriciclaggio.

Nel caso di reati tributari, che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- c) dichiarazione infedele;
- d) omessa dichiarazione;
- e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- f) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- g) omesso versamento di ritenute certificate;
- h) omesso versamento di IVA;
- i) indebita compensazione;
- j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

## **2 Le attività sensibili ex art. 25-octies del Decreto**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “A” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Acquisto e utilizzo di materie prime di provenienza illecita
Acquisto e utilizzo di beni e servizi con denaro di provenienza illecita
Operazioni infragruppo

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Creazione ed occultamento di provviste illecite - Creazione fondi illeciti a vantaggio dell'Ente
Creazione ed occultamento di provviste illecite - Acquisti a prezzi superiori o acquisti fittizi
Operazioni infragruppo - Finanziamento -Sostituzione, trasferimento di provviste di origine illecita occultate all'estero
Operazioni infragruppo - TP - Sostituzione, trasferimento di provviste di origine illecita occultate all'estero
Elaborazione di dati, informazioni, stime che confluiscono nel risultato d'esercizio al fine di occultare l'impiego, il trasferimento e/o la sostituzione

### 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento ai seguenti attori: Amministratore Delegato, Responsabile Divisione Operations, Responsabile Acquisti, Responsabile Qualità, Direttore Amministrativo e Finanziario, Responsabile Amministrativo;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

### 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- impegnarsi ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, contrasto e nella repressione dei fenomeni di riciclaggio;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo e osservare quanto stabilito dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne, con riferimento a tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali e alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e partner anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative, alle movimentazioni finanziarie e alle operazioni di tesoreria;
- assicurare adeguata formalizzazione e tracciabilità in appositi contratti o documenti delle operazioni di natura commerciale o finanziaria, che devono essere autorizzate, ricostruibili ex post e adeguatamente motivate, oltre che rispondenti alle effettive esigenze della Società;
- acquistare beni e servizi di provenienza garantita a corrispettivi commisurati alla qualità e alle quantità degli stessi beni e servizi e al loro valore di mercato;
- effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti nonché la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere trattative d'acquisto e/o negoziazioni con fornitori non accreditati e in ogni caso non inseriti nell'apposito elenco fornitori della Società);
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti persone fisiche o giuridiche dei quali si conosca o si sospetti l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (ad es. persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- porre in essere, fornire collaborazione o supporto, anche indiretto, a condotte non oneste o potenzialmente illecite da parte di clienti e fornitori e in particolare fornire collaborazione nei casi in cui vi è ragionevole dubbio che essi possano mettere in atto condotte che configurino la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

## **5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articolo 25-*octies* del Decreto).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la funzione Risorse Umane di Redaelli Tecna S.p.A.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i

principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento all'acquisto e utilizzo di materie prime di provenienza illecita:
- 1) l'Amministratore Delegato ha la responsabilità dell'acquisto di materie prime in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) il Responsabile della Divisione Operations ha la responsabilità dell'acquisto di materie prime in accordo con i poteri conferiti;
  - 3) le richieste di acquisto di materie prime sono valutate dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile di Divisione nei limiti di importo assegnati secondo le modalità previste da apposita procedura;
  - 4) il Responsabile dell'Ufficio acquisti insieme al Responsabile Qualità verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori sulla base del Sistema di Qualità del fornitore, nonché sull'esito delle prove di laboratorio e di lavorabilità dei materiali, secondo le modalità di dettaglio descritte dal Manuale di gestione della qualità e da apposita procedura operativa;
  - 5) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società;
  - 6) l'Addetto Qualità valuta annualmente i fornitori iscritti nell'Albo sulla base delle prestazioni qualitative indicate dal Sistema di garanzia della qualità e del comportamento del prodotto. All'esito della valutazione, l'Addetto Qualità esprime un giudizio ricorrendo ad un prospetto predisposto secondo le modalità previste da apposita procedura e redige una classifica dei fornitori;
- b) con riferimento all'acquisto<sup>2</sup> e utilizzo di beni e servizi con denaro di provenienza illecita:
- 1) il Responsabile Selezione fornitori procede all'identificazione di un nuovo fornitore e all'inserimento in anagrafica dei dati ad esso pertinenti;
  - 2) il Responsabile dell'Ufficio CO.GE. verifica la completezza e accuratezza dei dati inseriti nell'anagrafica con le modalità previste in apposita procedura operativa;
  - 3) il Responsabile dell'Ufficio acquisti verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori sulla base del Sistema di Qualità del fornitore, nonché sull'esito delle prove di laboratorio e di lavorabilità dei materiali, secondo le modalità di dettaglio descritte dal Manuale di gestione della qualità e da apposita procedura operativa;
  - 4) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società;
  - 5) l'Addetto Qualità valuta annualmente i fornitori iscritti nell'Albo sulla base delle prestazioni qualitative indicate dal Sistema di garanzia della qualità e del comportamento del prodotto. All'esito della valutazione, l'Addetto Qualità esprime un giudizio ricorrendo ad un prospetto predisposto secondo le modalità previste da apposita procedura e redige una classifica dei fornitori;

---

<sup>2</sup> Inoltre la L. n. 190/2012 introduce un sistema disciplinare volto a potenziare i controlli antimafia attraverso l'istituzione, presso ogni prefettura, di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

- c) con riferimento alle operazioni infragruppo:
- 1) la responsabilità dei rapporti tra le società del Gruppo è attribuita all'Amministratore Delegato in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) il Responsabile Amministrazione verifica, con cadenza annuale, i contratti disciplinanti i rapporti tra le società del Gruppo al fine di risolvere eventuali criticità riscontrate (es. mancanza di un accordo, mancanza di contratto, etc). Tutta la documentazione a supporto e ad evidenza dell'analisi eseguita è condivisa con il Direttore Amministrativo e Finanziario ed è tenuta archiviata presso gli uffici Amministrazione e Finanza;
  - 3) l'Addetto Contabilità, con cadenza annuale, mantiene aggiornato un file di riepilogo nel quale sono elencati tutti i rapporti tra le società del Gruppo con l'indicazione del contratto a supporto. L'analisi include una verifica periodica dell'allineamento tra condizioni applicate nei rapporti infragruppo e le condizioni di mercato. Tutta la documentazione a supporto e a evidenza dell'analisi eseguita è condivisa con il Direttore Amministrativo e Finanziario ed è tenuta archiviata presso gli uffici Amministrazione e Finanza;
- d) con riferimento alla creazione ed occultamento di provviste illecite - Creazione fondi illeciti a vantaggio dell'Ente:
- 1) lo Steering Committee ha la responsabilità dell'acquisto di materie prime e servizi in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) i Responsabili delle Divisioni hanno la responsabilità dell'acquisto di materie prime e servizi in accordo con i poteri conferiti;
  - 3) le richieste di acquisto di materie prime sono valutate dallo Steering Committee e dal Responsabile di Divisione nei limiti di importo assegnati secondo le modalità previste da apposita procedura;
  - 4) il Responsabile dell'Ufficio acquisti insieme al Responsabile Qualità verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori sulla base del Sistema di Qualità del fornitore, nonché sull'esito delle prove di laboratorio e di lavorabilità dei materiali, secondo le modalità di dettaglio descritte dal Manuale di gestione della qualità e da apposita procedura operativa;
  - 5) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società;
  - 6) l'Addetto Qualità valuta annualmente i fornitori iscritti nell'Albo sulla base delle prestazioni qualitative indicate dal Sistema di garanzia della qualità e del comportamento del prodotto. All'esito della valutazione, l'Addetto Qualità esprime un giudizio ricorrendo ad un prospetto predisposto secondo le modalità previste da apposita procedura e redige una classifica dei fornitori;
  - 7) l'organizzazione aziendale Redaelli assicura:
    - a. una accurata e verificata segregazione di funzioni che impedisce di fatto il re-impiego dei fondi o delle provviste illecitamente procurate;
    - b. una rigorosa attinenza al sistema delle deleghe e dei limiti di spesa;
    - c. consolidate procedure amministrativo contabili;
    - d. un rigoroso sistema di controllo di gestione, audit interno ed esterno.;
- e) con riferimento alla creazione ed occultamento di provviste illecite - Acquisti a prezzi superiori o acquisti fittizi:

- 1) il Responsabile Selezione fornitori procede all'identificazione di un nuovo fornitore e all'inserimento in anagrafica dei dati ad esso pertinenti;
  - 2) il Responsabile dell'Ufficio CO.GE. verifica la completezza e accuratezza dei dati inseriti nell'anagrafica con le modalità previste in apposita procedura operativa;
  - 3) il Responsabile dell'Ufficio acquisti verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori sulla base del Sistema di Qualità del fornitore.
  - 4) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società;
  - 5) l'Addetto Qualità valuta annualmente i fornitori iscritti nell'Albo sulla base delle prestazioni qualitative indicate dal Sistema di garanzia della qualità.
  - 6) Le procedure interne della Società e le prassi delle Divisioni assicurano una verifica a priori e a posteriori dei prezzi e dei fornitori affidabili;
  - 7) l'organizzazione aziendale della Società assicura:
    - a. una accurata e verificata segregazione di funzioni che impedisce di fatto il re-impiego dei fondi o delle provviste illecitamente procurate;
    - b. una rigorosa attinenza al sistema delle deleghe e dei limiti di spesa;
    - c. consolidate procedure amministrativo contabili;
    - d. un rigoroso sistema di controllo di gestione, *audit* interno ed esterno;
- f) con riferimento elaborazione di dati, informazioni e stime che confluiscano nel risultato d'esercizio:
- 1) il Responsabile Amministrativo verifica e attesta il bilancio di verifica, corredato degli effetti delle scritture di rettifica ed integrazione registrate;
  - 2) la responsabilità per la verifica della correttezza e congruenza della bozza del progetto di bilancio di esercizio, corredata dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è assegnata al Direttore Amministrativo e Finanziario;
  - 3) il Responsabile Amministrazione verifica e attesta la congruenza tra il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci e la bozza del bilancio di esercizio approvato dal CdA;
  - 4) il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica e attesta la congruità e la conformità dei testi del bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci e il testo del bilancio di esercizio depositato in Camera di Commercio.
  - 5) gli aggiornamenti e le modifiche al piano dei conti e alle causali contabili sono autorizzati dal Responsabile Amministrativo in coerenza con il piano dei conti della Società;
  - 6) le scritture conseguenti a cambiamenti nei criteri di stima o di calcolo di una determinata voce di bilancio sono descritte in nota integrativa di bilancio;
  - 7) tutte le scritture contabili sono postate elettronicamente o manualmente solo da personale autorizzato, secondo una matrice di approvazione predefinita;
  - 8) il Responsabile Amministrazione autorizza il blocco temporaneo e definitivo dei periodi contabili;
  - 9) il processo di chiusura contabile è supervisionato dal Responsabile Amministrativo, anche attraverso l'utilizzo di una checklist di chiusura contabile, la quale riepiloga le attività necessarie nella corretta sequenza, i momenti di controllo e assegna le responsabilità agli addetti. Il Direttore Amministrativo e Finanziario approva la checklist di cui sopra;
  - 10) le riconciliazioni dei conti vengono svolte dall'ufficio competente in funzione dell'area di bilancio, come descritto dettagliatamente in apposita procedura

operativa, e devono sempre contenere la firma della persona che le ha predisposte, la data di predisposizione e la firma del Responsabile della struttura per l'approvazione nonché la data di approvazione. La documentazione a supporto delle riconciliazioni è archiviata ordinatamente;

- 11) eventuali anomalie emerse in fase di riconciliazione dei conti sono segnalate prontamente al Responsabile Amministrativo per l'analisi e la relativa risoluzione.
- 12) la responsabilità della gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale è assegnata al Direttore Amministrativo e Finanziario nell'ambito dei poteri assegnati;
- 13) le richieste ricevute dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale sono riepilogate nei documenti ricevuti dagli stessi soggetti o nelle minute dei relativi incontri mantenute dal Direttore Amministrativo e Finanziario;
- 14) l'organizzazione aziendale Redaelli assicura:
  - a. una accurata e verificata segregazione di funzioni che impedisce di fatto il re-impiego dei fondi o delle provviste illecitamente procurate;
  - b. una rigorosa attinenza al sistema delle deleghe e dei limiti di spesa;
  - c. consolidate procedure amministrativo contabili;
  - d. un rigoroso sistema di controllo di gestione, *audit* interno ed esterno.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del Presidente, dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base semestrale un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti informazioni:

- l'elenco dei fornitori;
- l'elenco delle non conformità fornitori;
- il riepilogo dei flussi intercompany a condizioni di mercato.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

**Sede Legale:** Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale H – Delitti commessi in***  
***violazione del diritto d'autore***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Department
Head of Information Technology
Head of CTO
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale H – Delitti commessi in violazione del diritto d’autore.....	3
1 Le tipologie dei reati commessi in violazione del diritto d’autore (art. 25- <i>novies</i> del Decreto) .....	4
2 Le attività sensibili <i>ex art. 25-novies</i> del Decreto .....	11
3 Destinatari della Parte Speciale.....	11
4 Principi generali di comportamento .....	12
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	13
6 I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	14

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale H – Delitti commessi in violazione del diritto d'autore**

L'art. 15 n. 7 lett. c) L. 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 231/01 l'art. 25-novies: *“Dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:*

*«Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941».*

Le fattispecie di reato cui l'art. 25-novies rinvia sono quelle previste dal Titolo II, Capo III, Sezione II – dedicata alle “Difese e sanzioni penali” - della l. 22 aprile 1941, n. 633 in tema di “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. In riferimento alle fattispecie di reato cui l'art. 25-novies rinvia, è prevista la sola applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

## **1 Le tipologie dei reati commessi in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli della legge n. 633 del 1941 che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

### Art. 171 commi 1 lett. a-bis) e 3

*Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*(...omissis)*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*(...omissis)*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

La disposizione è volta a tutelare il diritto d'autore da abusive riproduzioni ed esecuzioni delle opere protette.

Il comma 1 lett. a-bis) dell'art. 171 è prevalentemente diretto alla tutela del diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno.

Il reato è qualificabile come “comune” perché può essere perpetrato da parte di chiunque ed è a forma libera, poiché si consuma indipendentemente dalle modalità concrete di realizzazione della fattispecie.

La condotta consiste nella diffusione tra il pubblico di un'opera protetta dal diritto d'autore o di una sola parte di essa, attraverso un sistema di reti telematiche. Ai fini della configurazione del reato non rileva lo scopo personale dell'agente (l'eventuale scopo di ottenere un profitto) né l'uso dell'opera che si consente al pubblico mediante la diffusione.

La fattispecie disciplinata dal comma 3 dell'art. 171 è posta a tutela dei diritti morali e personali dell'autore, ma non costituisce un'ipotesi autonoma di reato bensì una circostanza aggravante di tutte le fattispecie previste al comma 1. Ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'ente, la circostanza aggravante in questione – *sub specie*: condotta realizzata sull'“opera altrui non destinata alla pubblicità”, “usurpazione della paternità dell'opera” oppure “offesa all'onore e alla reputazione dell'autore” realizzata attraverso la deformazione, mutilazione o

modificazione dell'opera stessa – rileva solo se innestata sulla condotta richiamata dal comma 1 lett. *a-bis*).

Il reato è punito a titolo di dolo generico, essendo irrilevanti le finalità che hanno indotto l'agente a commettere il delitto.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

#### Art. 171-bis

*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.*

*La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Le condotte tipiche sono state descritte dal legislatore in maniera analitica al fine di adeguare perennemente l'apparato normativo alla rapida evoluzione tecnologica. In tal modo, è stata apprestata una forma di tutela diffusa da condotte illecite che riguardano tanto la duplicazione abusiva di software, quanto la detenzione e la commercializzazione di software e di banche dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico: oltre alla previsione e volontà di realizzare le condotte descritte, è necessario che l'agente persegua il fine di trarre un profitto dall'attività illecita.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione IT.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 171-ter

*1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

3. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Come per l'ipotesi di reato precedentemente analizzata, anche la descrizione delle condotte tipiche nell'art. 171-ter appare molto dettagliata e variegata: i comportamenti sanzionati concernono sia ipotesi di duplicazione e riproduzione di opere tutelate dal

diritto d'autore, sia la diffusione, in senso lato, dell'opera stessa.

L'oggetto materiale delle diverse condotte appare altrettanto dettagliato ed individuato, a mero titolo esemplificativo, nelle opere destinate al circuito televisivo e cinematografico o in quelle letterarie, musicali, scientifiche e didattiche.

Inoltre, tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 171-ter comma 1 sanzionano le condotte indicate solo se il fatto è commesso per uso non personale e a fini di lucro, mentre, il comma 2 tende a punire l'esercizio di attività illecite organizzate anche sotto forma imprenditoriale.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 171-septies

*1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

La disposizione estende le pene previste dall'art. 171-ter ai produttori e agli importatori che non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di importazione o di immissione in commercio sul territorio nazionale, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis lett. a) l. n. 633 del 1941, e a chiunque dichiari falsamente l'assolvimento dei predetti obblighi. La portata della norma si coglie alla luce della regolamentazione del contrassegno SIAE e delle eccezioni all'obbligo dell'apposizione stabilite dall'art. 181-bis e del relativo regolamento di attuazione (D.P.C.M. 11.7.2001, n. 338).

All'uopo, si riporta di seguito il testo dell'art. 181-bis l. n. 633 del 1941:

*Art. 181-bis: - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci e immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la*

*SIAE e le associazioni delle categorie interessate.*

*2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.*

*(...omissis)*

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

Art. 171-octies

*1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

La norma in commento prevede l'applicazione di sanzioni penali nei confronti di chiunque, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

La disposizione prevede una pluralità di condotte eterogenee, qualificate dal dolo specifico del perseguimento del fine fraudolento.

Giova rilevare che la tutela penale dei programmi ad accesso condizionato è ripartita tra la disposizione in esame e le norme contenute nelle lettere f) e f-bis) dell'art. 171-ter. Gli eventuali problemi di coordinamento si risolvono sulla base del diverso scopo perseguito tramite la realizzazione delle condotte – fine di lucro nell'art. 171-ter e fine fraudolento nell'art. 171-octies.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.



## 2 Le attività sensibili *ex art. 25-novies* del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “H” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Gestione IT

## 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento al Responsabile IT;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- assicurare, in attuazione del valore della legalità, il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- promuovere il corretto uso, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati;
- astenersi dal mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
- astenersi dal duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione software contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
- non acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare che eventuali contenuti pubblicati in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette, assicurando la pronta rimozione dei contenuti non conformi alla legislazione vigente in materia;
- utilizzare solo software e banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei software che siano disponibili per il download e ad utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;
- astenersi dalla produzione, importazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché dalla detenzione e dall'utilizzo per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti di essi idonei ad eludere le "misure tecnologiche di protezione" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/01);
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore sulla memoria fissa del computer o alla riproduzione e diffusione, in qualunque forma e senza diritto dell'opera intellettuale altrui, comprese le banche di dati, al fine di ricavare un profitto o assicurare un risparmio di costi.

## **5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-novies del Decreto).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la funzione Risorse Umane di Redaelli Tecna S.p.A.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento alla gestione IT:
- 1) il Responsabile IT ha la responsabilità complessiva della gestione della configurazione dei sistemi IT assicurando il presidio delle strutture tecnologiche, applicative, di networking e di sicurezza della Società;
  - 2) il Responsabile IT monitora i requisiti delle licenze (numero di installazioni, scadenze, update e upgrade) e nel caso in cui riscontri carenze si attiva per la regolarizzazione;
  - 3) il Responsabile IT predispose il report di monitoraggio contenente l'elenco delle licenze software in uso nella Società con l'indicazione del numero di installazioni effettuate e consentite e la data di acquisto/rinnovo e di scadenza.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa Committee, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base semestrale un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni inerenti le licenze software in uso presso la Società.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

**Sede Legale:** Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del  
D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale I – Induzione a non rendere  
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità  
giudiziaria***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Division
Datore di Lavoro
Head of Human Resources
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.  
Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale I – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria .....	3
1 Il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25- <i>decies</i> del Decreto).....	4
2 Le attività sensibili <i>ex art. 25-<i>decies</i></i> del Decreto.....	5
3 Destinatari della Parte Speciale.....	5
4 Principi generali di comportamento.....	5
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	6
6 I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	6

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale I – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

L'art. 4 L. 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito una nuova norma nella parte speciale del Decreto legislativo n. 231/01, prevedendo quale fattispecie di reato il delitto di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" di cui all'art. 377-bis c.p.

Il reato in commento costituiva già un presupposto per la responsabilità della persona giuridica grazie al rinvio operato dall'art. 10 della l. n. 146 del 2006, ma la rilevanza ai fini del Decreto n. 231/01 risultava limitata ai casi in cui la condotta fosse stata realizzata in più di uno Stato o con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati.

Con il citato intervento normativo, invece, tale fattispecie delittuosa implica la responsabilità dell'ente indipendentemente dal requisito della transnazionalità.

## **1 Il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

### Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Tale ipotesi si configura come reato “comune” perché può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati.

Si precisa che:

- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un’altra figura criminosa;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costrittiva o quando il denaro o l’altra utilità vengono offerti e promessi;
- la condotta rileva solo se viene perpetrata nei confronti del soggetto che nell’ambito del processo penale gode della “facoltà di non rispondere” (es. persona sottoposta alle indagini o imputato);
- l’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l’ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla previsione e volontà dell’azione.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell’ambito della Società, nell’ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione del precontenzioso e del contenzioso giudiziario.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell’ambito delle attività cosiddette sensibili.

## 2 Le attività sensibili ex art. 25-decies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “F” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Gestione del precontenzioso e del contenzioso giudiziario

## 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento allo Steering Committee e al Responsabile Risorse Umane;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall’autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- in generale mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell’autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
- assicurare nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria, che i soggetti indagati o imputati in procedimenti penali in cui la Società possa essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti qualora decidano di rendere dichiarazioni.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/01);
- intraprendere direttamente o indirettamente azioni illecite, offensive o persuasive finalizzate ad ottenere una falsa testimonianza o ad impedirla nonché a ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione o alla promessa o offerta di un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false all'autorità giudiziaria.

## **5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articolo 25-*decies* del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento alla gestione del precontenzioso e del contenzioso giudiziario:
  - 1) lo Steering Committee rappresenta la Società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, in qualsiasi stato e grado del procedimento, in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) le richieste da parte dell'autorità giudiziaria che i dipendenti della Società ricevono per rilasciare dichiarazioni nell'ambito del processo sono portate a conoscenza del Responsabile Risorse Umane il quale verifica l'esistenza di eventuali pressioni da parte di esponenti della Società;
  - 3) alla notizia di una richiesta di rilasciare dichiarazioni in qualità di persona sottoposta alle indagini, imputato o testimone, lo Steering Committee invia una lettera con la quale si invita il dipendente della Società ad assicurare una collaborazione piena e priva di condizionamenti alle autorità procedenti.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione Competente, sulla base delle verifiche effettuate, qualora se ne ravvisi l'opportunità, redige un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni inerenti il personale che ha ricevuto dall'autorità giudiziaria la richiesta di rilasciare dichiarazioni.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

**Sede Legale:** Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale L – Reati transnazionali***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Division
Head of Finance Administration & Controlling
Head of Corporate Communication
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale L – Reati transnazionali.....	3
1 Le tipologie dei reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 146/2006).....	5
1.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale.....	6
1.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali.....	8
2 Le attività sensibili <i>ex</i> artt. 3 e 10 L. n. 146/2006.....	11
3 Destinatari della Parte Speciale.....	11
4 Principi generali di comportamento .....	11
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	12
6 I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	15

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale L – Reati transnazionali**

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di quest'ultima ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale", così recita:

*1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Responsabilità amministrativa degli enti", così recita:

*1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*

*2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

*5. [abrogato]*

*6. [abrogato]*

*7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*

*8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*

*9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

## 1 Le tipologie dei reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 146/2006)

I reati transnazionali sono raggruppabili nelle due seguenti tipologie:

- 1) **Reati transazionali previsti dal codice penale;**
- 2) **Reati transazionali previsti dalle leggi speciali.**

Dopo l'emanazione della l. 15 luglio 2009, n. 94, è stato introdotto il nuovo articolo 24ter nel D.lgs. n. 231 del 2001.

Il comma 1 di tale norma estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 1990);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. 43/73) transnazionale;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Pertanto, ad oggi, tali fattispecie di reato assumono rilevanza nel riconoscimento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non solo se caratterizzate dal requisito della transnazionalità, ma anche – come accade per la generalità degli illeciti dell'area 231 – se realizzate esclusivamente nel territorio dello stato italiano.

La stessa operazione legislativa sopra menzionata è stata compiuta in riferimento al reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziari” di cui all'art. 377-bis c.p. Anche tale fattispecie trova, dunque, spazio nell'economia del processo penale a carico dell'ente indipendentemente dal fatto che le condotte siano realizzate in più di uno Stato o con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati.

In seguito all'entrata in vigore di tali riforme, alle fattispecie di reato appena menzionate e alle attività sensibili ad esse correlate sono state dedicate autonome Parti Speciali (l'art. 377-bis viene descritto all'interno della e “Parte Speciale I”).

Qui di seguito è riportata, quindi, la lettera degli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione delle sole fattispecie di reato aventi ancora rilievo a livello transnazionale, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

## 1.1 Reati transnazionali previsti dal codice penale

### Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

La fattispecie, così come già esposto nella Parte Speciale I, si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Trattasi di un reato di tipo comune, commettabile da chiunque, a dolo specifico, che si fonda sull'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale.

La condotta si sostanzia nel dare vita ad una associazione, perseguendone il programma criminoso, attraverso l'approvvigionamento di mezzi necessari per il suo esercizio, reperendo l'adesione di terzi e preparandone la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della selezione del personale;
- della selezione dei fornitori;
- della gestione dei rapporti con l'estero;
- dei processi aziendali in paesi esteri;
- della gestione dei rapporti infagrappo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

### Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche transnazionale

Il codice sanziona il reato in esame, come già esposto nella Parte Speciale I, prevedendo che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni,

appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare vantaggio a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Per l'integrazione della fattispecie delittuosa l'elemento soggettivo necessario è dato dalla coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'ulteriore scopo di perseguire i fini criminosi descritti dalla norma.

La condotta menzionata è richiamata dal decreto anche nelle ipotesi in cui assuma i caratteri di transnazionalità, così come in questa sede identificato.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- della selezione del personale;
- della selezione dei fornitori;
- della gestione dei rapporti con l'estero;
- dei processi aziendali in paesi esteri;
- della gestione dei rapporti infagruppo.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

#### Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale

*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico nazionale o europeo).

Tale ipotesi di reato “comune” presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un delitto, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
  - preesistenza di un delitto punito con la pena dell'ergastolo o della

- reclusione;
- mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377-bis c.p.;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'oggetto della condotta incriminata consiste nel:
  - tenere un comportamento, attivo od omissivo, potenzialmente idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
  - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure precautelari o cautelari, quali l'arresto, il fermo o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare;
- non è punito "l'autofavoreggiamento" che si realizza quando il soggetto attivo favorisce un terzo col solo fine di sviare le indagini dalla propria persona.

Si ritiene che le condotte previste dal reato di favoreggiamento personale siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società e possano esplicitarsi per il tramite:

- della gestione del precontenzioso e del contenzioso giudiziario.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

## 1.2 Reati transnazionali previsti dalle leggi speciali

### Art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere

finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di concorso nel reato per il tramite del convenzionamento di un esercente eventualmente soggetto di tali condotte. Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Art. 74 DPR 309/90 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(...)

*3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*

*b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

Legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha introdotto nuove fattispecie di reato in materia di responsabilità amministrativa degli enti, modificando l'art. 25-*duodecies* del d.lgs. n. 231/2001 con l'inserimento dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del T.U. Immigrazione, d.lgs. n. 286/1998.

Le novità consistono nell'introduzione dei seguenti reati:

- procurato ingresso illecito (commi 3, 3-*bis* e 3 *ter* dell'art. 12 TU immigrazione), che punisce le condotte delle persone (e della società) che, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuovono, dirigono, organizzano, finanziano o effettuano il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di almeno 5 stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente, prevedendo anche aumenti di pena (e quindi la responsabilità della società) per casi particolari;
- favoreggiamento della permanenza clandestina (comma 5 art. 12), in questo caso si punisce la società che favorisce la permanenza degli immigrati clandestini nel territorio dello Stato in violazione delle norme del citato testo unico.

Oltre alle sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 100 quote ad un massimo di 1000 quote, si prevede, in caso di condanna dell'ente per i reati di cui sopra, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 d.lgs. n. 231/2001.

Si ritiene che le condotte previste dalle leggi speciali precedentemente presentate non siano astrattamente realizzabili nell'ambito della Società e pertanto tali reati non verranno successivamente analizzati.

## 2 Le attività sensibili ex artt. 3 e 10 L. n. 146/2006

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “L” del Modello, le seguenti:

Macro Attività Sensibile
Gestione del precontenzioso e del contenzioso giudiziario
Selezione del personale
Selezione dei fornitori
Gestione rapporti con l'estero
Processi aziendali in paesi esteri
Gestione rapporti infragruppo

## 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento allo Steering Committee e al Responsabile Risorse Umane;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali;
- astenersi dal promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
- astenersi dal servirsi dell'Ente o anche di una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di fatti che integrano forme di criminalità organizzata ovvero strumentalizzare attività riconducibili alla gestione

- della Società per la partecipazione stabile e attiva in associazioni illecite;
- applicare le procedure e prassi aziendali esistenti nel processo di selezione dei Fornitori, Appaltatori e Concessionari, e assicurare che tale processo venga gestito nel rispetto della normativa applicabile, nonché dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
  - astenersi dall'effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'assunzione di commesse o la fornitura di prodotti), sia in via diretta che per tramite di interposta persona, con soggetti persone fisiche o giuridiche segnalate dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di associazione a delinquere;
  - astenersi dall'effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia od oggetto e dall'instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
  - riconoscere compensi in favore di società di servizi, di consulenti e partner solo se sono adeguatamente giustificate dal contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
  - assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo di organi/enti ispettivi sulle attività societarie volto a rilevare e combattere condotte illecite in relazione alle ipotesi di delitti di criminalità organizzata di cui al D.lgs. n. 231/2001;
  - segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione allo svolgimento dell'attività della Società.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006),

## **5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la funzione Risorse Umane di Redaelli Tecna S.p.A.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento alla gestione del precontenzioso e del contenzioso giudiziario:
- 1) lo Steering Committee rappresenta la Società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, in qualsiasi stato e grado del procedimento, in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) le richieste da parte dell'autorità giudiziaria che i dipendenti della Società ricevono per rilasciare dichiarazioni nell'ambito del processo sono portate a conoscenza del Responsabile Risorse Umane il quale verifica l'esistenza di eventuali pressioni da parte di esponenti della Società;
  - 3) alla notizia di una richiesta di rilasciare dichiarazioni in qualità di persona sottoposta alle indagini, imputato o testimone, lo Steering Committee invia una lettera con la quale si invita il dipendente della Società ad assicurare una collaborazione piena e priva di condizionamenti alle autorità procedenti;
- b) con riferimento alla selezione del personale:
- 1) il Responsabile Risorse Umane verifica e valida la richiesta di selezione ed assunzione del personale effettuata dal Responsabile della funzione richiedente previa verifica di coerenza con il budget approvato;
  - 2) il processo di selezione è alimentato da fonti di ricerca presso l'esterno sia direttamente sia tramite consulenti o inserzioni e candidature spontanee. La scelta viene effettuata sulla base di parametri oggettivi e del profilo definito e richiesto dal Responsabile della funzione richiedente e previa verifica di incompatibilità e intervista dello stesso;
  - 3) le assunzioni dei dipendenti sono regolate da CCNL ed eventuali modifiche alle condizioni contrattuali standard sono approvate formalmente mediante l'apposizione della firma del Responsabile che ha il potere di assumere la risorsa;
  - 4) il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro del personale dirigenziale in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 5) lo Steering Committee ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro del personale di ogni livello con esclusione del personale dirigenziale in accordo con i poteri assegnati dal CdA.
  - 6) il Responsabile di Divisione ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro riguardanti la propria Divisione;
  - 7) il Responsabile Risorse Umane predispone e sottopone per la firma al Soggetto responsabile dell'assunzione la lettera di assunzione o, qualora il candidato abbia già un impiego, la lettera di impegno all'assunzione. Il contratto di assunzione è firmato dal candidato per accettazione ed archiviato in apposito fascicolo a cura del Responsabile Risorse Umane;
  - 8) il Responsabile Risorse Umane predispone il report di monitoraggio contenente la lista del personale assunto nel periodo di riferimento e indicante il ruolo/mansione attribuito, il livello contrattuale e il trattamento economico;
- c) con riferimento alla selezione dei fornitori:
- 1) il Responsabile dell'Ufficio acquisti insieme al Direttore Qualità verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori sulla base del Sistema di Qualità del fornitore, nonché sull'esito delle prove di laboratorio e di lavorabilità dei materiali, secondo le modalità di dettaglio descritte dal Manuale di gestione della qualità e da apposita procedura operativa;
  - 2) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del

- fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società;
- 3) l'Addetto Qualità valuta annualmente i fornitori iscritti nell'Elenco sulla base delle prestazioni qualitative sulla base del Sistema di garanzia della qualità e del comportamento del prodotto. All'esito della valutazione, l'Addetto Qualità esprime un giudizio ricorrendo ad un prospetto predisposto secondo le modalità previste da apposita procedura e redige una classifica dei fornitori;
  - 4) lo Steering Committee è responsabile della scelta e della valutazione di fornitori di servizi di consulenza e di prestazioni professionali, in accordo con i poteri conferiti dal CdA.
- d) con riferimento alla gestione dei rapporti con l'estero:
- 1) il Responsabile Selezione fornitori procede all'identificazione di un nuovo fornitore estero e all'inserimento in anagrafica dei dati ad esso pertinenti con le modalità previste da apposita procedura operativa;
  - 2) il Responsabile dell'Ufficio CO.GE. verifica la completezza e accuratezza dei dati inseriti nell'anagrafica con le modalità previste in apposita procedura operativa;
  - 3) in riferimento ad ordini di acquisto superiori a determinati importi indicati in apposita procedura operativa, il Responsabile di Divisione autorizza l'accettazione di un nuovo cliente solo dopo averne valutato l'esistenza e la solvibilità;
  - 4) il Responsabile dell'Ufficio acquisti insieme al Direttore Qualità verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori esteri sulla base del Sistema di Qualità del fornitore, nonché sull'esito delle prove di laboratorio e di lavorabilità dei materiali, secondo le modalità di dettaglio descritte dal Manuale di gestione della qualità e da apposita procedura operativa;
  - 5) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società;
- e) con riferimento ai processi aziendali:
- 1) il Responsabile della Divisione Tecni, in qualità di co-direttore, è responsabile dei processi aziendali svolti presso la società partecipata di Istanbul, in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) il Responsabile della Divisione Tecni, in qualità di co-direttore, assicura l'efficace attuazione di procedure operative finalizzate a regolare l'adeguata identificazione della clientela e dei fornitori della società partecipata;
- f) con riferimento alla gestione dei rapporti infragruppo:
- 1) la responsabilità dei rapporti tra le società del Gruppo è attribuita allo Steering Committee in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) il Responsabile Amministrazione verifica, con cadenza annuale, i contratti disciplinanti i rapporti tra le società del Gruppo al fine di risolvere eventuali criticità riscontrate (es. mancanza di un accordo, mancanza di contratto, etc). Tutta la documentazione a supporto e ad evidenza dell'analisi eseguita è condivisa con il Direttore Amministrativo e Finanziario ed è tenuta archiviata presso gli uffici Amministrazione e Finanza;
  - 3) l'Addetto Contabilità, con cadenza annuale, mantiene aggiornato un file di riepilogo nel quale sono elencati tutti i rapporti tra le società del Gruppo con l'indicazione del contratto a supporto. L'analisi include una verifica periodica

dell'allineamento tra condizioni applicate nei rapporti infragruppo e le condizioni di mercato. Tutta la documentazione a supporto e a evidenza dell'analisi eseguita è condivisa con il Direttore Amministrativo e Finanziario ed è tenuta archiviata presso gli uffici Amministrazione e Finanza.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni inerenti il personale che ha ricevuto dall'autorità giudiziaria la richiesta di rilasciare dichiarazioni.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**  
Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

Stabilimenti:  
Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

Sede Legale: Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano  
Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale M – Delitti informatici e***  
***trattamento illecito dei dati***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Department
Head of Human Resources
Head of Finance Administration & Controlling
Head of Information Technology
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.  
Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale M – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.....	3
1 I delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24- <i>bis</i> del Decreto).....	4
2 Le attività sensibili <i>ex art. 24-bis</i> del Decreto .....	13
3 Destinatari della Parte Speciale.....	14
4 Principi generali di comportamento.....	15
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	17
6 I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	19

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale M – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

L'art. 7 della legge n. 48/2008 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24-*bis* che estende la responsabilità amministrativa dell'ente ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" commessi con violazione del codice penale.

## **1 I delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del codice penale richiamati dall'art. 24-bis del Decreto che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

### Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. Ciò potrebbe, in astratto, concretizzarsi durante le fasi di trasmissione telematica di documenti o richieste di autorizzazione (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc.) ai diversi Enti della Pubblica Amministrazione.

Per “documento informatico” s’intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall’art. 1 lettera p) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):  
*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;*
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):  
*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;*
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):  
*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;*

- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):  
*“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;*
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.):  
*“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;*
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):  
*“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;*
- falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):  
*“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;*
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):  
*“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;*
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):  
*“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;*
- falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.):  
*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;*

- falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.):  
*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;*
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):  
*“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;*
- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):  
*“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;*
- uso di atto falso (art. 489 c.p.):  
*“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;*
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):  
*“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;*
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):  
*“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;*
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.):  
*“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono*

*nell'esercizio delle loro attribuzioni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico giuridicamente rilevante ed avente efficacia probatoria. Ciò potrebbe concretizzarsi in occasione di trasmissione telematica di documenti o richieste di autorizzazione (modelli fiscali, previdenziali e contributivi, documenti amministrativi societari, legali ecc.).

La falsificazione del documento può avvenire sia attraverso l'utilizzo di applicativi che consentono di modificare documenti informatici esistenti sia attraverso la manomissione delle procedure e delle validazioni dei programmi atti alla creazione del documento informatico e porta ad una delle seguenti conseguenze sul documento:

- falsità materiali in scrittura privata;
- falsità ideologiche in documenti pubblici;
- uso di atto falso (qualora l'autore materiale non sia precedentemente concorso nella falsificazione del documento);
- soppressione, distruzione e occultamento, parziale o totale, di atti veri.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui soggetti si introducono nel sistema informatico della società o di terzi al fine di intercettare o impedire comunicazioni e informazioni telematiche. Ad esempio: Accesso nel sistema informatico di un concorrente al fine di accedere agli archivi riservati di posta elettronica..

Art. 615-quater c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 - quater.*

Il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame è la riservatezza delle comunicazioni e/o delle informazioni il cui scambio avviene tramite sistemi informatici. Si intende per “sistema informatico” un insieme di apparecchiature destinate ad assolvere funzioni utili all’uomo attraverso l’utilizzo (anche parziale) di tecnologie informatiche. La condotta penalmente rilevante è duplice e si concretizza nell’accesso abusivo ad un sistema informatico protetto o nella permanenza in detto sistema nonostante l’espressione di volontà contraria da parte di chi ha il diritto di escluderlo.

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- soggetti si procurano codici di accesso ai sistemi informatici al fine di accedere al sistema interno ed effettuare operazioni che portino interesse o vantaggio per la Società;
- soggetti si procurano codici di accesso di sistemi informatici al fine di accedere a sistemi esterni e procurare un interesse o vantaggio alla Società.

Per questa tipologia di reato, la sua potenziale realizzazione potrebbe avvenire nell’ambito della gestione dei processi informatici e nella gestione degli account.

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

1. *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2. *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3. *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

La norma tutela la segretezza delle comunicazioni, che possono essere telefoniche, telegrafiche e informatiche, violata mediante mezzi fraudolenti.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui Soggetti si introducono nel sistema informatico della società o di terzi al fine di intercettare o impedire comunicazioni e informazioni telematiche.

Ad esempio: accesso nel sistema informatico della società da parte di un concorrente al fine di accedere agli archivi riservati di posta elettronica.

Art. 617-quinques c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui Soggetti installano apparecchiature di accesso alla rete col fine di intercettare o impedire comunicazioni e informazioni telematiche.

Ad esempio: installazione di workstation o terminali collegati alla rete senza effettuare controllo sugli utilizzatori e senza limitazione degli accessi attraverso profilazione.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

Il reato è stato modificato dalla L. 48/2008 che ha ricondotto le ipotesi di danneggiamento anche con riferimento ai beni informatici.

Il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento ed è aggravato dal fatto che il reato sia stato commesso con violenza o minaccia alla persona o con l'abuso della qualità di operatore di sistema.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui Soggetti si introducono nel sistema informatico della società o di terzi e danneggiano informazioni, dati e programmi.

Ad esempio: cancellazione indiscriminata di dati dalla memoria del sistema, manomissione programmi.

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Tale reato presenta una struttura simile a quella del reato precedente, sia dal punto di vista delle condotte rilevanti, dell'oggetto materiale del reato nonché dell'elemento soggettivo. La peculiarità risiede nel fatto che le informazioni, i dati e i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque, di pubblica utilità e quando la predetta lesione si realizza è previsto un aggravio sanzionatorio.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui Soggetti si introducono nel sistema informatico dello stato o di altro ente pubblico e danneggiano informazioni, dati e programmi.

Ad esempio: cancellazione indiscriminata di dati dalla memoria del sistema, manomissione programmi.

Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui Soggetti si introducono nel sistema informatico della Società e danneggiano informazioni, dati e programmi.

Ad esempio: danneggiamento del sistema informatico o telematico, manomissione di programmi.

Art. 635-quinques c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui Soggetti si introducono nel sistema informatico dello stato o di altro ente pubblico e danneggiano informazioni, dati e programmi.

Ad esempio: danneggiamento del sistema informatico o telematico, manomissione programmi.

Art. 640-quinques c.p. – Frode informatica del certificatore di firma elettronica

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

La condotta penalmente rilevante si identifica nella violazione della normativa afferente i certificatori accreditati e qualificati (cfr. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Tale tipologia di reato è stata valutata come irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 1, comma 1 D.L. n. 105 del 21 settembre 2019. – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

La disposizione riconosce una responsabilità per l'ente nelle ipotesi in cui un soggetto, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal D.L. 105/2019 relative all'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e in particolare dei procedimenti previsti dal comma 6, lettera c) del decreto stesso, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di reti, dei sistemi

informativi e dei servizi informatici previsti dalla normativa o ai fini delle comunicazioni comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza ovvero omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

## 2 Le attività sensibili ex art. 24-bis del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “M” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Elaborazione/produzione di documenti informatici giuridicamente rilevanti
Utilizzo di terminali informatici collegati alla rete aziendale e/o al sistema centrale e/o a internet

Più specificamente, sono stati individuati a rischio quei processi le cui attività prevedono un rapporto con la Pubblica Amministrazione attraverso l’impiego di strumenti informatici o reti telematiche. Nello specifico si tratta dei seguenti processi:

- A. Amministrazione e Finanza;
- B. Risorse Umane;
- C. Legale e tributario;
- D. Sicurezza;
- E. Approvvigionamenti;
- F. Stipula e gestione dei contratti di appalto;
- G. *Information technology*;
- H. Vendite.

Da un punto di vista dei processi I.T. le attività sensibili individuate sono quelle relative alla gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici fra cui:

1. gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
2. gestione e protezione della postazione di lavoro;
3. gestione degli accessi verso l’esterno;
4. gestione e protezione delle reti;
5. gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
6. sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).

### 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento al Responsabile IT;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- assicurare in attuazione del valore della legalità, il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento in merito alla sicurezza dei sistemi informatici e al trattamento dei dati personali;
- rispettare le prescrizioni riportate nel Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.);
- accedere ai sistemi informatici solo previa identificazione da parte dell'utente, tramite credenziali assegnate al singolo soggetto dalla Società;
- mantenere riservate tutte le informazioni ricevute per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (con particolare attenzione a username e password assegnati per l'accesso ai sistemi della Società);
- adottare misure di protezione del sistema volte a evitare l'accesso allo stesso da parte di terzi in caso di allontanamento dalla postazione;
- utilizzare la connessione a internet solo per gli scopi e il tempo necessario allo svolgimento delle attività che richiedono il collegamento;
- trasmettere file o documenti di proprietà della Società, esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento dell'attività per cui la trasmissione si è resa necessaria.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/01);
- introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o fornire misure idonee al predetto scopo;
- intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle;
- distruggere, deteriorare, cancellare alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Pubblica Amministrazione o comunque di pubblica utilità;
- alterare propri supporti informatici al fine presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- alterare propri supporti informatici al fine di impedire lo svolgimento di controlli

- o verifiche da parte degli organi societari o da terzi;
- alterare i contenuti negli archivi informatici aziendali, al fine di modificare l'informativa verso terzi;
  - alterare i dati contenuti nelle banche dati esterne ai quali la società ha accesso;
  - produrre documenti di qualunque genere o dichiarazioni non conformi alle risultanze del sistema informativo aziendale, dei dati contabili, delle deliberazioni degli organi societari, manipolando i supporti informatici;
  - detenere materiale e dati inerenti lo sfruttamento della persona, soprattutto se minori, o accedere a siti internet che presentano tali dati ed immagini;
  - adottare tecniche di *Phishing* al fine di impossessarsi dei dati di terzi;
  - installare software non autorizzati, anche se attinenti all'attività della Società;
  - utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte dell'Azienda al dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa.

## 5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articolo 24-*bis* del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

### Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

- A. il Responsabile IT gestisce il rischio informatico basandosi sulle seguenti attività:
- 1) identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti:
    - (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti),
    - (ii) hardware,
    - (iii) software,
    - (iv) documentazione,
    - (v) dati/informazioni,
    - (vi) risorse umane;
  - 2) individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie:
    - (i) errori e malfunzionamenti,
    - (ii) frodi e furti,
    - (iii) software dannoso,
    - (iv) danneggiamenti fisici,
    - (v) sovraccarico del sistema,
    - (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
  - 3) individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
  - 4) identificazione delle possibili contromisure;
  - 5) effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
  - 6) definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
  - 7) puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
  - 8) definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
  - 9) applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute;

- 10) diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte;
- 11) attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
- 12) attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e rese accessibili accedute solo dagli utenti autorizzati;
- 13) attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
- 14) attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;
- 15) proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce;
- 16) previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza);
- 17) previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti;
- 18) protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*;
- 19) predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce:
  - (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e
  - (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

Si ricorda che la Società si è dotata da tempo e tiene costantemente aggiornato in Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) ai sensi del codice in materia dei dati personali D.Lgs. 196/2003. Al riguardo dei protocolli di controllo se parte di essi è coperta dallo stesso DPS.

Martina Bonacossa  
2020-09-24 14:18:00

Verificare se il DPS è aggiornato al  
Regolamento UE 679/2016

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base annuale una relazione al Datore di lavoro con il quale evidenzia eventuali criticità, sul lavoro effettuato e miglioramenti.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni inerenti le licenze software in uso presso la Società.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**  
Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

Stabilimenti:  
Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

Sede Legale: Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano  
Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale N – Reati ambientali***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Division
Datore di Lavoro e Datore di lavoro delegato
Safety Manager
Responsabile Quality Assurance
Altri destinatari, Dipendenti, consulenti e partner
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.  
Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale N – Reati ambientali .....	3
1 Le tipologie dei reati commessi in tema di violazione delle norme ambientali (art. 25-undecies del Decreto) .....	5
2 Le attività sensibili ex art. 25-undecies del Decreto.....	25
3 Destinatari della Parte Speciale.....	26
4 Principi generali di comportamento.....	27
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	29
5.1 Gestione degli scarichi liquidi .....	29
5.2 Gestione dei rifiuti .....	30
5.3 Bonifica siti inquinati .....	31
5.4 Gestione emissioni in atmosfera.....	31
5.5 Gestione di sostanze lesive per l’ozono .....	32
5.6 Siti e specie protette.....	32
5.7 Formalizzazione dei ruoli e delle competenze.....	33
5.8 Informazione e formazione dei lavoratori .....	33
5.9 Attività di vigilanza .....	33
5.10 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.....	34
5.11 Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.....	34
5.12 Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione aziendale e di conformità alla norma ISO 14001 .....	34
6 I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	35

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale N – Reati ambientali**

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2008/99/CE emanata in tema di tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva comunitaria n. 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE emanata in tema di inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

In virtù del predetto decreto, nel nostro ordinamento giuridico è stata pertanto introdotta la responsabilità amministrativa in capo all'Ente e/o Società per questa tipologia di reati mediante l'inserimento dell'art. 25-undecies.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società, ex D. Lgs. 231/2001 per le ragioni innanzi dimostrate, è destinata a produrre un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività tale da poter, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente ed alla salute. La normativa vigente, infatti, sanziona condotte sia dolose sia colpose.

Il delitto deve intendersi di natura dolosa o secondo l'intenzione (art. 43 Codice Penale), qualora l'evento dannoso o pericoloso, che si profili quale il risultato dell'azione o dell'omissione e dal quale la legge ne fa scaturire l'esistenza del delitto, sia stato previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione. Invero, il delitto risulti avere natura colposa ovvero contro l'intenzione (art. 42 Codice Penale), quando l'evento, anche se previsto, non risulti essere voluto dall'agente e la sua realizzazione si configuri quale conseguenza di mera negligenza (mancata adozione di regole di cautela), di imprudenza (porre in essere comportamenti che la prudenza sconsiglia), di imperizia (imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifichi per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline.

Il 19 maggio 2015 il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge S. 1345-B relativo a "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (c.d. DDL "Ecoreati"), con il quale vengono apportate talune significative modifiche in materia di reati ambientali. Tra gli interventi più rilevanti operati si segnalano:

- l'introduzione nel Codice penale di nuove ipotesi di reato contro l'ambiente (Titolo VI bis, "Dei delitti contro l'ambiente") e di talune altre disposizioni a esse connesse (i.e. circostanze aggravanti, ravvedimento operoso, confisca, ordine di ripristino); si tratta, in particolare, dei delitti di:
  - "Inquinamento ambientale" anche colposo (artt. 452 bis e 452 quinquies c.p.);
  - "Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale" (art. 452 ter c.p.);
  - "Disastro ambientale" anche colposo (art. 452 quater e 452 quinquies c.p.);
  - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452 sexies c.p.);
  - "Impedimento del controllo" (art. 452 septies c.p.);
  - "Omessa bonifica" (art. 452 terdecies c.p.);

- l'integrazione di alcuni articoli del Codice penale in tema di pene accessorie e prescrizione, nonché della norma in materia di coordinamento delle indagini prevista nelle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale;
- l'integrazione di alcune fattispecie criminose previste e punite nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'Ambiente); si segnalano nel dettaglio:
  - l'operatività della "condizione di non punibilità" richiamata all'art. 257 del Codice, in materia di bonifica dei siti, è stata circoscritta ai soli reati contravvenzionali in materia ambientale;
  - l'introduzione del nuovo comma 4 bis dell'art. 260 del Codice dell'Ambiente, che prevede la confisca obbligatoria e per equivalente in relazione alla commissione del delitto di "Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti".

Sono stati inseriti all'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 i seguenti reati:

- "Inquinamento ambientale" (art. 452 bis c.p.);
- "Disastro ambientale" (art. 452 quater c.p.);
- "Delitti colposi contro l'ambiente" (art. 452 quinquies c.p., ossia "Inquinamento ambientale" e "Disastro ambientale" colposi);
- Associazione per delinquere (comune e mafiosa) aggravata ai sensi dell'art. 452 octies c.p.;
- "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452 sexies c.p.).

Da quanto esposto deriva che anche gli enti possono incorrere nella responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 in relazione alle ipotesi di reato espressamente richiamate nella citata disposizione, con applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei soli casi di condanna per i delitti di "Inquinamento ambientale" e di "Disastro ambientale", delle sanzioni interdittive, previste all'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001.

## **1 Le tipologie dei reati commessi in tema di violazione delle norme ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

Il D.Lgs. n.121/2011 definisce, con precisione, i reati di natura ambientale in conseguenza dei quali possa configurarsi, ex D. Lgs. n. 231/2001, la responsabilità penale in capo all'Ente e/o alla Società attraverso un esplicito richiamo alle normative di seguito indicate:

- Codice Penale: art. 727 bis e art. 733 bis;
- D. Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento doloso provocato da navi;
- D. Lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente) integrato con il D. Lgs. n. 128/2010 e D. Lgs. n. 205/2010;
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n. 549/1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

Di seguito si riportano le definizioni delle figure delittuose, nel medesimo ordine enunciato dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2011, accompagnate da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

### 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

### Art. 733-bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Si ricorda che la Società svolge attività di produzione presso i propri complessi industriali non situati in zone classificate quali siti protetti; nel caso di installazioni e manutenzioni di funi o tensostrutture nell'ambito di siti protetti esiste la possibilità di reato.

#### Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale

*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Si ricorda che la Società svolge attività di produzione presso i propri complessi industriali non situati in zone classificate quali siti protetti; nel caso di installazioni e manutenzioni di funi o tensostrutture nell'ambito di siti protetti esiste la possibilità di reato.

#### Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Si ricorda che la Società svolge attività di produzione presso i propri complessi industriali non situati in zone classificate quali siti protetti; nel caso di installazioni e manutenzioni di funi o tensostrutture nell'ambito di siti protetti esiste la possibilità di reato.

Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Art. 452-sexies c.p.- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Tutte le location producono in varia misura rifiuti pericolosi e non pericolosi che vengono affidati a Società esterne di raccolta e smaltimento di cui ci si accerta delle autorizzazioni. In caso di installazioni e/o manutenzioni di funi o tensostrutture si possono generare rifiuti che vengono raccolti in loco a responsabilità del *main contractor* del Cantiere. Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 452-octies - Aggravio delle sanzioni per circostanza aggravante associazione per delinquere

Esiste, se pur recondita, la possibilità di reato.

Art. 137, co. 2 Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152 – Inquinamento idrico - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

- 1) *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.*
- 2) *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

Effettuando lo stabilimento produttivo di Gardone Valtrompia scarichi industriali autorizzati, esiste la possibilità di compimento del reato.

Art. 137 co 3 del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152 - Inquinamento idrico - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti.

- 3) *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

Effettuando lo stabilimento produttivo di Gardone Valtrompia scarichi industriali autorizzati, esiste la possibilità di compimento del reato.

Art. 137 co 5 del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Inquinamento idrico - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente.

*5) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. (comma così modificato dall'art. 1 della legge n. 36 del 2010).*

Effettuando lo stabilimento produttivo di Gardone Valtrompia scarichi industriali autorizzati, esiste la possibilità di compimento del reato.

Art. 137 co 11 del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Inquinamento idrico - Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

*11) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni*

Art. 103 del Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152 – Scarichi sul suolo

*1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*

*a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;*

*b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*

*c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*

*d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;*

*e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;*

*f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.*

*2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.*

*3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.*

Art. 104 del Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152 – Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

*1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.*

*2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.*

*3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.*

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 137 co 13 del Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152 – Inquinamento idrico - Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente.

*13) Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 256 co 1 lett a, b del Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Gestione di rifiuti non autorizzata - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

*Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

Tutte le location producono in varia misura rifiuti pericolosi e non pericolosi che vengono affidati a Società esterne di raccolta e smaltimento di cui ci si accerta delle autorizzazioni. In caso di installazioni e/o manutenzioni di funi o tensostrutture si possono generare rifiuti che vengono raccolti in loco a responsabilità del *main contractor* del Cantiere, pertanto tale reato si considera potenzialmente realizzabile.

Art. 256 co 3 del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Gestione di rifiuti non autorizzata – Primo periodo: realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. Secondo periodo: Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

*Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 256 co 5 del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Gestione di rifiuti non autorizzata – Attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b) (arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi).*

Tale tipologia di reato è stata valutata come potenzialmente realizzabile all'interno dell'azienda in caso di miscele accidentali dei rifiuti al momento del loro stoccaggio.

Art. 256 co 6 del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Gestione di rifiuti non autorizzata – Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 257 co 1 e 2 del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Siti contaminati - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti. La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

*1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Nei siti produttivi, nei magazzini e nei cantieri si possono verificare tali tipi di inquinamento, pertanto, il reato si considera potenzialmente realizzabile.

Art. 258 co 4 secondo periodo del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi - Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto.

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale (reclusione fino a due anni; se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 260 bis co 6 del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi - Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della

tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale (reclusione fino a due anni; se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 260 bis co 6 e 7 secondo e terzo periodo del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi - Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI.

*Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale (reclusione fino a due anni; se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi) a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 260 bis co co 8 primo e secondo periodo del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi - Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della*

*scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale (reclusione da sei mesi a tre anni, se commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene ridotte di un terzo). La pena aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 259 co 1 del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Traffico illecito di rifiuti - Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Tutte le location producono in varia misura rifiuti pericolosi e non pericolosi che vengono affidati a Società esterne di raccolta e smaltimento di cui ci si accerta delle autorizzazioni. In caso di installazioni e/o manutenzioni di funi o tensostrutture si possono generare rifiuti che vengono raccolti trasportati del *main contractor* del cantiere, pertanto il reato si considera potenzialmente realizzabile.

Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti

*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

Tale tipologia di reato si ritiene potenzialmente realizzabile.

Art. 279 co 5 del Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n° 152: Inquinamento atmosferico - Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

*Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. co 2) Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

Le location di Gardone, Trieste e Castegnato sono potenzialmente coinvolte nell'emissione di sostanze nell'atmosfera che potrebbero portare al compimento del suddetto reato.

Art. 1 co 1 e 2 e Art. 2 co 1 e 2 della Legge 7/2/1992 n° 150: Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte

artificialmente. Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Articolo 1:

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

*In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

Articolo 2:

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi*

*dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento*

*In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 3-bis co 1 della Legge 7/2/1992 n° 150: Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.

*Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 3 co 6 della Legge 28/12/1993 n° 549: Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la*

*revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività' costituente illecito.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 9 co 1 e 2 della Legge 6/11/2007 n° 202: Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti. Le condotte di cui al co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

Art. 8 co 1 e 2 della Legge 6/11/2007 n° 202: Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti. Le condotte di cui al co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

Tale tipologia di reato è stata valutata irrealizzabile in azienda per la mancanza dei presupposti.

presupposti.

## 2 Le attività sensibili ex art. 25-undecies del Decreto

L'unità produttiva di Gardone Valtrompia, Trieste, Castagnato e gli uffici di Cologno risultano essere dotate (da giugno 2014) di un sistema certificato e conforme allo standard internazionale UNI EN ISO 14001:2004.

La Società ha concluso in dicembre 2013 la procedura di eliminazione di coperture in Eternit presso la stessa unità di Gardone Valtrompia. Tale progetto era iniziato nell'anno 2011. È stata completata la sostituzione di 16'250 mq di coperture per un costo totale di circa 650 mila Euro.

Il mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale è garantito attraverso il sistema operante sottoposto a costanti aggiornamenti occasionati da intervenute modifiche normative e strutturali aziendali.

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi propedeutico alla stesura della presente parte speciale, la società ha operato come di seguito meglio indicato:

- identificazione delle aree/processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale;
- analisi dei rischi potenziali;
- verifica del sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale idoneo a ridurre ad un livello considerato "accettabile" il rischio di commissione dei reati rilevanti.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "N" del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Attività presso siti protetti
Inquinamento idrico - scarico acque reflue
Gestione rifiuti
Inquinamento suolo, sottosuolo, acque
Inquinamento atmosferico
Inquinamento ambientale - Scarico di acque reflue, sostanze o rifiuti
Disastro Ambientale Alterazione irreversibili di ecosistemi e/o compromissione della pubblica incolumità. Audit e controllo
Gestione, cessione, acquisto, stoccaggio, trasporto e smaltimento di materiale ad alta radioattività.

### 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento allo Steering Committee, al Responsabile Operations e agli altri Responsabili di Divisione, il Responsabile Quality Assurance ed il Datore di lavoro delegato/Safety Manager;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure operative esistenti;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'ambiente;
- assicurare la massima collaborazione alla Società di Revisione, al Collegio Sindacale e ai Soci, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione dei rischi ambientali;
- effettuare con tempestività, correttezza e trasparenza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- nel corso dell'attività ispettiva eventualmente subita, prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti delle autorità, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- rispettare la normativa ambientale applicabile, tenendo continuamente aggiornato il personale sulle evoluzioni normative;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le proprie attività in materia ambientale;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le attività implicate nella produzione di rifiuti di qualunque genere e garantire un corretto trattamento degli stessi;
- monitorare, analizzare e valutare periodicamente gli impatti ambientali generati nello svolgimento delle proprie attività, approfondendone i livelli di rischio ed individuando le opportune misure di prevenzione e controllo;
- informare, formare e sensibilizzare il personale affinché sia attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali, in applicazione delle procedure e secondo comportamenti coerenti con la Politica ambientale;
- utilizzare le migliori tecnologie disponibili ed economicamente attuabili per sostenere adeguatamente gli obiettivi ambientali;
- analizzare e valutare preventivamente gli effetti ambientali originati da nuove attività o servizi;
- prevenire gli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque e comunque ridurre le fonti di inquinamento nelle proprie sedi, nei punti vendita, nei magazzini e in qualsiasi altro luogo svolga la propria attività e favorire la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01);
- tenere un comportamento poco attento con riferimento a ogni aspetto che possa riguardare la tutela del patrimonio ambientale e l'attività di gestione dei rifiuti;
- affidare il servizio di gestione o trasporto dei rifiuti della Società senza verificare l'affidabilità dei soggetti terzi;
- tenere nascoste eventuali anomalie e/o irregolarità di cui, direttamente o indirettamente, si dovesse venire a conoscenza in ordine alle tematiche ambientali e, in particolare, alla gestione dei rifiuti aziendali.

## 5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-undecies del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Il personale afferente all'Azienda si impegna a:

1. rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità ambientale;
2. identificare gli aspetti ambientali connessi a tutte le proprie attività, ai prodotti e ai servizi offerti al mercato;
3. considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni legali ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;

### 5.1 Gestione degli scarichi liquidi

Il Responsabile di Divisione gestisce gli scarichi liquidi basandosi sulle seguenti attività:

- a. individuare i punti di scarico presenti negli Impianti;
- b. rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- c. ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali (ad esempio AUA); mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
- d. presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;
- e. verificare periodicamente – mediante laboratorio accreditato – i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
- f. utilizzare uno scadenziario per il tracciamento dei controlli;
- g. rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose (es. cromo);
- h. rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- i. dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato a monte dello scarico stesso;
- j. campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;

- k.* rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
- l.* verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

## **5.2 Gestione dei rifiuti**

I Responsabili di Divisione gestiscono le problematiche relative ai rifiuti basandosi sulle seguenti attività:

- a.* individuare la figura giuridica di produttore decisa, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli. Nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna dovrà vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti convenzionali prodotti all'interno delle aree di sito;
- b.* effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati; per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi rispettare il divieto di miscelazione, avvalendosi di consorzi autorizzati per il ritiro dei RAEE;
- c.* aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto; compilare annualmente il MUD, anche per il tramite di società terza;
- d.* verificare mediante audit interno la corretta tenuta e compilazione dei registri;
- e.* gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente seguendo il criterio quantitativo; gestire lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- f.* compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- g.* richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento); in particolare per il trasporto verificare l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e la congruità tra i rifiuti ritirati e le autorizzazioni dei trasportatori;
- h.* verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- i.* verificare che i rifiuti vengano posti in cassoni coperti, su area pavimentata in modo da evitare percolamenti e inquinamenti della falda, con accesso alle aree di deposito ai soli soggetti autorizzati;
- j.* collaborare con le autorità di vigilanza e controllo (es. ARPA) in caso di verifica e ispezione presso l'azienda sulle matrici ambientali.

### **5.3 Bonifica siti inquinati**

Il Responsabile di Divisione gestisce le problematiche relative ai siti inquinati basandosi sulle seguenti attività:

- a* al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione agli Enti preposti;
- b* effettuare una indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento. In caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli Enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- c* presentare, con la tempistica prevista dalla legislazione vigente, agli Enti preposti il piano di caratterizzazione del Sito inquinato da sottoporre alla loro autorizzazione;
- d* dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla legislazione vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione;
- e* a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il Sito viene dichiarato inquinato o non inquinato. Nel secondo caso gli Enti preposti dichiarano concluso il procedimento, prescrivendo eventualmente un programma di monitoraggio, il cui piano va presentato dal responsabile dell'inquinamento; nel caso in cui il sito sia dichiarato inquinato, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio occorre effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente (e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale);
- f* gli Enti preposti approvano il progetto eventualmente con prescrizioni ed integrazioni (il termine può essere sospeso una sola volta per richiedere integrazioni o approfondimenti e decorre di nuovo dalla presentazione del progetto integrato);
- g* gli Enti preposti accertano e certificano il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto;

### **5.4 Gestione emissioni in atmosfera**

Il i responsabili di divisione gestiscono le problematiche relative alle emissioni in atmosfera basandosi sulle seguenti attività:

- a* verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con

- riferimento all'intero stabilimento; provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- b.* attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
  - c.* mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni;
  - d.* presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento;
  - e.* verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

## **5.5 Gestione di sostanze lesive per l'ozono**

I Responsabili di Divisione gestiscono le problematiche relative alle sostanze lesive dell'ozono basandosi sulle seguenti attività:

- a.* verificare l'esistenza di eventuali impianti contenenti sostanze ozono lesive, individuando anche il tipo di sostanza utilizzata;
- b.* verificare che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all'interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente; nel caso in cui venissero individuati impianti o dispositivi contenenti sostanze ozono lesive non consentite si dovrà provvedere, per mezzo di ditte specializzate, alla loro sostituzione con sostanze autorizzate;
- c.* sottoporre a controllo periodico, da parte dell'addetto monitoraggio, della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi in quantità superiore ai 3 kg;
- d.* custodire un libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente;
- e.* nel libretto di impianto devono essere registrate le operazioni di recupero e di riciclo, il momento dei controlli, i risultati dei controlli. Le operazioni di recupero di clorofluorocarburi o idroclorofluorocarburi contenuti nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, devono essere effettuate con dispositivi conformi; verificare che l'impiego di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori sia per quelle applicazioni consentite dalla legislazione vigente;
- f.* verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

## **5.6 Siti e specie protette**

I Responsabili di Divisione gestiscono le problematiche relative ai siti e specie protette

basandosi sulle seguenti attività:

- a. verificare se le aree in cui risultano essere siti gli impianti ricadano all'interno o nelle vicinanze di aree protette;
- b. attuare la procedura di valutazione di incidenza nei casi in cui gli interventi, le attività ed i progetti da realizzare nell'ambito degli impianti ricadono all'interno di aree protette;
- c. nel caso in cui le suddette attività vengano svolte all'esterno di siti protetti, occorre effettuare un'analisi preliminare finalizzata a identificare i possibili effetti del progetto sul sito stesso, a valutare la significatività di tali effetti e, quindi, a stabilire la necessità di redigere la relazione di valutazione di incidenza solamente se le suddette attività, pur sviluppandosi all'esterno dell'area protetta, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat stessi;
- d. nei casi in cui il progetto può avere incidenze significative su un sito protetto occorre presentare alle autorità competenti una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione effettuata dall'ente;
- e. per i progetti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nell'area protetta.

## **5.7 Formalizzazione dei ruoli e delle competenze**

Per detta attività occorre:

- a. predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
- b. formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure;
- c. dotare di un budget adeguato i delegati ambientali per le operazioni di ordinaria amministrazione.

## **5.8 Informazione e formazione dei lavoratori**

Per detta attività occorre:

- a. prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- b. prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- c. prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti aziendali.

## **5.9 Attività di vigilanza**

Per detta attività occorre:

- a* prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate;
- b* predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale.

### **5.10 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge**

Per detta attività occorre:

- a* acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- b* conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- c* conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale.

### **5.11 Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate**

Per detta attività occorre:

- a* verificare ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione dei reati ambientali, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando duplicazioni;
- b* effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

### **5.12 Verifiche periodiche di attuazione ed efficacia del sistema di gestione aziendale e di conformità alla norma ISO 14001**

Per detta attività vengono svolti:

- a* cicli periodici di Audit integrati Ambiente Qualità che opera sulla base dei necessari requisiti di indipendenza funzionale, riferendo univocamente allo Steering Committee;
- b* verifiche periodiche di sorveglianza da parte dell'Organismo di certificazione, che ne certifica la conformità alle norme sui sistemi di gestione.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base annuale un documento riassuntivo e valutativo per lo Steering Committee e l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità e punti di miglioramento.

Tutti i destinatari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni e i documenti relativi alla gestione dei rischi ambientali.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**  
Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

Stabilimenti:  
Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

Sede Legale: Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano  
Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del  
D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale O – Reato di impiego di cittadini  
di paesi terzi con soggiorno irregolare***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
<i>Steering Committee</i>
Datore di Lavoro
Head of Human Resources
Head of Division
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.  
Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale O – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare.....	3
1. I reati in tema di violazione delle norme di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).....	4
2. Le attività sensibili ex art. 25-duodecies del Decreto.....	6
3. Destinatari della Parte Speciale.....	6
4. Principi generali di comportamento .....	7
5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	8
6. I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	9

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale O – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare.**

Il D. Lgs. 16/7/2012 n. 109, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n.172) il 26/7/2012 con entrata in vigore il 9/8/2012, ha introdotto, all'interno del D. Lgs. 231/01, l'art. 25 duodecies in tema di "impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Il nuovo articolo prevede una sanzione pecuniaria variabile (che può arrivare ad un massimo di 150.000 Euro), a carico delle imprese che occupano alle proprie dipendenze dei lavoratori stranieri "irregolari", cioè privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il rinnovo), revocato o annullato.

Di seguito si riporta l'estratto del D. Lgs. 16/7/2012 n. 109 con specifico riferimento alla parte che aggiorna il D. Lgs. 231.

Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo "25-undecies" è inserito il seguente:

*Art. 25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).*

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

Viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D. Lgs. 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

## **1. I reati in tema di violazione delle norme di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli richiamati dal D. Lgs. 16/7/2012 n. 109 con specifico riferimento alla parte 231 che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

### Art. 22, co 12-bis, D. Lgs. 286/98

*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

### Art. 22, co 12, D. Lgs. 286/98

*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre; minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società, nell'ipotesi di reato per il tramite del processo di selezione ed assunzione del personale.

Nell'ambito di tale processo sono più in particolare coinvolti i seguenti aspetti:

- gestione e analisi dell'informazione relativa ai lavoratori;
- selezione di appaltatori, lavoratori interinali e lavoratori autonomi che svolgono attività nei siti della Società;
- gestione dei contratti d'appalto e contratti d'opera.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.



## 2. Le attività sensibili ex art. 25-duodecies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “O” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Selezione e assunzione di personale dipendente, in somministrazione e prestatori d’opera

## 3. Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali) con particolare riferimento al Responsabile Risorse Umane;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## 4. Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- prestare particolare attenzione alla regolarità e validità dei documenti, con particolare riferimento al permesso di soggiorno, relativi al personale dipendente selezionato e inserito in azienda;
- prestare particolare attenzione alla regolarità e validità dei documenti, con particolare riferimento al permesso di soggiorno, relativi al personale in somministrazione e inserito in azienda;
- prestare particolare attenzione alla regolarità e validità dei documenti, con particolare riferimento al permesso di soggiorno, relativi ai prestatori d'opera che svolgono attività in azienda in nome e per conto di fornitori;
- osservare tutte le disposizioni normative sulla assunzione di personale straniero;
- assicurarsi che i fornitori, consulenti e altri eventuali soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti di collaborazione si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali costituire, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01);
- compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente.

## **5. I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-duodecies del Decreto).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la funzione Risorse Umane di Redaelli Tecna S.p.A.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento alla selezione e assunzione di personale dipendente, il Responsabile Risorse Umane si basa sulle seguenti attività:
  - 1) richiedere copia autenticata dei documenti in corso di validità attestanti la cittadinanza del lavoratore;
  - 2) nel caso di personale di cittadinanza straniera: richiedere copia autenticata del permesso di soggiorno e/o del permesso di lavoro;
  - 3) nel caso di personale di cittadinanza straniera: verificare costantemente la validità del permesso di soggiorno e/o del permesso di lavoro ed intervenire nei confronti del lavoratore nei casi in cui tale documento pervenga a scadenza prima della scadenza del rapporto di lavoro;
  
- b) con riferimento all'inserimento di personale dipendente in somministrazione il Responsabile Risorse Umane si basa sulle seguenti attività:
  - 1) richiedere alla Società di lavoro in somministrazione copia autenticata dei documenti in corso di validità attestanti la cittadinanza del lavoratore;
  - 2) nel caso di personale di cittadinanza straniera: richiedere alla Società di lavoro in somministrazione copia autenticata del permesso di soggiorno e/o del permesso di lavoro;
  - 3) nel caso di personale di cittadinanza straniera: verificare costantemente la validità del permesso di soggiorno e/o del permesso di lavoro ed intervenire nei confronti della Società di lavoro in somministrazione nei casi in cui tale documento pervenga a scadenza prima della scadenza del rapporto di lavoro;
  
- c) con riferimento all'inserimento di prestatori d'opera il Responsabile Risorse Umane si basa sulle seguenti attività:
  - 1) richiedere al Fornitore copia autenticata dei documenti in corso di validità attestanti la cittadinanza dei collaboratori che intervengono nel progetto e nelle attività di fornitura del servizio alla Società;
  - 2) nel caso di collaboratori di cittadinanza straniera: Richiedere al Fornitore copia autenticata del permesso di soggiorno e/o del permesso di lavoro dei collaboratori

che intervengono nel progetto e nelle attività di fornitura del servizio alla Società.

## **6. I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, **Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa**, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base semestrale un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti informazioni:

- le lettere di assunzione;
- i dossier contenenti i documenti identificativi dei lavoratori assunti;
- le qualificazioni degli appaltatori o prestatori d'opera continuativi.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**  
Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

Stabilimenti:  
Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvise Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

Sede Legale: Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano  
Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale P – Reati Tributari***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Department
Head of Purchasing
Head of Finance Administration & Controlling
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner e Terze Parti
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale P – Reati tributari .....	3
1 Le fattispecie di reato (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del Decreto) .....	4
2 Le attività sensibili <i>ex art. 25-<i>quinqüesdecies</i></i> del Decreto .....	9
3 Destinatari della Parte Speciale .....	9
4 Principi generali di comportamento.....	11
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	13
6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.....	17

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale P – Reati tributari**

La Legge n. 157/2019 ha introdotto nel Decreto legislativo n. 231/01 l'art. 25 quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari", recentemente riformato a seguito del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione e recepimento della c.d. Direttiva P.I.F., ossia la Direttiva (UE) n. 2017/1371 "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" che in tema di reati tributari ha introdotto del menzionato articolo il nuova comma 1 bis.

Di seguito la formulazione aggiornata:

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*1. bis In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

*b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1, 1bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

## 1 Le fattispecie di reato (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Qui di seguito è riportata la lettera degli articoli del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie di reato, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato:

### Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

*Il reato si realizza quando chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.*

La fattispecie si configura nell'ipotesi in cui un soggetto (il contribuente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'IVA elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti allo scopo di evadere le predette imposte.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o quando sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

### Art. 3 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

*1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e*

*delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999.96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5164 a 25822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto (il contribuente) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie. È inoltre necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le sanzioni per i reati di cui agli articoli 4, 5 e 10-*quater* del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, così come previsto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

#### Art. 4 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante

*indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).*

La fattispecie in oggetto punisce - si rammenta - chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Perché il reato possa intendersi integrato occorre, congiuntamente, che l'imposta evasa sia superiore a 150mila euro e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a 3 milioni di euro.

Il delitto rientra nella tipologia dei reati istantanei e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale infedele e non rileva, ai fini della sua consumazione, la circostanza dell'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa, attraverso la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria. Il dies a quo utile ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato deve intendersi decorrente dalla data della presentazione della prima dichiarazione

#### Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

*1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

#### Art. 8 D.Lgs- 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

*1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri*

*documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

#### Art. 10 D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Il reato si realizza quando un soggetto occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

#### Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

*1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*  
*2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.*

La fattispecie in oggetto si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ai 50.000,00 euro annui. In particolare, con l'espressione "somme dovute" ci si riferisce a qualsiasi versamento da eseguire mediante modello F24. La compensazione può essere di due tipi: orizzontale e verticale. Quella orizzontale, disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, opera in relazione a crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24. Invece, la compensazione verticale (prevista dalle singole leggi d'imposta) consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta e può essere effettuata senza alcun limite.

#### Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

*1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al*

*pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

Il reato si realizza quando un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È inoltre sanzionata la condotta di chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati siano astrattamente rilevanti nell'ambito della Società nelle ipotesi di reato per il tramite di:

- adempimenti in materia di imposte e tasse;
- verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate);
- selezione dei fornitori;
- gestione degli acquisti di beni e/o servizi;
- gestione dei pagamenti;
- elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio;
- elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio;
- gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio sindacale;
- gestione dei rapporti infragruppo.

Di conseguenza tali reati presupposto sono stati successivamente considerati nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

## 2 Le attività sensibili ex art. 25-quinquiesdecies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “A” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Adempimenti in materia di imposte e tasse
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
Gestione degli acquisti di beni e/o servizi
Gestione dei pagamenti
Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio
Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio
Gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio sindacale
Gestione dei rapporti infragruppo

## 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento ai seguenti attori: Consiglio di Amministrazione; *Steering Committee* Italia; Direttore Amministrativo e Finanziario; Responsabile Amministrazione; Responsabile Ufficio Acquisti; Responsabili di Divisione;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera

rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione della documentazione fiscale, al fine di fornire all'Amministrazione Finanziaria e agli organi di controllo e revisione contabile fatture o altri documenti che costituiscano la veritiera e corretta rappresentazione delle operazioni economiche compiute dalla Società;
- assicurare il regolare funzionamento delle attività di formazione di fatture o altri documenti per operazioni economiche della Società. A tal fine, è fatto divieto di mantenere comportamenti che impediscano lo svolgimento dell'attività di verifica sulla corretta formazione di documenti fiscali da parte dei soggetti e degli organi deputati al controllo interno, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- agevolare e garantire l'esercizio delle funzioni di controllo da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza e, in particolare, dell'Amministrazione finanziaria;
- astenersi, nella predisposizione di fatture o altri documenti fiscali, dall'indicazione di elementi falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà;
- rilevare se il valore o il prezzo dei beni e servizi acquistati risulti o meno in linea rispetto a quello normalmente praticato sul mercato, dando evidenza delle eventuali divergenze;
- implementare le verifiche sui fornitori e sulla loro operatività, concentrando l'attenzione sul fatturato, i dipendenti, anche attraverso la disamina della visura camerale;
- verificare l'oggetto della società fornitrice e la sua coerenza con le prestazioni fatturate.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- alterare o falsificare in qualsiasi modo documentazione fiscale;
- omettere elementi, dati e informazioni imposti dalla legge nella predisposizione di fatture o di altra documentazione fiscali ai fini dichiarativi;
- registrare false fatture nelle scritture contabili obbligatorie;
- acquisire fatture passive per prestazioni inesistenti e inserirle in contabilità ai fini della dichiarazione;
- presentare dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto indicando elementi passivi fittizi;
- compiere operazioni di qualsiasi tipo con fornitori di beni e/o di servizi il cui oggetto sociale è incompatibile con quello del bene o servizio ricevuto o erogato;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;

- intrattenere contatti con persone estranee al fornitore di beni e/o di servizi che emette o riceve la fattura;
- emettere documenti non conformi all'attività effettivamente svolta;
- ricevere documenti non conformi all'attività del fornitore di beni e/o di servizi;
- distruggere e/o occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili nonché quei documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare in modo simulato i beni aziendali o compiere atti fraudolenti sugli stessi;
- compiere atti fraudolenti sui beni aziendali;
- omettere di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini stabiliti dalla legge;
- predisporre la dichiarazione dei redditi o IVA al fine di ottenere il pagamento di minori imposte o il conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto;
- non versare le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che effettua l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo.

## 5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento agli adempimenti in materia di imposte e tasse:
  - 1) il Direttore Amministrativo e Finanziario, nonché i Responsabili Amministrazione e Finanza hanno la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di imposte e tasse sulla base di apposite procure notarili;
  - 2) il Responsabile Amministrazione e il Responsabile Finanza autorizzano il pagamento degli F24 per i consulenti che avviene tramite home banking. I relativi codici di accesso sono detenuti solo dai suddetti Responsabili i quali appongono, peraltro, la firma digitale solo mediante i rispettivi pc abilitati;
  - 3) è incaricato un professionista esterno nelle attività di elaborazione dei documenti relativi alle altre imposte con riferimento al personale e di elaborazione dei conteggi relativi alle stesse; il professionista è inoltre tenuto a mantenere uno scadenziario e ne assicura una adeguata condivisione con l'Ente;
  - 4) il Direttore Amministrativo e Finanziario per le altre attività in cui non è previsto un coinvolgimento del professionista esterno predispone un report di monitoraggio delle scadenze relative agli adempimenti obbligatori in materia di imposte e tasse e verifica il corretto e tempestivo espletamento degli stessi da parte di personale appositamente delegato, tenendone traccia sul report;
  
- b) con riferimento alle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate):
  - 1) la responsabilità complessiva dei rapporti con le controparti pubbliche in materia di imposte e tasse è assegnata al Direttore Amministrativo e Finanziario e, in mancanza al Responsabile Amministrazione in accordo con i poteri assegnati;
  - 2) in occasione di verifiche e accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, i soggetti delegati partecipano alle interviste e agli incontri con il funzionario pubblico e firmano i verbali predisposti dai funzionari pubblici. Copia del verbale definitivo è archiviata presso gli uffici della Direzione Amministrazione e Finanza, sia su supporto cartaceo che informatico;
  
- c) con riferimento alla gestione degli acquisti di beni e/o servizi:
  - 1) gli acquisti di beni e servizi sono pianificati e previsti nell'ambito del processo di *budgeting*. Il budget annuale viene approvato dal CdA;
  - 2) le richieste di acquisto sono valutate dal Responsabile della funzione o da un Dirigente aziendale per il budget di propria competenza secondo le modalità

- previste da apposita procedura;
- 3) l'Amministratore Delegato autorizza le richieste di acquisto extra budget o quelle per gli acquisti di consulenze professionali;
  - 4) l'Amministratore Delegato e i Responsabili di Divisione verificano la congruità dei contratti predisposti dallo Studio legale esterno per i quali è necessario valutare obbligazioni peculiari e clausole di particolare complessità oppure i rischi legati al progetto;
  - 5) l'Amministratore Delegato e i Responsabili di Divisione autorizzano l'ordine di acquisto, il contratto o la lettera di incarico professionale entro i limiti di spesa definiti dai relativi poteri conferiti;
  - 6) il processo di acquisto, in particolare per le materie prime, è gestito con ordini caricati sul gestionale aziendale ed abbinati ai fornitori già schedati;
  - 7) i fornitori sono previamente qualificati (secondo varie classi di qualifica ed in base ad un *vendor rating*, in ottemperanza alle procedure e prassi aziendali esistenti) così come per i clienti, su cui viene svolto un controllo commerciale;
  - 8) i fornitori che non rispecchiano gli standard richiesti dall'azienda sono inseriti in una apposita *black list* per i fornitori e tutta la documentazione relativa alla qualifica è salvata digitalmente;
  - 9) il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica la completezza e l'accuratezza dei dati degli ordini di acquisto per le spese preventivate a budget nonché la firma del Responsabile di funzione o del Dirigente.
  - 10) il Responsabile Ufficio Acquisti verifica la coerenza della fattura con l'Ordine di Acquisto e il Documento di Trasporto inseriti a sistema e valida, infine, la fattura;
- d) con riferimento alla gestione dei pagamenti:
- 1) l'Addetto Contabilità effettua mensilmente un controllo contabile sui pagamenti attraverso l'estrazione di un report e predispone uno scadenzario proponendo le partite da mandare in pagamento sulla base delle fatture in scadenza o scadute e delle disponibilità liquide del periodo;
  - 2) l'Amministratore Delegato e il Direttore Amministrativo e Finanziario controllano la completezza e accuratezza dello scadenzario e lo validano a conferma delle partite da mandare in pagamento;
  - 3) per l'esecuzione dei pagamenti si richiede l'apposizione di doppia firma per controllo sui flussi in uscita;
  - 4) i pagamenti per i servizi sono autorizzati con la presentazione della fattura, di cui si verifica la congruenza rispetto l'ordine caricato su gestionale aziendale; in caso di mancanza dell'ordine, il pagamento viene autorizzato dal responsabile che ha richiesto il servizio e che deve confermare l'esecuzione effettiva dello stesso;
  - 5) i soggetti con poteri di firma sono autorizzati – singolarmente o congiuntamente con altro procuratore – ad utilizzare strumenti digitali di pagamento, come i token bancari; non vi è identità di funzione tra chi inserisce il pagamento e chi lo autorizza;
  - 6) l'utilizzo degli strumenti di pagamento digitali è limitato dall'esistenza di soglie quantitative di spesa;

- e) con riferimento alla elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio:
- 1) gli aggiornamenti e le modifiche al piano dei conti e alle causali contabili sono autorizzati dal Responsabile Amministrativo in coerenza con il piano dei conti della Società;
  - 2) le scritture conseguenti a cambiamenti nei criteri di stima o di calcolo di una determinata voce di bilancio sono descritte in nota integrativa di bilancio;
  - 3) tutte le scritture contabili sono postate elettronicamente o manualmente solo da personale autorizzato, secondo una matrice di approvazione predefinita;
  - 4) il Responsabile Amministrazione autorizza il blocco temporaneo e definitivo dei periodi contabili;
  - 5) il processo di chiusura contabile è supervisionato dal Responsabile Amministrativo, anche attraverso l'utilizzo di una checklist di chiusura contabile, la quale riepiloga le attività necessarie nella corretta sequenza, i momenti di controllo e assegna le responsabilità agli addetti. Il Direttore Amministrativo e Finanziario approva la checklist di cui sopra;
  - 6) le riconciliazioni dei conti vengono svolte dall'ufficio competente in funzione dell'area di bilancio, come descritto dettagliatamente in apposita procedura operativa, e devono sempre contenere la firma della persona che le ha predisposte, la data di predisposizione e la firma del Responsabile della struttura per l'approvazione nonché la data di approvazione. La documentazione a supporto delle riconciliazioni è archiviata ordinatamente;
  - 7) eventuali anomalie emerse in fase di riconciliazione dei conti sono segnalate prontamente al Responsabile Amministrativo per l'analisi e la relativa risoluzione;
- f) con riferimento alla elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio:
- 1) il Responsabile Amministrativo verifica e attesta il bilancio di verifica, corredato degli effetti delle scritture di rettifica ed integrazione registrate;
  - 2) la responsabilità per la verifica della correttezza e congruenza della bozza del progetto di bilancio di esercizio, corredata dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è assegnata al Direttore Amministrativo e Finanziario;
  - 3) il Responsabile Amministrazione verifica e attesta la congruenza tra il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci e la bozza del bilancio di esercizio approvato dal CdA;
  - 4) il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica e attesta la congruità e la conformità dei testi del bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci e il testo del bilancio di esercizio depositato in Camera di Commercio;
- g) con riferimento alla gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio sindacale:
- 1) la responsabilità della gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale è assegnata al Direttore Amministrativo e Finanziario nell'ambito dei poteri assegnati, che si confronta con periodicità regolare con gli Organismi di Controllo;
  - 2) le richieste ricevute dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale sono riepilogate nei documenti ricevuti dagli stessi soggetti o nelle minute dei relativi

incontri mantenute dal Direttore Amministrativo e Finanziario;

- h) con riferimento alla gestione dei rapporti infragruppo:
- 1) la responsabilità dei rapporti tra le società del Gruppo è attribuita allo Steering Committee in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 2) il Responsabile Amministrazione verifica, con cadenza annuale, i contratti disciplinanti i rapporti tra le società del Gruppo al fine di risolvere eventuali criticità riscontrate (es. mancanza di un accordo, mancanza di contratto, etc). Tutta la documentazione a supporto e ad evidenza dell'analisi eseguita è condivisa con il Direttore Amministrativo e Finanziario ed è tenuta archiviata presso gli uffici Amministrazione e Finanza; in particolare le forniture intercompany si basano su contratti con mark up definiti, con rinnovo annuale;
  - 3) l'Addetto Contabilità, con cadenza annuale, mantiene aggiornato un file di riepilogo nel quale sono elencati tutti i rapporti tra le società del Gruppo con l'indicazione del contratto a supporto. L'analisi include una verifica periodica dell'allineamento tra condizioni applicate nei rapporti infragruppo e le condizioni di mercato. Tutta la documentazione a supporto e a evidenza dell'analisi eseguita è condivisa con il Direttore Amministrativo e Finanziario ed è tenuta archiviata presso gli uffici Amministrazione e Finanza.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del Presidente, dell'Amministratore Delegato, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base semestrale un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovrà essere fornita all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con riferimento alle attività di gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, la sintesi dell'esito della gestione realizzata nel periodo.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

**Sede Legale:** Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del  
D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale Q – Frode in competizioni  
sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi  
d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-  
quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Comitee
Head of Department
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, <i>partner</i>
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale Q – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001).....	3
1. Le fattispecie di reato (art. 25-quaterdecies del Decreto).....	3

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale Q – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)**

Il D.lgs. n. 231/2001, a seguito di aggiornamento normativo, riconosce nell'art. 25quaterdecies, in vigore dal 17 maggio 2019, la responsabilità dell'Ente per frodi in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa rispettivamente previsti dagli artt. 1 e 4 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, recante norme in materia di "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive".

La Legge 39/2019 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata a Magglingen il 18 settembre 2014. La convenzione si prefigge di «combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport», ponendosi altresì l'obiettivo di «prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali» e di «promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive» (art. 1 Conv.).

La nuova fattispecie introdotta risulta pienamente in linea con la Legge n. 401/89, nella quale emergeva con evidenza la necessità del Legislatore nazionale di «una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto».

Il primo comma dell'art. 25-quaterdecies dispone che: «In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote».

Al secondo comma è previsto che nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applichino le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno ossia:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **1. Le fattispecie di reato (art. 25-quaterdecies del Decreto)**

L'art. 1 della predetta legge punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

L'art. 4, invece, punisce chi organizza il giuoco del lotto, scommesse o concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE, nonché pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità, ovvero chi pubblicizza il loro esercizio.

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentati non siano rilevanti nell'ambito della Società, pertanto non si ravvisano attività sensibili da dover monitorare..

**Redaelli Tecna S.p.A.**

Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

**Stabilimenti:**

Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

**Sede Legale:** Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano

Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale R – Delitti contro la personalità***  
***individuale***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Department
Head of Human Resources
Head of Purchasing
Head of Finance Administration & Controlling
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner e Terze Parti
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.

Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale R – Delitti contro la personalità individuale.....	3
1 Le fattispecie di reato (art. 25- <i>quinquies</i> del Decreto).....	4
2 Le attività sensibili <i>ex art. 25-quinquies</i> del Decreto .....	9
3 Destinatari della Parte Speciale.....	9
4 Principi generali di comportamento.....	10
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	11
6 I flussi informativi in favore dell’Organismo di Vigilanza.....	13

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale R – Delitti contro la personalità individuale**

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001, l'art. 25-quinquies, il quale prevede la responsabilità degli enti per i delitti contro la personalità individuale, commessi dai propri soggetti apicali o subordinati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa.

Segnatamente, l'articolo in questione prevede: *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater, 1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.”*

## 1 Le fattispecie di reato (art. 25-quinquies del Decreto)

Di seguito vengono riportate la fattispecie incriminatrici richiamate dal Decreto., accompagnate da una sintetica illustrazione del reato:

### Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

La fattispecie richiama la condotta di chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce una persona in uno stato di soggezione continua, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione si verificano quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile

*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

Il reato si configura quando taluno induce alla prostituzione un minore di anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione o ancora chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra 14 e 18 anni, in cambio di denaro o altra utilità.

### Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile

*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli*

*pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.*

*Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*

La disposizione riconosce penale responsabilità in chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche nonché chi commercia in materiale pornografico del tipo descritto. Tale condotta rileva anche il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di 18 anni o parti di esse, con questo intendendo immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Risponde inoltre del reato anche chi, al di fuori delle citate ipotesi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico indicato ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni o, ancora, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico, del tipo già descritto.

#### Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*

La norma sanziona chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, anche per il tramite di immagini virtuali.

Art. 600-quarter.1 c.p. – Pornografia virtuale

*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

La norma è tesa a colpire la condotta di chiunque ponga in essere i reati sopra descritti (Pornografia minorile e Detenzione di materiale pornografico) con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni reali, la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando minori di diciotto anni.

Art. 600-quinques c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.*

La fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzato alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti.

Art. 601 c.p. – Tratta di persone

*È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

*La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*

*Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.*

La condotta tipica è rappresentata da chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di

denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso a soggiornare, a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Art. 602 c.p. – Alienazione ed acquisto di schiavi

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cd. Caporalato

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni

*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

Si ritiene che le condotte previste dal reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cd. Caporalato, possano essere astrattamente rilevanti nell'ambito della Società nelle ipotesi di reato per il tramite di:

- selezione dei fornitori;
- gestione degli acquisti di beni e/o servizi;
- selezione del personale.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Si ritiene che gli altri reati non siano astrattamente configurabili per la Società.

## 2 Le attività sensibili ex art. 25-quinquies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “R” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Selezione dei fornitori
Gestione degli acquisti di beni e/o servizi
Selezione del personale

## 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento ai seguenti attori: Steering Committee, Italia, Responsabile Ufficio Acquisti, Responsabile Qualità, Direttore Amministrativo e Finanziario, Responsabile Risorse Umane, Responsabili di Divisione;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell’interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- garantire che sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità nei rapporti contrattuali con i fornitori per ciò che concerne i lavoratori impiegati, tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge;
- verificare la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, anche per il tramite di controlli a campione;
- assicurare che i lavoratori stranieri impiegati alle dipendenze di appaltatori e subappaltatori siano in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- pretendere dalle imprese con cui la Società intrattiene rapporti di collaborazione il rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di quelli espressi dal Codice Etico.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-*quinqüies* del Decreto;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- corrispondere retribuzioni in difformità dai contratti collettivi nazionali o territoriali;
- violare i principi enunciati nel Codice Etico e nelle procedure operative richiamate dalla presente Parte Speciale.

## 5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articolo 25-*quinquies* del Decreto).

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento alla selezione dei fornitori:
  - 1) il Responsabile dell'Ufficio acquisti insieme al Responsabile Qualità verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori sulla base del Sistema di Qualità del fornitore, nonché sull'esito delle prove di laboratorio e di lavorabilità dei materiali, secondo le modalità di dettaglio descritte dal Manuale di gestione della qualità e da apposita procedura operativa;
  - 2) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società;
  - 3) l'Addetto Qualità valuta annualmente i fornitori iscritti nell'Elenco sulla base delle prestazioni qualitative, del Sistema di garanzia della qualità e del comportamento del prodotto. All'esito della valutazione, l'Addetto Qualità esprime un giudizio ricorrendo ad un prospetto predisposto secondo le modalità previste da apposita procedura e redige una classifica dei fornitori;
  - 4) lo Steering Committee è responsabile della scelta e della valutazione di fornitori di servizi di consulenza e di prestazioni professionali, in accordo con i poteri conferiti dal CdA;
  
- b) con riferimento alla gestione degli acquisti di beni e/o servizi:
  - 1) gli acquisti di beni e servizi sono pianificati e previsti nell'ambito del processo di budgeting. Il budget annuale viene approvato dal CdA;
  - 2) le richieste di acquisto sono valutate dal Responsabile della funzione o da un Dirigente aziendale per il budget di propria competenza secondo le modalità previste da apposita procedura;
  - 3) lo Steering Committee autorizza le richieste di acquisto extra budget o quelle per gli acquisti di consulenze professionali;
  - 4) lo Steering Committee e i Responsabili di Divisione verificano la congruità dei contratti predisposti dallo Studio legale esterno per i quali è necessario valutare obbligazioni peculiari e clausole di particolare complessità oppure i rischi legati al progetto;
  - 5) lo Steering Committee e i Responsabili di Divisione autorizzano l'ordine di acquisto, il contratto o la lettera di incarico professionale entro i limiti di spesa definiti dai relativi poteri conferiti;
  - 6) il Direttore Amministrativo e Finanziario verifica la completezza e l'accuratezza dei dati degli ordini di acquisto per le spese preventivate a budget nonché la firma del Responsabile di funzione o del Dirigente.

- 7) il Responsabile Ufficio Acquisti verifica la coerenza della fattura con l'Ordine di Acquisto e il Documento di Trasporto inseriti a sistema e valida infine la fattura;
- c) con riferimento alla selezione del personale:
- 1) il Responsabile Risorse Umane verifica e valida la richiesta di selezione ed assunzione del personale effettuata dal Responsabile della funzione richiedente previa verifica di coerenza con il budget approvato;
  - 2) il processo di selezione è alimentato da fonti di ricerca presso l'esterno sia direttamente sia tramite consulenti o inserzioni e candidature spontanee. La scelta viene effettuata sulla base di parametri oggettivi e del profilo definito e richiesto dal Responsabile della funzione richiedente e previa verifica di incompatibilità e intervista dello stesso;
  - 3) le assunzioni dei dipendenti sono regolate da CCNL ed eventuali modifiche alle condizioni contrattuali standard sono approvate formalmente mediante l'apposizione della firma del Responsabile che ha il potere di assumere la risorsa;
  - 4) il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro del personale dirigenziale in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 5) lo Steering Committee ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro del personale di ogni livello con esclusione del personale dirigenziale in accordo con i poteri assegnati dal CdA;
  - 6) il Responsabile di Divisione ha la responsabilità di stipulare, sciogliere, modificare accordi e contratti di lavoro riguardanti la propria Divisione;
  - 7) il Responsabile Risorse Umane predispose e sottopone per la firma al Soggetto responsabile dell'assunzione la lettera di assunzione o, qualora il candidato abbia già un impiego, la lettera di impegno all'assunzione. Il contratto di assunzione è firmato dal candidato per accettazione ed archiviato in apposito fascicolo a cura del Responsabile Risorse Umane;
  - 8) il Responsabile Risorse Umane predispose il report di monitoraggio contenente la lista del personale assunto nel periodo di riferimento e indicante il ruolo/mansione attribuito, il livello contrattuale e il trattamento economico.

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del **Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa**, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base semestrale un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovrà essere fornita all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con riferimento alle attività di selezione dei fornitori o del personale, la sintesi dell'esito della gestione realizzata nel periodo.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

**Redaelli Tecna S.p.A.**  
Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

Stabilimenti:  
Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvise Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

Sede Legale: Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano  
Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale S – Razzismo e xenofobia***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Department
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner e Terze Parti
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.  
Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale S – Razzismo e xenofobia.....	3
1 Le fattispecie di reato (art. 25- <i>terdecies</i> del Decreto).....	4

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale S – Razzismo e xenofobia**

Il D.lgs. n. 231/2001, a seguito di aggiornamento normativo, riconosce nell'art. 25terdecies, in vigore dal 20 novembre 2017, una responsabilità dell'Ente per la cd. aggravante del negazionismo prevista dall'art. 3, comma 3bis, L. n. 654/1975 (ora disciplinato dall'art. 604bis, comma 3, c.p.), che punisce i casi in cui la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero l'istigazione e l'incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, siano fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale.

## 1 Le fattispecie di reato (art. 25-terdecies del Decreto)

Di seguito viene riportata la fattispecie incriminatrice richiamata dal Decreto:

Art. 604-bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

*a. con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.*

Il D.lgs. n. 231/2001 231/01, per la violazione di cui all'art. 604 bis, comma 3, c.p. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 800 quote e la sanzione interdittiva da 12 mesi a 24 mesi. Inoltre, laddove l'Ente o una sua Unità Organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, è prevista altresì l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 D.lgs. n. 231/2001.

Si ritiene che le condotte previste dal reato non siano astrattamente configurabili, tuttavia la Società si impegna a censurare, anche in sede disciplinare, ogni tipo di comportamento razzista e xenofobo posto in essere dai dipendenti e collaboratori.

**Redaelli Tecna S.p.A.**  
Via A. Volta, 16  
20093 Cologno Monzese (Milano)  
Tel. +39 02 25307.1 - Fax +39 02 25307235  
info@redaelli.com - www.teufelberger-redaelli.com

Stabilimenti:  
Via Matteotti, 323 - 25063 Gardone V.T. (Brescia)  
Tel. +39 030 89171 - Fax +39 030 8917814  
Riva Alvisè Cadamosto, 14 - 34147 Trieste  
Tel. +39 040 2820943 - Fax +39 040 2820949

Sede Legale: Piazzale Libia, 2 - 20135 Milano  
Cap. soc. € 6.300.000 i.v. - REA MI 1080570  
N. Reg. Imp., C.F. e P. IVA 06247740159  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Teufelberger Wire Ropes GmbH

<b>Progetto</b>	<b>Redaelli-Tecna S.p.A.</b> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del</b> <b>Decreto Legislativo 231/01</b>
<b>Stato</b>	FINALE
<b>Versione</b>	5
<b>Data</b>	09.04.2021

***Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del***  
***D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale T –Reati di contrabbando***

<b>Destinatari</b>
Referente Interno 231
Steering Committee
Head of Department
Altri destinatari dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, partner
Organismo di Vigilanza Dott. Filippo Maria Cova <a href="mailto:odv@redaelli.com">odv@redaelli.com</a>

I destinatari del presente documento sono autorizzati all'utilizzo dello stesso limitatamente per le finalità di esecuzione dell'incarico progettuale e nel solo ambito di Redaelli Tecna S.p.A.  
Questo documento non potrà essere da Voi utilizzato per altri fini diversi da quelli previsti nell'ambito dell'incarico, né è permessa la divulgazione a terzi non destinatari dei documenti stessi.

## Sommario

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale T – Reati di contrabbando .....	3
1 Le fattispecie di reato (art. 25- <i>sexiesdecies</i> del Decreto).....	4
2 Le attività sensibili <i>ex art. 25-<i>sexiesdecies</i></i> del Decreto .....	9
3 Destinatari della Parte Speciale.....	9
4 Principi generali di comportamento.....	10
5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato .....	11
6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza.....	12

## **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 – Parte Speciale T – Reati di contrabbando**

La nuova fattispecie prevista dall'art. 25-sexiesdecies è stata inserita nel catalogo del Decreto 231/01 a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 75/2020 di attuazione della direttiva UE n. 2017/1371 (Direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale.

Il nuovo articolo comprende i reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che disciplina il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Il nuovo articolo così recita:

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

La direttiva, intervenendo in tema di elusione dei diritti doganali, ripristina (dopo la depenalizzazione attuata con d.lgs. 8/2016, che aveva trasformato tutte le fattispecie penalmente rilevanti punite con la sola sanzione pecuniaria della multa o dell'ammenda in illeciti amministrativi) le sanzioni penali per il reato di contrabbando quando gli importi evasi risultano superiori a diecimila euro.

A norma dell'art. 34 del citato D.P.R., si considerano “diritti doganali” quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge in relazione alle operazioni doganali; fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine, l'obbligazione tributaria deriva dalla destinazione delle merci estere al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori dal territorio stesso (art. 36).

Si ritiene che l'Ente possa non incorrere nella commissione dei suddetti reati con riferimento al limite dell'ammontare dei diritti di confine superiore ad euro diecimila in quanto la società importa ed esporta merci corrispondendo importi di valore inferiore al predetto limite.

Nonostante quanto sopra, la società ritiene comunque di voler valutare prudenzialmente come “potenziale rischio” la commissione dei reati doganali, in considerazione anche di una possibile implementazione degli scambi commerciali che potrebbero determinare esborsi maggiori rispetto al limite indicato, con particolare riferimento all'art. 292 di

seguito citato.

## **1 Le fattispecie di reato (art. 25-sexiesdecies del Decreto)**

Il Titolo VII del D.P.R. 43/1973, con riferimento alle violazioni doganali, dedica il Capo I alle previsioni in tema di reati di contrabbando e disciplina al Capo II le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi.

Si riporta di seguito una elencazione dei reati previsti nei due capi:

### Capo I

#### Art. 282 – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.*

#### Art. 283 – Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;*
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.*

*Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

#### Art. 284 – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del*

*lido stesso salvo casi di forza maggiore;*

*b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*

*c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*

*d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*

*e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*

*f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.*

*Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

#### Art. 285 – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:*

*a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*

*b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*

*c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*

*d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

*Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

*Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.*

#### Art. 286 – Contrabbando nelle zone extra-doganali

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.*

#### Art. 287 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.*

Art. 288 – Contrabbando nei depositi doganali

*Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.*

Art. 289 – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.*

Art. 290 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

*Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.*

Art. 291 – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

*Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.*

Art. 291-bis – Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

*Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.*

*I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.*

Art. 291-ter – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

*Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.*

*Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:*

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica*

amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

#### Art. 291-quater – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

#### Art. 292 – Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

#### Art. 295 – Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

*d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.*

## Capo II

### Art. 302 – Differenze tra il carico ed il manifesto

*Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito per ogni collo non annotato con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore al quadruplo di essi.*

*Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.*

*Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è della sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.*

Le fattispecie seguenti del menzionato capo prevedono mere sanzioni amministrative non rientrate nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del Decreto 231/01.

Si ritiene che le condotte previste dal reato di cui all'art. 292 possano essere astrattamente rilevante nell'ambiente della Società nelle ipotesi di reato per il tramite:

- della gestione dei rapporti con l'estero.

Di conseguenza tale reato presupposto è stato successivamente considerato nell'ambito delle attività cosiddette sensibili.

Si ritiene che gli altri reati non siano astrattamente configurabili per la Società

## 2 Le attività sensibili ex art. 25-sexiesdecies del Decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “T” del Modello, le seguenti:

<b>Macro Attività Sensibile</b>
Gestione rapporti con l'estero

## 3 Destinatari della Parte Speciale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Redaelli Tecna S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*) con particolare riferimento ai seguenti attori: Steering Committee, Responsabile Risorse Umane, Responsabile Licenze *Know-How*;
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture).

Tra i Soggetti Esterni così definiti devono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con la società controllante, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa per conto o nell'interesse della Società.

## 4 Principi generali di comportamento

I predetti Destinatari devono:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla circolazione di merci, nonché le disposizioni e i regolamenti adottati dall'Ente (ad esempio, Codice Etico ed eventuali policy e procedure operative aziendali);
- verificare che la documentazione di accompagnamento della merce sia correttamente compilata e corrisponda al vero;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei rapporti con l'Autorità Doganale;
- applicare le procedure e prassi aziendali esistenti nel processo di selezione dei fornitori e assicurare che tale processo venga gestito nel rispetto della normativa applicabile nonché dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
- garantire e agevolare ogni forma di controllo da parte di Organi sociali ed Enti Ispettivi, volto a rilevare e prevenire eventuali condotte illecite riconducibili ai reati di contrabbando di cui al DPR 43/1973;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione allo svolgimento dell'attività dell'Ente.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- adottare condotte finalizzate a sottrarre merci al pagamento di diritti doganali;
- rendere dichiarazioni mendaci in ordine all'origine delle merci;
- contraffare la documentazione accompagnatoria delle merci al momento della presentazione alla Dogana;
- occultare merci al fine di sottrarle alla visita doganale;
- utilizzare documentazione fraudolenta al fine di ottenere una indebita restituzione di diritti;
- ostacolare il controllo delle merci da parte degli Organi ispettivi.

## 5 I protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli di controllo qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi- reato sopra identificati (articolo 25-*sexiesdecies* del Decreto).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli di controllo a presidio dei rischi reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono presentate in documentazione di dettaglio di agevole consultazione sempre disponibile presso la funzione Risorse Umane di Redaelli Tecna S.p.A.

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, i principi generali di comportamento enucleati nel precedente paragrafo, devono rispettare i protocolli di controllo di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

- a) con riferimento alla gestione dei rapporti con l'estero, tenendo in particolare – la necessità di verificare la dichiarazione di origine conseguente pagamento dei dazi doganali in ordine all'importazione/esportazione dell'ente:
- 1) il Responsabile Selezione fornitori procede all'identificazione del fornitore estero e all'inserimento in anagrafica dei dati ad esso relativi, in modalità previste da apposita procedura operativa, comprendente la dichiarazione di origine della merce;
  - 2) il Responsabile dell'Ufficio CO.GE. verifica la completezza e l'accuratezza dei dati inseriti nell'anagrafica con le modalità previste in apposita procedura operativa;
  - 3) in riferimento ad ordini di acquisto superiori a determinati importi indicati in apposita procedura operativa, il Responsabile di Divisione autorizza l'accettazione di un nuovo cliente solo dopo averne valutato l'esistenza e la solvibilità ed aver verificato la presenza dei riferimenti necessari alla corretta identificazione della merce;
  - 4) il Responsabile dell'Ufficio acquisti insieme al Direttore Qualità verifica, in fase di valutazione iniziale, i requisiti di idoneità dei fornitori esteri sulla base del Sistema di Qualità del fornitore, nonché sull'esito delle prove di laboratorio e di lavorabilità dei materiali, secondo le modalità di dettaglio descritte dal Manuale di gestione della qualità e da apposita procedura operativa;
  - 5) il Responsabile dell'Ufficio acquisti, in caso di diniego da parte del fornitore del rilascio di idonee informazioni circa la provenienza delle merci, non procede con l'accreditamento del fornitore a sistema; nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio acquisti accerti autonomamente l'origine della merce rilascia una dichiarazione di conformità da trasmettere al Responsabile della Qualità;
  - 6) nel caso di valutazione positiva, il Responsabile Qualità autorizza l'iscrizione del fornitore nell'Albo dei Fornitori qualificati della Società.

Martina Bonacossa  
2020-09-24 17:42:00

Questo protocollo è stato riadattato per adeguare i rapporti con l'estero". Non essendo presente una procedura guida, valutare la congruità delle parti in giallo inserite.

accuratezza dei dati  
procedura operativa;

## **6 I flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente parte speciale è conservata da ciascuna delle Direzioni coinvolte nel processo per le attività di propria competenza e messa a disposizione, su richiesta, del **Presidente del CdA e/o dal/dai rappresentante/i d'impresa**, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza.

La Direzione competente, sulla base delle verifiche effettuate, provvede a redigere su base semestrale un documento riassuntivo e valutativo per l'Organismo di Vigilanza, con il quale evidenzia eventuali criticità.

Le Direzioni coinvolte nel processo sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere, alle Direzioni a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nel presente protocollo nello svolgimento dei compiti assegnati.

Dovrà essere fornita all'Organismo di Vigilanza, su richiesta di quest'ultimo ed almeno annualmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con riferimento alle attività di alterazione e uso di brevetti industriali, la sintesi dell'esito degli studi e delle ricerche condotte nel periodo.

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da un messaggio di posta elettronica corredato dal flusso informativo cui si riferisce la comunicazione da inviarsi, a cura del responsabile, all'indirizzo di posta elettronica [odv@redaelli.com](mailto:odv@redaelli.com) appositamente creato per tale fine.

Il flusso informativo è peraltro integrato da riunioni periodiche sollecitate dall'OdV o dalle Direzioni.

Restano confermate le indicazioni inerenti i flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza fornite nella parte generale del modello, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla tipologia di informazioni, ai soggetti obbligati, alla gestione delle cosiddette segnalazioni, all'obbligo di riporto funzionale dei responsabili operativi, ai canali e modalità di comunicazione.

## APPENDICE 231

### Sommario

A – Riferimenti normativi .....	2
B – introduzione .....	3
C – scopo.....	5
D – metodologia .....	7
E – fattispecie di reato.....	9
E.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti .....	9
(art. 2, co. 1 e co. 2- <i>bis</i> , D.lgs. n. 74/2000) .....	9
E.2 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000) .....	11
E.3 - Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000) .....	14
E.4 - Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000).....	16
E.5 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2- <i>bis</i> , D.lgs. n. 74/2000) .....	19
E.6 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000).....	21
E.7 - Indebita compensazione (art. 10- <i>quater</i> , D.lgs. n. 74/2000) .....	22
E.8 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000) .....	23
F – modalità di valutazione e monitoraggio del rischio.....	25
G – flussi informativi verso organi di controllo .....	26
H – conclusioni.....	27

## A – Riferimenti normativi

- D.lgs. 74/2000, disciplina in materia tributaria;
- D.lgs. 128/2015, “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, relativo al “regime di adempimento collaborativo”;
- Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Decreto Fiscale”), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", con particolare riferimento all'art. 25-quinquiesdecies e all'art. 25-octies;
- D.lgs. 75/2020 decreto di attuazione in Italia della Direttiva PIF;
- Circolare Agenzia delle Entrate 28.4.2016, n. 16/E;
- Provvedimento direttore Agenzia delle Entrate 26.5.2017, n. 101573/2017;
- Circolare Guardia di Finanza n. 216816/2020 del 1.9.2020;
- normativa internazionale in materia di *Tax compliance/Co-operative compliance programme* (ad es.: documenti OECD);
- *best practice* in materia di TCF;
- Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come “Direttiva PIF”, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”.

## B – introduzione

Il rischio fiscale è diventato con il tempo una delle aree maggiormente sottoposte ai controlli di secondo livello, tesi ad assicurare il rispetto della *compliance*.

Con “rischio fiscale” si identifica il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario ed è suscettibile di produrre danni patrimoniali o reputazionali per l’azienda.

La gestione del rischio fiscale presenta, con riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, connessioni con il Modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001. I delitti di frode fiscale sono collegabili a reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (facciamo riferimento ai delitti tributari di cui all'art. 25-*quinquiesdecies*, nonché al reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-*ter*.1 c.p., previsto dall'art. 25-*octies* D.lgs. n. 231 del 2001).

Il perno dei sistemi di gestione del rischio fiscale ruota intorno alla collaborazione operativa tra gli organi di revisione e controllo interni e gli altri attori della scena fiscale, *in primis* l’Amministrazione finanziaria. A tal fine il legislatore fiscale ha predisposto un regime di *cooperative compliance* (o adempimento collaborativo) destinato a rafforzare la collaborazione tra agenzia delle entrate e contribuenti prevedendo con il D.lgs. n. 128/2015 (in attuazione della legge di delega fiscale n. 23/2014) un regime di adempimento collaborativo “al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.”

Essenziale risulta quindi, ai fini della possibilità di aderire al predetto regime, l’esistenza, all’interno del sistema organizzativo aziendale, di un adeguato ed efficace sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale.

Lo strumento idoneo a gestire e monitorare i rischi fiscali - ossia il c.d. "*Tax Control Framework*" (TCF) - ha struttura e contenuto analoghi a quelli del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, ossia dello strumento idoneo a prevenire i reati considerati rilevanti dallo stesso Decreto.

## C – scopo

Scopo di questa “Appendice 231” è la costruzione/verifica e miglioramento del c.d. *Tax Compliance Framework* (TCF), ossia dello strumento organizzativo e operativo utilizzato per l’attuazione della strategia e politica fiscale adottate dalla Società.

Questa Appendice si inserisce nel processo di *risk management* implementato dall’impresa, con specifico riferimento all’identificazione, mitigazione e controllo del menzionato rischio, inserendosi nel complesso network di monitoraggio già predisposto per la 231 e che – con tale documento – ora si completa, andando a implementare i punti essenziali, così come delineati dall’art. 4 del D.lgs. n.128/15, di seguito elencati:

- tax strategy: ossia la strategia fiscale adottata dall’azienda nella quale si devono evidenziare gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. La strategia deve riflettere la propensione al rischio della impresa, il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle decisioni di pianificazione fiscale e gli obiettivi che l’impresa si pone in relazione ai processi di gestione del rischio fiscale;
- ruoli e responsabilità: il sistema deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti. Il sistema deve altresì esplicitare le responsabilità connesse ai ruoli in relazione ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure a tutti i livelli aziendali;
- procedure: efficaci procedure che consentano di svolgere attività di mappatura dei rischi fiscali, determinazione dell’entità dei rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi, definizione e attuazione delle azioni utili a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi;
- monitoraggio: procedure di monitoraggio che consentano l’individuazione di eventuali carenze o errori e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive;
- adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno: il sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano l’impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale.

- relazione degli organi di gestione: il sistema deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione, contenente gli esiti dell'esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.

Con l'adozione del TCF le imprese devono valutare, con accuratezza e completezza, le loro dichiarazioni dei redditi e le altre comunicazioni fatte alle Autorità Fiscali. Per tale scopo appare dunque indispensabile un "quadro di controllo fiscale" (TCF) per garantire un efficace e solido processo di conformità fiscale.

## D – metodologia

La strategia fiscale deve riflettere la reale situazione economica e commerciale nella quale si trova ad operare la società, delineando in modo preciso i reali rischi fiscali da sottoporre a controllo. In tale quadro è pacifico che le responsabilità ed i ruoli debbano essere preliminarmente assegnati, tenendo conto delle specifiche competenze e della complessità degli obiettivi.

Anche l'aspetto documentale assume un ruolo rilevante, dovendo fornire un quadro trasparente all'amministrazione fiscale, che potrà in tal modo valutare, sempre sulla base di un costante dialogo con gli organi di controllo, l'affidabilità del meccanismo di gestione del rischio e l'aderenza del TCF allo stato della legislazione fiscale.

Data inoltre la flessibilità dello strumento che si andrà a sviluppare, risulta necessario adottare attività di periodico monitoraggio del sistema di controllo, in occasione di processi di ristrutturazione aziendale ed in relazione alle operazioni di riorganizzazione aziendale che modificano processi decisionali e di valutazione dei rischi.

In tale ottica, acquista sempre maggior peso la figura del *Tax Control Manager*, figura di raccordo con gli organi di gestione, fulcro operativo del TCF.

La costruzione del *Tax Control Framework* rappresentata si sviluppa nelle seguenti fasi:

- analisi documentale;
- definizione/revisione della strategia fiscale;
- mappatura delle attività e dei potenziali rischi fiscali ad esse connessi, con conseguente *tax risk assessment* (riferito al rischio inerente e al rischio residuo) e *gap analysis* (per l'individuazione delle azioni di miglioramento/correttive);

- predisposizione dei flussi informativi e di reporting;
- predisposizione/aggiornamento del *Tax Control Framework*.

Per la declinazione dell'Appendice in oggetto – dato atto della conoscenza della società anche grazie a quanto predisposto per il Modello D.lgs. 231/01 e alla luce degli esiti delle attività di verifica intraprese dall'OdV – si procede alla mappatura dei rischi fiscali attraverso un *risk assessment* come di seguito graficamente riportato:



Al termine di tale attività di verifica, in considerazione dei presidi in essere, verranno rilevati, per i singoli profili di rischio concreto disegnati nella mappa, gli strumenti di mitigazione già implementati in azienda ovvero, in logica migliorativa, i presidi più evoluti che potrebbero essere adottati ad integrazione dell'ambiente di controllo già esistente in azienda, sia sotto il profilo tecnico che organizzativo.

## E – fattispecie di reato

### E.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)

1	2	3	4	5	6
Analisi della fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA), nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, registrati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura riflessa in dichiarazione che documenta un'operazione mai realizzata (es. acquisto di servizi pubblicitari, indicanti un corrispettivo superiore a quello reale, senza che la società sia in grado di dimostrare l'acquisto (non essendo presente alcun contratto) o di aver sostenuto il pagamento indicato in fattura)</li> <li>Emissione di fatture che presentano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amministrazione-Finanza e Controllo (gestione amministrativo-contabile) AFC</li> <li>Fiscale (gestione della fiscalità) - esterno</li> <li>Acquisti (approvvigionamento di</li> </ul>	<p>a) Approvvigionamento di beni e servizi</p> <p>b) Gestione ordini contratti di vendita</p> <p>c) Gestione del credito verso i clienti</p> <p>d) Gestione magazzino</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisizione della scheda tecnica del bene e caratteristiche dello stesso</li> <li>Valutazione, tramite le funzioni deputate, dell'effettiva necessità dei servizi</li> <li>Verifica sulla coerenza tra il prezzo indicato e la prestazione/merce fornita</li> <li>Qualificazione dei requisiti tecnico professionali dei professionisti</li> <li>Esistenza del credito e coerenza dello stesso con la prestazione eseguita</li> <li>Valutazione del magazzino</li> <li>Corretta valutazione/svalutazione delle merci presenti</li> </ul>

	<p>nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria</p>	<p>l'indicazione di un corrispettivo maggiore rispetto a quello realmente pagato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In fattura vengono indicati beni o servizi in misura superiore a quella realmente ceduta o prestata</li> <li>• Società apparentemente estere ma facenti capo ad un AD italiano, le quali vendono merci a società fittiziamente interposte che, seppur assumendo l'obbligazione tributaria, non versano imposte cedendo la merce ad altre società italiane che poi la immetteranno sul mercato fruendo di un credito ai fini IVA</li> </ul>	<p>beni, lavori e servizi) <b>ACQ</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del magazzino rotativo</li> <li>• Valutazione dello smaltimento delle merci obsolete</li> </ul>
				<p>e) Gestione dei sistemi informativi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica di procedure utili a favorire il sistema di comunicazione esterna e interna</li> <li>• Verifica dei flussi di comunicazione tra funzioni esterne, anche istituzionali, e interne</li> </ul>

## E.2 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000)

Analisi della fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a. l'imposta evasa è superiore, con</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dichiarazione dei redditi o IVA mendaci predisposte sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operazioni che, seppur ineccepibilmente documentate sul piano formale e giuridico, ad esempio attraverso la stipula di un contratto o la formalizzazione di un atto costitutivo di società, entrambi validi ed autentici, risultano inesistenti sul piano economico, in quanto mai avvenute o poste in essere ovvero realizzate con modalità o tra parti differenti rispetto a quanto documentato</li> <li>Dichiarazioni false rilasciate dal legale rappresentante o false perizie tecniche e attestati di conformità acquisiti al fine di beneficiare dell'iperammortamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amministrazione-Finanza e Controllo (gestione amministrativo-contabile) AFC</li> <li>Fiscale (gestione della fiscalità) - esterno</li> <li>Ricerca e sviluppo R&amp;D</li> <li>Acquisti (approvvigionamento di beni,</li> </ul>	<p>a) Approvvigionamento di beni e servizi</p> <p>b) Gestione ordini contratti di vendita</p> <p>c) Gestione del credito verso i clienti</p> <p>d) Gestione del cespite</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisizione della scheda tecnica del bene e caratteristiche dello stesso</li> <li>Valutazione, tramite le funzioni deputate, dell'effettiva necessità dei servizi</li> <li>Verifica sulla coerenza tra il prezzo indicato e la prestazione/merce fornita</li> <li>Qualificazione dei requisiti tecnico professionali dei professionisti</li> <li>Esistenza del credito e coerenza dello stesso con la prestazione eseguita</li> <li>Corretta individuazione del cespite in azienda</li> <li>Valutazione del corretto ammortamento dello stesso</li> </ul>

<p>riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare</p>		<p>o del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falsificazione dei <i>timesheet</i> aziendali relativi all'effettivo numero di dipendenti impiegati nelle attività R&amp;S o delle attestazioni relative ad attività di ricerca in realtà mai verificatesi o di tipologia diversa rispetto a quella specificamente richiesta, per usufruire dell'agevolazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo;</li> <li>Violazione della disciplina tributaria che regola i rapporti infragruppo tra imprese residenti o stabilite in</li> </ul>	<p>lavori e servizi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Commercial e SALES</li> <li>Produzione (Gestione Magazzino) OPERATION S</li> <li>Ufficio Apptech (installazioni e funi e service verso clienti + ispezioni on site)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del processo di eliminazione del cespite obsoleto</li> <li>(eventuale) Valutazione dell'importo relativo al bene ceduto</li> </ul>
				e) Gestione magazzino	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione del magazzino</li> <li>Corretta valutazione/svalutazione delle merci presenti</li> <li>Valutazione del magazzino rotativo</li> <li>Valutazione dello smaltimento delle merci obsolete</li> </ul>
				f) Gestione dei sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica di procedure utili a favorire il sistema di comunicazione esterna e interna</li> <li>Verifica dei flussi di comunicazione tra funzioni esterne, anche istituzionali, e interne</li> </ul>

<p>dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p>		<p>diverse giurisdizioni (c.d. <i>transfer pricing</i>)</p>		<p>g) Gestione operazioni infragruppo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione dei criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni <i>intercompany (transfer price)</i></li> <li>• Definizione dei ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento</li> <li>• Individuazione, documentazione, approvazione delle singole esigenze di trasferimento</li> <li>• Adozione di idonei sistemi di controllo e autorizzazione da parte delle funzioni competenti e di vigilanza nella definizione dei criteri e delle modalità di esecuzione del trasferimento</li> </ul>
---	--	---	--	---	---

### E.3 - Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000)

Analisi della fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando,</p> <p>congiuntamente:</p> <p>a. L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b. L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentazione di una dichiarazione, relativa alle imposte sui redditi o all'IVA ideologicamente falsa, posta in essere per indurre in errore l'amministrazione finanziaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicazione di annotazioni di componenti positivi di reddito in misura inferiore a quella reale</li> <li>Indebita riduzione dell'imponibile con indicazione di costi inesistenti</li> <li>Sotto fatturazione, in assenza di frodolenza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amministrazione-Finanza e Controllo (gestione amministrativo-contabile) AFC</li> <li>Fiscale (gestione della fiscalità) - esterno</li> </ul>	<p>a) Verifica del processo di determinazione del risultato fiscale rispetto al risultato civilistico</p> <p>b) Gestione operazioni infragruppo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione, ruoli e responsabilità per le modalità di gestione del piano dei conti</li> <li>Verifica della dichiarazione e veridicità dei contenuti ivi riportati</li> <li>Verifica sulla veridicità dei redditi e dell'IVA oggetto di dichiarazione</li> <li>Coinvolgimento delle funzioni competenti utili a individuare le casistiche che richiedono la contabilizzazione delle scritture</li> <li>Definizione dei criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni <i>intercompany (transfer price)</i></li> <li>Definizione dei ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla</li> </ul>

<p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)</p>					<p>verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione, documentazione, approvazione delle singole esigenze di trasferimento</li> <li>• Adozione di idonei sistemi di controllo e autorizzazione da parte delle funzioni competenti e degli organi di controllo nella definizione dei criteri e delle modalità di esecuzione del trasferimento</li> </ul>
---	--	--	--	--	--

#### E.4 - Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000)

Analisi della fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
<p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto od omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. mod. 770), in caso di supero – per entrambe le ipotesi – di soglie quantitative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione dei redditi presentata con ritardo superiore a 90 giorni</li> <li>• Dichiarazione dei redditi redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali</li> <li>• Dichiarazione dei redditi non sottoscritta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione-Finanza e Controllo (gestione amministrativo-contabile) AFC</li> <li>• Fiscale (gestione della fiscalità) - esterno</li> </ul>	<p>a) Gestione e monitoraggio del calendario fiscale</p> <p>b) Gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione, gestione e diffusione di uno scadenziario fiscale</li> <li>• Monitoraggio, da parte delle funzioni competenti, circa il rispetto delle scadenze</li> <li>• Verifica da parte degli organismi di controllo</li> <li>• Previsione di apposita attestazione, da parte delle funzioni aziendali competenti circa:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Corretta e tempestiva informazione sui fatti riguardanti la società</li> <li>○ Rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguiti nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione</li> <li>○ Verifica circa l'eventuale scostamento sul risultato ante imposte</li> </ul> </li> </ul>

<p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>					<p>rispetto agli esercizi precedenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verifica di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale</li> <li>○ Verifica dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA</li> <li>○ Analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali +/- del reddito imponibile</li> <li>○ Verifica sulla contabilizzazione delle imposte</li> <li>○ Verifica sulla veridicità delle certificazioni a supporto dei crediti di imposta</li> <li>○ Coinvolgimento delle competenti funzioni aziendali</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

				<p>c) Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione del recepimento delle eventuali novità e modifiche sul piano normativo in materia fiscale</li> <li>Verifica da parte degli organismi di controllo</li> </ul>
				<p>d) Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi rispetto alle scritture contabili e correttezza dei dati ivi inseriti</li> <li>Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi;</li> <li>Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo</li> <li>(eventuale) Verifica del professionista esterno coinvolto</li> </ul>

## E.5 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)

Analisi della fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emissione o rilascio di fattura del documento ideologicamente falsi, senza che rilevi la successiva condotta di effettivo utilizzo, ma nella consapevolezza di consentire ad altri l'evasione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emissione di falsi documenti di trasporto internazionale (CMR) al fine di consentire l'evasione delle imposte a terzi, qualora questi ultimi siano, ad esempio, destinatari di fatture per operazioni inesistenti consistenti in operazioni di cessione intracomunitarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amministrazione-Finanza e Controllo (gestione amministrativo-contabile) AFC</li> <li>Fiscale (gestione della fiscalità) - esterno</li> <li>Commerciale (gestione delle vendite)</li> <li>Logistica</li> </ul>	<p>a) Approvvigionamento i beni e servizi</p> <p>b) Gestione ordini contratti di vendita</p> <p>c) Gestione del credito verso i clienti</p> <p>d) Gestione del cespite</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisizione della scheda tecnica del bene e caratteristiche dello stesso</li> <li>Valutazione, tramite le funzioni deputate, dell'effettiva necessità dei servizi</li> <li>Verifica sulla coerenza tra il prezzo indicato e la prestazione/merce fornita</li> <li>Qualificazione dei requisiti tecnico professionali dei professionisti</li> <li>Esistenza del credito e coerenza dello stesso con la prestazione eseguita</li> <li>Corretta individuazione del cespite in azienda</li> <li>Valutazione del corretto ammortamento dello stesso</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del processo di eliminazione del cespite obsoleto</li> <li>• (eventuale) Valutazione dell'importo relativo al bene ceduto</li> </ul>
				e) Gestione magazzino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del magazzino</li> <li>• Corretta valutazione/svalutazione delle merci presenti</li> <li>• Valutazione del magazzino rotativo</li> <li>• Valutazione dello smaltimento delle merci obsolete</li> </ul>
				f) Gestione dei sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica di procedure utili a favorire il sistema di comunicazione esterna e interna</li> <li>• Verifica dei flussi di comunicazione tra funzioni esterne, anche istituzionali, e interne</li> </ul>

## E.6 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000)

Analisi della fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distruzione od occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo legge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione e finanziaria</li> <li>• Eliminazione, totale o parziale, del supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il documento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione-Finanza e Controllo (gestione amministrativo-contabile) AFC</li> <li>• Fiscale (gestione della fiscalità) - esterno</li> <li>• IT (gestione del sistema informatico)</li> </ul>	<p>a) Gestione dei sistemi informatici</p> <p>b) Gestione e archiviazione della documentazione cartacea</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segregazione dei <i>files</i> delle scritture contabili con accesso limitato al server alle funzioni individuate</li> <li>• Installazione e aggiornamento antivirus</li> <li>• Verifica <i>disaster recovery</i> (eventuale)</li> <li>• Formalizzazione incarico amministratore di sistema</li> <li>• Attivazione <i>backup</i> giornaliero</li> <li>• Organigramma privacy</li> <li>• Adeguamento al GDPR</li> <li>• Individuazione dei soggetti titolari all'acquisizione e archiviazione dei documenti cartacei</li> <li>• Formalizzazione nomine autorizzati al trattamento</li> <li>• Predisposizione di specifiche istruzioni operative sulla conservazione del dato cartaceo</li> <li>• Segregazione della documentazione e adozione di misure fisiche</li> </ul>

E.7 - Indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.lgs. n. 74/2000)

Analisi della fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensazione di tributi non spettanti e compensazione di tributi dovuti con crediti inesistenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato con cui il contribuente non adempie al versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione-Finanza e Controllo (gestione amministrativo-contabile) AFC</li> <li>• Fiscale (gestione della fiscalità) - esterno</li> </ul>	<p>a) Gestione dei crediti e dei tributi dovuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica attendibilità delle dichiarazioni di versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili</li> <li>• Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti aziendali</li> </ul>

## E.8 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000)

Analisi della fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente, tale da vanificare in tutto o in parte, o comunque a rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante di una società in liquidazione che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte accertate, simuli la cessione dell'azienda e ometta la registrazione di un'altra società con identica compagine sociale, nonché marchio, della cedente, con l'esercizio da parte della seconda società della medesima attività di quest'ultima;</li> <li>• Contribuente che, contestualmente alla notifica della cartella esattoriale, istituisca fraudolentemente un trust "autodichiarato" (con coincidenza tra disponente e trustee) al fine di rappresentare (falsamente) la separazione del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione-Finanza e Controllo (gestione amministrativo-contabile) AFC</li> <li>• Fiscale (gestione della fiscalità) - esterno</li> <li>• CdA</li> </ul>	<p>a) Gestione dei conti correnti e monitoraggio, con limite al prelievo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati</li> <li>• Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, l'approvazione da parte della funzione competente delle modifiche effettuate</li> <li>• Verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali</li> </ul>

		patrimonio confluito nel fondo in trust dal proprio			<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica della corrispondenza tra la proposta dell'operazione autorizzata e i contenuti del contratto a cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali</li><li>• Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento</li><li>• Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di realizzazione dell'operazione approvata e quanto realizzato</li><li>• Monitoraggio delle scelte di <i>governance</i> da parte dell'assemblea</li></ul>
--	--	---	--	--	--

## F – modalità di valutazione e monitoraggio del rischio

Il monitoraggio delle aree sensibili in ambito tributario, così come sopra specificate, da parte del *Tax Control Manager* può basarsi sui seguenti *steps*:

- selezione dei processi impattati (colonna 5);
- verifica dell'attuazione degli elementi e delle azioni di controllo (colonna 6);
- attività di reporting e relativo giudizio espresso sulle risultanze emerse;
- valutazione delle criticità rilevate e individuazione delle eventuali azioni di miglioramento da adottare;
- comunicazione alla *Governance* ed agli Organismi di controllo (esterni), eventualmente coinvolti, delle risultanze emerse e delle azioni di miglioramento da intraprendere;
- fissazione di una nuova verifica utile ad evidenziare l'efficacia delle azioni eventualmente intraprese;
- nuova comunicazione alla *Governance* ed agli Organismi di controllo (esterni), eventualmente coinvolti, delle nuove risultanze emerse a seguito delle azioni di miglioramento intraprese.

## G – flussi informativi verso organi di controllo

In merito alla concreta applicazione del monitoraggio della “Appendice 231” ed ai relativi flussi informativi, le attività di verifica e controllo disegnati nella mappa potranno essere svolte da una funzione a cui affidare il ruolo di *Tax Control Manager*, che collabori con le altre funzioni di controllo eventualmente coinvolte in azienda nella gestione dei presidi a mitigazione del rischio fiscale.

Gli esiti dei controlli potranno/dovranno essere condivisi - oltre che con gli organi societari - anche con l’Organismo di Vigilanza, per consentire a quest’ultimo il monitoraggio della corretta applicazione e rispetto del Modello D.lgs. 231/01, nonché con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, ciascuno per le proprie specifiche competenze.

A tal fine può essere previsto un piano suppletivo di interventi da parte dell’OdV o degli altri Organismi di controllo (esterni) coinvolti in continuità con le attività di verifica del TCF, che si sostanziano:

- nella previsione di un audit specifico nel piano annuale stilato dall’Organismo, che preveda il confronto diretto con tale figura e l’analisi del suo monitoraggio;
- nella previsione di una attività di controllo svolta dagli Organismi di controllo (esterni) coinvolti;
- coinvolgimento degli Organismi di controllo (esterni) e dell’OdV nelle attività dirette alla risoluzione delle carenze identificate e aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure correttive individuate;
- verifica delle procedure esistenti e supporto nella loro implementazione;
- formazione sul Modello e sull’ “Appendice 231”, anche con riferimento alle ultime novità normative in ambito fiscale.

- reporting, degli Organismi di controllo (esterni) e dell'OdV, verso gli organismi di governo e controllo interni (Consiglio di Amministrazione, *Internal Auditor* o equivalenti) in merito ai contenuti e all'esito delle attività svolte.

## H – conclusioni

La presente “Appendice 231” è da considerarsi come una estrapolazione del Modello Organizzativo adottato dalla Società e, come tale, lo integra in ogni sua parte, recependone le linee guida e le indicazioni riportate nella parte generale, nella parte speciale e nei protocolli (ove presenti).

Come il Modello Organizzativo, l’“Appendice 231” dovrà essere soggetta a verifiche da parte dell’OdV e a continui aggiornamenti derivanti dalle novità/modifiche introdotte nella normativa di competenza, oltre che a seguito di modifiche che coinvolgono la natura organizzativa della struttura societaria.

Il *Tax Control Manager* (o figura ad esso affine) sarà il soggetto titolato, in nome e per conto della *Governance*, ad adottare integrazioni procedurali e operative, nonché a redigere apposite istruzioni utili al rispetto dell’Appendice in ambito fiscale.

## APPENDICE 231

### Sommario

INTRODUZIONE.....	2
Fattispecie di reato.....	3
E.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti .....	3
(art. 2, co. 1 e co. 2- <i>bis</i> , D.lgs. n. 74/2000) .....	3
E.2 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000) .....	7
E.3 - Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000).....	11
E.4 - Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000).....	13
E.5 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2- <i>bis</i> , D.lgs. n. 74/2000) .....	16
E.6 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000).....	20
E.7 - Indebita compensazione (art. 10- <i>quater</i> , D.lgs. n. 74/2000) .....	21
E.8 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000) .....	22

## INTRODUZIONE

In ottemperanza all'Appendice 231 predisposta a salvaguardia della gestione del rischio fiscale, con riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il *Tax Control Manager* viene individuato quale soggetto responsabile delle attività di verifica e controllo circa il rispetto delle azioni di monitoraggio individuate nell'Appendice stessa alla tabella 6.

In tal senso, detto monitoraggio, delle aree sensibili in ambito tributario, viene eseguito dal *Tax Control Manager* che, tra gli altri, svolge – come specificatamente indicato nell'Appendice 231 – una attività di *reporting* con l'espressione del relativo giudizio.

Tale attività che si formalizza per il tramite della compilazione della tabella sotto riportata dovrà essere trasmessa alla *Governance* ed agli Organismi di controllo (esterni), eventualmente coinvolti.

## Fattispecie di reato

VERDE: BASSA criticità che impone una verifica a 12 mesi di distanza

GIALLO: MEDIA criticità che impone una verifica a 6 mesi di distanza

ROSSO: ALTA criticità che impone una verifica a 3 mesi di distanza

### E.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)

6			
Elementi di controllo	Check	NOTE	Giudizio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisizione della scheda tecnica del bene e caratteristiche dello stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione, tramite le funzioni deputate, dell'effettiva necessità dei servizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica sulla coerenza tra il prezzo indicato e la prestazione/merce fornita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualificazione dei requisiti tecnico professionali dei professionisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esistenza del credito e coerenza dello stesso con la prestazione eseguita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Corretta individuazione del cespite in azienda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

• Valutazione del corretto ammortamento dello stesso	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione del processo di eliminazione del cespite obsoleto	• [ SI ] [ NO ]		
• (eventuale) Valutazione dell'importo relativo al bene ceduto	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione del magazzino	• [ SI ] [ NO ]		
• Corretta valutazione/svalutazione delle merci presenti	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione del magazzino rotativo	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione dello smaltimento delle merci obsolete	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica del progetto di sponsorizzazione o della liberalità	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione dell'importo soglia	• [ SI ] [ NO ]		
• Analisi del contratto o del progetto per la donazione	• [ SI ] [ NO ]		

• Risultanza scritta dei criteri di scelta che hanno orientato lo sponsor o la donazione	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica dell'assenza di ripetizioni della sponsorizzazione o donazione negli anni	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica della <i>travel policy</i>	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica della <i>policy</i> di rimborso	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica delle effettive giustificazioni che impongono il rimborso	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica della tracciabilità del rimborso	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica delle autorizzazioni dei relativi referenti	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione della <i>policy</i> relative agli omaggi	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica dei limiti di spesa relativi all'omaggio stesso	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica del destinatario dell'omaggio stesso (autorità)	• [ SI ] [ NO ]		

pubblica, organismi di controllo)			
• Verifica del valore degli omaggi ricevuti	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica di procedure utili a favorire il sistema di comunicazione esterna e interna	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica dei flussi di comunicazione tra funzioni esterne, anche istituzionali, e interne	• [ SI ] [ NO ]		

## E.2 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000)

6			
Elementi di controllo	Check	NOTE	Giudizio
• Acquisizione della scheda tecnica del bene e caratteristiche dello stesso	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione, tramite le funzioni deputate, dell'effettiva necessità dei servizi	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica sulla coerenza tra il prezzo indicato e la prestazione/merce fornita	• [ SI ] [ NO ]		
• Qualificazione dei requisiti tecnico professionali dei professionisti	• [ SI ] [ NO ]		
• Esistenza del credito e coerenza dello stesso con la prestazione eseguita	• [ SI ] [ NO ]		
• Corretta individuazione del cespite in azienda	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione del corretto ammortamento dello stesso	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione del processo di eliminazione del cespite obsoleto	• [ SI ] [ NO ]		

• (eventuale) Valutazione dell'importo relativo al bene ceduto	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione del magazzino	• [ SI ] [ NO ]		
• Corretta valutazione/svalutazione delle merci presenti	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione del magazzino rotativo	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione dello smaltimento delle merci obsolete	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica del progetto di sponsorizzazione o della liberalità	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione dell'importo soglia	• [ SI ] [ NO ]		
• Analisi del contratto o del progetto per la donazione	• [ SI ] [ NO ]		
• Risultanza scritta dei criteri di scelta che hanno orientato lo sponsor o la donazione	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica dell'assenza di ripetizioni della	• [ SI ] [ NO ]		

sponsorizzazione o donazione negli anni			
• Verifica della <i>travel policy</i>	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica della <i>policy</i> di rimborso	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica delle effettive giustificazioni che impongono il rimborso	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica della tracciabilità del rimborso	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica delle autorizzazioni dei relativi referenti	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione della <i>policy</i> relative agli omaggi	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica dei limiti di spesa relativi all'omaggio stesso	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica del destinatario dell'omaggio stesso (autorità pubblica, organismi di controllo)	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica del valore degli omaggi ricevuti	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica di procedure utili a favorire il sistema di	• [ SI ] [ NO ]		

comunicazione esterna e interna			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dei flussi di comunicazione tra funzioni esterne, anche istituzionali, e interne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione dei criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni intercompany (transfer price)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione dei ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione, documentazione, approvazione delle singole esigenze di trasferimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di idonei sistemi di controllo e autorizzazione da parte delle funzioni competenti e di vigilanza nella definizione dei criteri e delle modalità di esecuzione del trasferimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

--	--	--	--


### E.3 - Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000)

6			
Elementi di controllo	Check	NOTE	Giudizio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione, ruoli e responsabilità per le modalità di gestione del piano dei conti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica della dichiarazione e veridicità dei contenuti ivi riportati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica sulla veridicità dei redditi e dell'IVA oggetto di dichiarazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Coinvolgimento delle funzioni competenti utili a individuare le casistiche che richiedono la contabilizzazione delle scritture</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione dei criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni <i>intercompany (transfer price)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione dei ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione, documentazione, approvazione delle singole esigenze di trasferimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adozione di idonei sistemi di controllo e autorizzazione da parte delle funzioni competenti e degli organi di controllo nella definizione dei criteri e delle modalità di esecuzione del trasferimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

E.4 - Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000)

6			
Elementi di controllo	Check	NOTE	Giudizio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione, gestione e diffusione di uno scadenziario fiscale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoraggio, da parte delle funzioni competenti, circa il rispetto delle scadenze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica da parte degli organismi di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione di apposita attestazione, da parte delle funzioni aziendali competenti circa:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Corretta e tempestiva informazione sui fatti riguardanti la società</li> <li>Rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguiti nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione</li> <li>Verifica circa l'eventuale scostamento sul risultato</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> <li>[ SI ] [ NO ]</li> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		  

<p>ante imposte rispetto agli esercizi precedenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verifica di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale</li> <li>○ Verifica dei requisiti normativi relativamente alle eventuali compensazioni IVA</li> <li>○ Analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali +/- del reddito imponibile</li> <li>○ Verifica sulla contabilizzazione delle imposte</li> <li>○ Verifica sulla veridicità delle certificazioni a supporto dei crediti di imposta</li> <li>○ Coinvolgimento delle competenti funzioni aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione del recepimento delle eventuali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

novità e modifiche sul piano normativo in materia fiscale			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica da parte degli organismi di controllo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi rispetto alle scritture contabili e correttezza dei dati ivi inseriti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• (eventuale) Verifica del professionista esterno coinvolto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

E.5 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)

6			
Elementi di controllo	Check	NOTE	Giudizio
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione della scheda tecnica del bene e caratteristiche dello stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione, tramite le funzioni deputate, dell'effettiva necessità dei servizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica sulla coerenza tra il prezzo indicato e la prestazione/merce fornita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualificazione dei requisiti tecnico professionali dei professionisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza del credito e coerenza dello stesso con la prestazione eseguita</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corretta individuazione del cespite in azienda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del corretto ammortamento dello stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

• Valutazione del processo di eliminazione del cespite obsoleto	• [ SI ] [ NO ]		
• (eventuale) Valutazione dell'importo relativo al bene ceduto	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione del magazzino	• [ SI ] [ NO ]		
• Corretta valutazione/svalutazione delle merci presenti	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione del magazzino rotativo	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione dello smaltimento delle merci obsolete	• [ SI ] [ NO ]		
• Verifica del progetto di sponsorizzazione o della liberalità	• [ SI ] [ NO ]		
• Valutazione dell'importo soglia	• [ SI ] [ NO ]		
• Analisi del contratto o del progetto per la donazione	• [ SI ] [ NO ]		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risultanza scritta dei criteri di scelta che hanno orientato lo sponsor o la donazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dell'assenza di ripetizioni della sponsorizzazione o donazione negli anni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica della <i>travel policy</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica della <i>policy</i> di rimborso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica delle effettive giustificazioni che impongono il rimborso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica della tracciabilità del rimborso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica delle autorizzazioni dei relativi referenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione della <i>policy</i> relative agli omaggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dei limiti di spesa relativi all'omaggio stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dell'esistenza del destinatario dell'omaggio stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica di procedure utili a favorire il sistema di comunicazione esterna e interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dei flussi di comunicazione tra funzioni esterne, anche istituzionali, e interne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

## E.6 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000)

6			
Elementi di controllo	Check	NOTE	Giudizio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Segregazione dei <i>files</i> delle scritture contabili con accesso limitato al server alle funzioni individuate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Installazione e aggiornamento antivirus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica <i>disaster recovery</i> (eventuale)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formalizzazione incarico amministratore di sistema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivazione <i>backup</i> giornaliero</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Organigramma privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adeguamento al GDPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione dei soggetti titolati all'acquisizione e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

archiviazione dei documenti cartacei			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formalizzazione nomine autorizzati al trattamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione di specifiche istruzioni operative sulla conservazione del dato cartaceo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Segregazione della documentazione e adozione di misure fisiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

#### E.7 - Indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000)

6			
Elementi di controllo	Check	NOTE	Giudizio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica attendibilità delle dichiarazioni di versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti aziendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

## E.8 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000)

6			
Elementi di controllo	Check	NOTE	Giudizio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, l'approvazione da parte della funzione competente delle modifiche effettuate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>[ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

dell'operazione ad opera delle competenti funzioni aziendali			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica della corrispondenza tra la proposta dell'operazione autorizzata e i contenuti del contratto a cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di realizzazione dell'operazione approvata e quanto realizzato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [ SI ] [ NO ]</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoraggio delle scelte di <i>governance</i> da parte dell'assemblea</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• [ SI ] [ NO ]</li></ul>		
--	---	--	---